Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 84/11
di iniziativa del Consigliere V. PITARO,C. MINASI,A. DE CAPRIO,F. PIETROPAOLO,G. CRINO',M. ANASTASI,G. AIETA,D. BEVACQUA,F. PITARO,G. GRAZIANO recante:
"Misure straordinarie ed urgenti tese al progressivo superamento del precariato storico"
relatore: P. RASO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	3/3/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/3/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	11/03/2021
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 15/04/2021

Testo del Provvedimento

Testo PL 84/XI pag. 4

"Misure straordinarie ed urgenti tese al progressivo superamento del precariato storico"

Normativa nazionale

D.L. 30/12/2019 n. 162 (Art. 1) pag. 10

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

D.Lgs. 25/05/2017 n 75 (Art.20) pag. 18

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni

D.Lgs. 28/02/2000, n. 81 (Art. 2) pag. 22

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

D.L. 31/08/2013, n. 101 (Art. 4) pag. 23

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

D.Lgs. 07/08/1997, n. 280 (Art. 3) pag. 33

Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno

Normativa regionale

L.R. 13/01/2014, n. 1 pag. 34

Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.

L.R. 07/07/2014, n. 12. pag. 37

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1.

L.R. 19/02/2001, n. 5 (Art. 4) pag. 39

Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Documentazione citata

DGR n. 292 del 19/10/2020 pag. 40

Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013 – Rettifica dell'Allegato 4 alla Delibera di Giunta Regionale n. 273 del 28/09/2020.

DGR n. 273 del 28/09/2020 pag. 47

Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013. Approvazione rimodulazione schede intervento "StaInCalabria", "InCalabria", "II.13 Interventi stradali e aeroportuali", "III.6 Politiche attive del lavoro". Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario

DGR n. 243 del 03/09/2020 pag. 67

Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013 - Rettifica Allegato 1 alla delibera di Giunta regionale n. 225 del 07/08/2020.

DGR n. 225 del 07/08/2020 pag. 72

Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013 - Approvazione rimodulazione del Piano finanziario. Approvazione schede intervento.

Normativa comparata

Emilia Romagna L.R. 27/12/2017, n. 25 (Art. 4) pag. 87

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018. Art. 4 Interventi straordinari per il superamento del precariato.

Giurisprudenza Costituzionale

C. Cost.- sentenza n. 243/2016 pag. 88

C. Cost.- sentenza n. 157/2016 pag. 104

C. Cost.- sentenza n. 158/2015 pag. 110

C. Cost.- sentenza n. 81/2015 pag. 120

C. Cost.- sentenza n. 68/2010 pag. 132

C. Cost.- sentenza n. 64/2015 pag. 144

C. Cost.- sentenza n. 55/2015 pag. 155

C. Cost.- sentenza n. 44/2015 pag. 167

R_CALABR|R_CALABR|PROT. N. 0003932|03/03/2021

Proposta di legge recante: "Misure straordinarie ed urgenti tese al progressivo superamento del precariato storico"

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

L'emergenza sanitaria cagionata dalla diffusione della Pandemia da Covid 19 ha determinato una recessione dell'economia mondiale senza precedenti. La Calabria è certamente una delle regioni italiane che più risente della flessione economica in atto nella nostra nazione.

Oggetto della presente proposta di legge è l'attuazione delle politiche attive del lavoro tese al progressivo superamento del precariato storico mediante il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso azioni di accompagnamento al lavoro, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'innalzamento della qualità dei servizi offerti e dell'accountability, tramite l'affiancamento al personale dei Dipartimenti regionali dei soggetti rientranti nella graduatoria generale dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 1 del 13 gennaio 2014 recante "*Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125*".

In particolare, l'art. 4, comma 8, del citato decreto legge recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*", con riferimento ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, ha previsto la predisposizione, da parte delle Regioni, di un elenco regionale del precariato al fine di favorire il processo di stabilizzazione di detti soggetti.

In attuazione della normativa nazionale, la Regione Calabria ha adottato la legge n.1 del 13 gennaio 2014, successivamente oggetto interpretazione autentica con legge regionale n. 12 del 7 luglio 2014, recante "*Interpretazione autentica* dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n.1".

Alla luce degli indirizzi forniti dalla Giunta con le la Delibere n. 420 del 10/10/2014 "*Atto di indirizzo di cui all'art. 1 della Legge regionale n. 1 del 13 gennaio 2014*" e n. 16 del 29/01/2018 "*Attuazione della Legge Regionale 13 gennaio 2014, n. 1*", il competente Dipartimento regionale, a conclusione della procedura all'uopo espletata, ha provveduto con apposito decreto dirigenziale all'approvazione della graduatoria generale dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 1/2014, per come interpretata dalla successiva L.R. n. 12/2014, predisposta a seguito dell'attività di ponderazione secondo i criteri (anzianità anagrafica, anzianità di servizio, carichi familiari) stabiliti con la richiamata DGR n. 420/2014.

In data 14 ottobre 2020, a seguito di tavolo tecnico con le Organizzazioni Sindacali Regionali riguardante i lavoratori di cui alla legge regionale n. 1/2014, è stato altresì sottoscritto relativo verbale da cui risulta l'impegno dell'Amministrazione all'indizione di una manifestazione di interesse rivolta ai soggetti rientranti nel predetto bacino di precariato, nonché alla successiva contrattualizzazione di tutti i lavoratori aventi requisiti dalla stessa previsti.

Ciò posto, il PAC Calabria 2007-2013, scheda "III.6 Politiche attive del lavoro", tra i risultati attesi, prevede il superamento del precariato storico mediante il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso azioni di accompagnamento al lavoro, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'innalzamento della qualità dei servizi offerti e dell'accountability, tramite l'affiancamento al personale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo e degli altri Dipartimenti coinvolti.

Con Deliberazione n. 273 del 28.09.2020, modificata con D.G.R. n. 292 del 19/10/2020, la Giunta ha provveduto, tra l'altro, ad approvare la rimodulazione di detta scheda per un importo complessivo pari ad euro 37.878.7556, con incremento della dotazione finanziaria, rispetto al Piano Finanziario approvato in Allegato 1 alle Delibere di Giunta Regionale nn. 225/2020 e 243/2020, pari a euro 4.500.000,00.

La Regione ritiene, pertanto, che la proposta di legge *de qua* consenta il conseguimento degli obiettivi dell'aumento della capacità amministrativa funzionale all'innalzamento della qualità dei servizi offerti e dell'accountability e, al contempo, del reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti qualificati attraverso mirate azioni di accompagnamento al lavoro, per come individuati nella scheda "III.6 Politiche attive del lavoro", mediante la previsione dell'affiancamento ai Dipartimenti regionali dei lavoratori appartenenti al precariato storico rientranti nella graduatoria generale ex legge L.R. n. 1/2014, per come interpretata dalla successiva L.R. n. 12/2014.

Per il raggiungimento delle su indicate finalità la presente proposta di legge stabilisce che la Regione si avvalga di Azienda Calabria Lavoro, proprio ente pubblico economico strumentale che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19 febbraio 2001, n. 5, costituisce parte integrante del sistema dei servizi per l'impiego e della sua organizzazione, svolgendo precipue funzioni

in tema di politiche attive e servizi per il lavoro, per come individuate dal successivo art. 20, sotto la vigilanza e il controllo strategico della Giunta Regionale (art. 25) in favore della quale presta la propria attività in via esclusiva. In particolare, tra le funzioni assegnate dalla richiamata legge ad Azienda Calabria lavoro rientra il compito di assistere la Regione nelle funzioni di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, controllo e verifica nelle materie relative alle politiche attive del lavoro con l'obiettivo di incrementare l'occupazione, la nuova imprenditorialità, favorire il reinserimento lavorativo e incrementare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'ente strumentale viene dunque, in ragione della natura e dei compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale, autorizzato ad avvalersi temporaneamente dei lavoratori sopra indicati, nei limiti delle risorse disponibili e all'uopo utilizzabili, per come meglio chiarito nella successiva relazione tecnico-finanziaria.

La proposta, versando il Consiglio regionale in regime di prorogatio, stante il perdurare della crisi riveste il carattere della necessità e dell'urgenza, per cui mira a rafforzare l'attuazione delle politiche attive del lavoro tese al progressivo superamento del precariato storico, al momento limitatamente agli anni 2021 e 2022.

L'intervento legislativo, quindi, è da considerare urgente, tempestivo e necessario rispetto al perdurare del problema cui intende porre rimedio e rappresenta solo un primo step per la definitiva risoluzione dell'annosa vicenda che ci occupa.

Sul punto, si deve proprio alla Corte costituzionale l'individuazione dei limiti cui va incontro l'attività dei Consigli regionali una volta scaduti (in particolare, le sentt. 22 novembre 2016, n. 243; 1° luglio 2016, n. 157; 15 luglio 2015, n. 158; 15 maggio 2015, n. 81; 17 aprile 2015, n. 64; 31 marzo 2015, n. 55; 25 marzo 2015, n. 44; 26 febbraio 2010, n. 68).

In estrema sintesi, e tralasciando talune oscillazioni argomentative (essenzialmente dovute alle caratteristiche delle singole controversie), la Corte ha chiarito che: - ai Consigli regionali prorogati è consentita solo l'adozione di atti "necessari e urgenti" o "indifferibili e urgenti" (quindi tempestivi rispetto all'insorgenza del problema cui intendono porre rimedio), ovvero di atti dovuti sulla base di disposizioni costituzionali, comunitarie o legislative statali, mentre è inibito - al fine di assicurare una competizione libera e trasparente - qualunque intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori

ON. Vito Pitaro [redacted]

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati complessivamente in 4.754.240,00 euro, si riferiscono al costo delle 208 unità di personale lavorative coinvolte, tenuto conto della relativa qualifica posseduta e del periodo entro cui prestano la propria attività, per come di seguito indicato:

- Categoria D: numero unità 124 – stipendio tabellare € 1.475,00 - mesi 16, onere finanziario € 2.926.400,00, di cui 1.829.000,00 euro per l'esercizio 2021 e 1.097.400,00 euro per l'esercizio 2022;

- Categoria C - numero unità 84 – stipendio tabellare € 1.360,00 - mesi 16, onere finanziario € 1.827.840,00 di cui 1.142.400,00 euro per l'esercizio 2021 e 685.440,00 euro per l'esercizio 2022.

Alla copertura finanziaria degli oneri indotti dalla presente legge, quantificati in euro 2.971.400,00 per l'anno 2021 ed in euro 1.782.840,00 per l'anno 2022, si provvede con le risorse allocate alla missione 15, programma 04 (U 15.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021-2022, mediante contestuale prelievo delle risorse allocate alla missione 12, programma 10 (U 12.10), capitoli U9121003101 e U9121003201 del bilancio medesimo, che presentano la necessaria disponibilità.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Misure straordinarie ed urgenti tese al progressivo superamento del precariato storico".

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo complessivo
Art. 1	L'art. 1 prevede interventi straordinari tesi al superamento del precariato storico.	C	A	4.754.240,00 €
Art. 2	L'art. 2 reca norma finanziaria che dispone la copertura degli oneri indotti dalla presente legge			0,00 €
Art. 3	L'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Ai fini della quantificazione della spesa, si è tenuto conto dello stipendio tabellare delle unità lavorative di categoria C e D coinvolte e del periodo in cui svolgeranno la prestazione lavorativa (10 mesi nel 2021 e 6 mesi nel 2022), come di seguito riportato:

- Categoria D: numero unità 124 – stipendio tabellare € 1.475,00 - mesi 16, onere finanziario € 2.926.400,00, di cui 1.829.000,00 euro per l'esercizio 2021 e 1.097.400,00 euro per l'esercizio 2022;

- Categoria C - numero unità 84 – stipendio tabellare € 1.360,00 - mesi 16, onere finanziario € 1.827.840,00 di cui 1.142.400,00 euro per l'esercizio 2021 e 685.440,00 euro per l'esercizio 2022.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione 12 Programma 10 (U 12.10) – capitoli U9121003101 e U9121003201	- 2.971.400,00	- 1.782.840,00	//	
Missione 15 Programma 04 (U 15.04)	2.971.400,00	1.782.840,00	//	
Totale	2.971.400,00	1.782.840,00	//	4.754.240,00

Proposta di legge recante: "Misure straordinarie ed urgenti tese al progressivo superamento del precariato storico"

Art. 1

(Misure straordinarie ed urgenti tese al progressivo superamento del precariato storico)

1. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche attive del lavoro tese al superamento del precariato storico mediante il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso azioni di accompagnamento al lavoro, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'innalzamento della qualità dei servizi offerti e dell'accountability, tramite l'affiancamento al personale dei Dipartimenti regionali, si autorizza Azienda Calabria Lavoro ad avvalersi temporaneamente, nei limiti delle risorse disponibili e all'uopo utilizzabili, dei soggetti rientranti nella graduatoria generale dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125).

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 2.971.400,00 per l'anno 2021 ed in euro 1.782.840,00 per l'anno 2022 si provvede con le risorse allocate alla missione 15, programma 04 (U 15.04) dell'annualità 2021-2022 del bilancio di previsione 2021-2023, mediante contestuale prelievo delle risorse allocate alla missione 12 e programma 10 (U 12.10).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ON. VITO PIZZARO [redacted]

CLOTILDE MINASI [redacted]

ANTONIO DE CAPRIO [redacted]

FILIPPO PIETROPAOLO [redacted]

GIACOMO PIETRO CRINO [redacted]

MARCELLO ANASTASI [redacted]

GIUSEPPE AIETA [redacted]

DOMENICO BEVALAQUA [redacted]

FRANCESCO PITAR [redacted]

D.L. n. 162 del 30/12/2019 – Art.1

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Capo I

Proroghe

Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

In vigore dal 31 dicembre 2020

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». (3)

1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2020-2022» e, al secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». (3)

1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020». (3)

2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la

qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021. (3)

5-ter. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (3)

5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020 (9), l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (3)

6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista. (4) (13)

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo

n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri: (5)

a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; (6)

b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza; (6)

c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna (6). (11)

7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7. (3) (12)

7-ter. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7. (3)

7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo. (3)

7-quinquies. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022 e 2023». (3)

7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (3)

8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

8-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: «sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo» e le parole: «del contratto di locazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.

3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». (3)

8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 31 ottobre 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019. (8)

9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole «per un periodo di tre anni e» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale». L'applicazione della presente norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (4)

9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020». (3)

10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 (10) la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane. (7)

10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341. (7)

10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (7)

10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (7)

10-sexies. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre».

b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo». (7)

10-septies. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (7)

10-octies. A decorrere dal 1°(gradi) marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo. (7)

10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente: «Art. 25 (Disposizioni in materia di personale). - 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.
3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati». (7)

10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela

dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (7)

10-undecies. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:
«147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali». (7)

10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione». (7)

10-terdecies. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «bandito nell'anno 2016» sono soppresse. (7)

10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». (7)

10-quinquiesdecies. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati. (7)

10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. (7)

10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-sexiesdecies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (7)

---

(3) Comma inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8.

(5) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, dall'art. 1, comma 16, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

(6) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8.

(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8.

(8) Comma inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 e, successivamente, così modificato dall'art. 119-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(9) Per la proroga del presente termine, per il Ministero della salute e per Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vedi l'art. 31, comma 4-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(10) Per l'ulteriore proroga del presente termine vedi l'art. 1, comma 367, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

(11) Vedi, anche, l'Atto di segnalazione 22 gennaio 2020, n. 1.

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il Ministero della difesa, il D.M. 15 giugno 2020, per il Corpo della guardia di finanza, il D.M. 1°(gradi) luglio 2020 e, per l'amministrazione penitenziaria, la giustizia minorile e di comunità e il Corpo di polizia penitenziaria, il D.M. 29 ottobre 2020.

(13) Vedi, anche, l'art. 24, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(…)

D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 - Art.20
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 2 marzo 2021

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: (10)

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015* con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; (3)

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; (17)

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (4). (9) (18)

2. Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: (15)

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della *legge n. 124 del 2015*, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso (14). (9) (13)

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2021, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo *9, comma 28*, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. (16)

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto

speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 557* e *562*, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'*articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. (5) (8)

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo *9, comma 28*, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo *4* del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, commi 425* e *426* della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo *14* del *decreto legislativo n. 165 del 2001* o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli *90* e *110* del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo *9, comma 28*, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo *2, comma 7, lettera e)*, della *legge 21 dicembre 1999, n. 508*, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al *decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. (6)

10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 543*, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo *1, comma 542*, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*. (11)

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. (7)

11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (12)

12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.

14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'*articolo 1, commi 209*, *211* e *212*, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147* sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 557* e *562*, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.

---

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 881, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(4) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 881, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, così modificata dall'*art. 1, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, e dall'*art. 1, comma 7-bis, lett. a), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 686, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(6) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 669, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(7) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 813, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(8) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 446, lett. h), L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(9) Per la proroga del termine relativo alle procedure di cui al presente comma, vedi l'*art. 12, comma 4-quater, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218*, come modificato dall'*art. 6, comma 1, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 dicembre 2019, n. 159*.

(10) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(11) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 468, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(12) Comma inserito dall'*art. 1, comma 466, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, così modificato dall'*art. 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e dall'*art. 1, comma 8, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(13) Per l'integrazione del requisito dell'anzianità lavorativa di cui al presente comma vedi l'*art. 2-bis, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(14) Lettera così modificata dall'*art. 4-bis, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 7-bis, lett. b), n. 2), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(15) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 7-bis, lett. b), n. 1), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 7-bis, lett. c), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(17) Vedi, anche, l'*art. 12, comma 4-bis, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218*, come modificato dall'*art. 6, comma 1, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 dicembre 2019, n. 159*.

(18) Vedi, anche, l'*art. 12, comma 4-ter, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218*, come modificato dall'*art. 6, comma 1, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 dicembre 2019, n. 159*.

D.Lgs. 28/02/2000, n. 81 (Art. 2)

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2000, n. 82.

(...)

2. Definizione dei soggetti utilizzati.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 (2) (3).

2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:

a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 5, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e del D.M. 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;

d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.

3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'ente utilizzatore attestante l'indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati, dell'ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall'attuale ente utilizzatore.

---

(2) Vedi, anche, l'art. 50, L. 27 dicembre 2002, n. 289, la lettera *f-bis*) del comma 1156 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunta dal comma 1 dell'art. 27, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, e il comma 8 dell'art. 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 101.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 4-12 luglio 2005, n. 276 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

(...)

D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (1) (2) - (Art. 4)

***Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(...)

Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego
In vigore dal 1 gennaio 2019
1. All'*articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";

a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."; (24)

b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.

2. All'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.".

3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità

organizzative adeguatamente motivate;

[b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza (42). (25) (41)]

3-bis. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. (26) (44)

[3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'*articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*. (45) (43)]

[3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma. (45) (43)]

3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70*. (26) (46)

3-sexies. Con le modalità di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. (26)

3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro. (26)

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017. (37) (47)

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. (34)

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (38), al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'*articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 1, commi 519* e *558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e all'*articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio (39) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'*articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. (34) (50)

6-bis. All'*articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'*articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*,". (28)

6-ter. All'*articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio". (28)

6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai

sensi dell'*articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. (28) (52)

7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate. (34) (50)

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*, e di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280*, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (33), gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'*articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56*, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'*articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468*, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. (34) (50)

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'*articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'*articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (33). Fermo restando il divieto previsto dall'*articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'*articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi. (27) (49)

[9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'*articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 557* e *562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e dell'*articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) *comma 723 dell'articolo 1* della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*. Per l'anno 2017, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 557*, *557-quater* e *562*, primo periodo, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2017, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'*articolo 259* del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'*articolo 259*, comma 10, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. (35) (40)]

9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 luglio 2013, n. 85*, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44*, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. (28)

10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,

su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall'*articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*. (34) (36) (51) (48)

10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'*articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 1983, n. 638*, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente. (31)

10-ter. Al *decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la *legge 7 dicembre 2000, n. 383*. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.". (28)

10-quater. Al *decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017". (28)

10-quinquies. All'*articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*, le parole: "e 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sarà approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". (28)

10-sexies. All'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*, al terzo periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014". (28)

10-septies. All'*articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". (28)

11. All'*articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, è aggiunto il seguente periodo:
"Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.". (34)

12. All'*articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,".

13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'*articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

14. Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i

contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'*articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'*articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, anche per gli anni 2014 e 2015 nonché per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro. (32)

15. La disposizione dell'*articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia. (34)

16. All'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, le parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213*, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. (29)

16-bis. All'*articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "l'assenza è giustificata" sono sostituite dalle seguenti: "il permesso è giustificato";

b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti: ", anche in ordine all'orario,";

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". (30)

16-ter. All'*articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (30)

(24) Lettera inserita dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.
(25) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi da 3 a 3-septies.
(26) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi da 3 a 3-septies.
(27) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*, dall'*art. 1, comma 6, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*, dall'*art. 1, commi 9 e 9-quater, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2016, n. 21*, dall'*art. 1, comma 3, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1148, lett. g), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(28) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.
(29) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.
(30) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.
(31) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 340, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(32) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*, dall'*art. 1, comma 348, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'*art. 11, comma 14-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 715, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(33) Per la proroga del presente termine, vedi l'*art. 1, comma 426, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.
(34) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.
(35) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* e modificato dall'*art. 1, comma 213, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 268, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'*art. 1, comma 215, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e dall'*art. 1, comma 13, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.
(36) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 545, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.
(37) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 368, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
(38) Per la proroga del presente termine, vedi l'*art. 1, comma 426, L. 23 dicembre 2014, n. 190* e, successivamente, per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'*art. 1, comma 12-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.
(39) Per la proroga del presente termine, relativamente alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanità, vedi l'*art. 1, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.
(40) Comma abrogato dall'*art. 20, comma 5, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.
(41) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 1, comma 329, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, l'*art. 1, comma 2-septies, D.L. 30 giugno 2016, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161*, l'*art. 1, comma 369, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, l'*art. 36, comma 2, D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15*, l'*art. 31, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, l'*art. 2, comma 3, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 dicembre 2019, n. 159*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.
(42) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 363, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 366, della medesima Legge n. 145/2018*.
(43) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 363, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 366, della medesima Legge n. 145/2018*.
(44) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 2-septies, D.L. 30 giugno 2016, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161*, e, successivamente, l'*art. 2, comma 3, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 dicembre 2019, n. 159*.
(45) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi da 3 a 3-septies.
(46) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 2-septies, D.L. 30 giugno 2016, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161*, l'*art. 15-ter, comma 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*, l'*art. 1, commi 567*, *572* e *576, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, l'*art. 15, comma 3, D.L. 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 novembre 2018, n. 130*, l'*art. 36, comma 2, D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15*, l'*art. 31, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*, l'*art. 16-ter, comma 3, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*, l'*art. 2, comma 3, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 dicembre 2019, n. 159*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 1004, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.
(47) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 67-ter, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*, come modificato dall'*art. 14, comma 7-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*, e l'*art. 1, comma 716, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.
(48) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 16 ottobre 2014, n. 237 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2014, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, comma 3, 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; all'art. 17 del D.Lgs. n. 268 del 1992; all'art. 2 del

D.Lgs. n. 266 del 1992; agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo comma, Cost.

(49) Vedi, anche, l'*art. 3, comma 6-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*, il *D.P.C.M. 6 marzo 2015* e l'*art. 1, comma 7, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(50) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 6 marzo 2015*.

(51) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 6 marzo 2015*.

(52) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 812, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(...)

D.Lgs. 07/08/1997, n. 280 (Art. 3)

Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1997, n. 199.

(...)

TITOLO II
Lavori di pubblica utilità

3. Campo e condizioni di applicazione.

1. I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997 (3).
2. I progetti sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali.
3. Le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con particolare riferimento alle misure previste nell'articolo 1, comma 1, ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei progetti, compresa la designazione di un commissario che provveda all'esecuzione del progetto, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, in caso di mancata esecuzione da parte dell'ente promotore.

---

(3) Vedi, anche, la lettera *f-bis*) del comma 1156 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunta dal comma 1 dell'art. 27, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, e il comma 8 dell'art. 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 101.

(...)

L.R. 13 gennaio 2014, n. 1 (1).

Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 gennaio 2014, n. 1, S.S. 15 gennaio 2014, n. 5.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1 Elenco regionale.
In vigore dal 3 gennaio 2014

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2000 e dei lavoratori LPU (articolo 3, comma 1, D.Lgs. 280/97), è istituito nella Regione Calabria l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2. L'elenco regionale istituito ai sensi del comma 1 deve essere costituito da lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica attività alla data di pubblicazione della presente legge.

3. I lavoratori LSU/LPU vengono inseriti nell'elenco regionale a domanda da presentarsi al Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, entro 40 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

4. Il Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, (anzianità anagrafica, anzianità di servizio, carichi familiari), predispone l'elenco regionale, istituito dal comma 1, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di inserimento.

5. Al fine di ridurre il numero dei lavoratori impegnati in attività socialmente e di pubblica utilità, di cui alle leggi regionali *15/2008*, *28/2008* e *8/2010*, destinatari di misure di sostegno al reddito a valere sul bilancio dello Stato e delle Regioni, gli Enti locali possono prorogare i contratti e l'utilizzo di tali lavoratori fino al 31 dicembre 2016 per favorire l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale (3) .

6. La Giunta regionale dovrà provvedere, con successivo atto, alla costituzione di un elenco regionale relativo ai lavoratori di cui alla legge regionale n. 15/2008, alla legge regionale n. 28/2008 e alla legge regionale n. 8/2010 (2).

7. Alla copertura finanziaria della presente legge si provvede con le risorse ministeriali all'uopo destinate e le risorse regionali previste nel bilancio pluriennale 2014-2016.

(2) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 12*.
(3) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'*art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 12*.

Art. 2 Stabilizzazione.
In vigore dal 3 gennaio 2014

1. A decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio n. 56/87 e s.m.i., coerentemente con la programmazione triennale del personale e dei posti in dotazione organica e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui all'articolo 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono procedere, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall'articolo 4, comma 7, del D.L. 101/2013 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, dei soggetti inseriti nell'elenco regionale di cui all'*articolo 1, comma 1*della presente legge, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione.

2. Per le qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all'*articolo 16* della *legge 56/87* e s.m.i. a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, le Pubbliche Amministrazioni che hanno vuoti in organico, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono procedere all'assunzione del personale LSU/LPU di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall'articolo 4, comma 7, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione. Gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni possono attivare analoghe facoltà assunzionali (qualifiche articolo 16 L. 56/87 e qualifiche superiori) per i lavoratori di cui all'*articolo 1, comma 5*, della presente legge.

3. Per realizzare le finalità sopra descritte è possibile convertire le risorse finanziarie stanziate come misure di sostegno al reddito che gravano sui bilanci della Regione, in risorse per facilitare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'*articolo 1*, nel triennio 2014-2016.

Art. 3 Criteri e modalità di stabilizzazione.
In vigore dal 3 gennaio 2014

1. Per le stabilizzazioni dei lavoratori di cui all'*articolo 1* della presente legge si applicano i criteri e le modalità di cui al Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in particolare dell'*articolo 4* del citato Decreto e delle Circolari applicative della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Previa intesa con gli enti locali interessati, saranno definiti ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 267/2000, attraverso la costituzione di Unioni di Comuni che svolgeranno le suddette funzioni e potranno, nel rispetto dei vincoli finanziari e delle procedure di legge, assumere i soggetti collocati nell'elenco regionale di cui all'*articolo 1*, indirizzando una richiesta alla Regione.

Art. 4 Proroga dei contratti presso le pubbliche amministrazioni (4).
In vigore dal 3 gennaio 2014

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, le pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'elenco di cui all'*articolo 1* della presente legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti, possono prorogare contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché l'utilizzo dei soggetti aventi diritto all'inserimento nell'elenco regionale di cui all'*articolo 1* della presente legge, sino al 31 dicembre 2016.

---

(4) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'*art. 2, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 12*.

Art. 5 Entrata in vigore.
In vigore dal 3 gennaio 2014

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 7 luglio 2014, n. 12 (1).

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 7 luglio 2014, n. 31.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
In vigore dal 8 luglio 2014

1. L'articolo 1, comma 6, della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125" è da interpretare nel senso che l'elenco regionale di cui alla legge regionale n. 15/2008, alla legge regionale n. 28/2008 e alla legge regionale n. 8/2010 debba ricomprendere anche tutti i lavoratori di Enti partecipati interamente dalla Regione che, pur non avendo partecipato alla manifestazione d'interesse espletata in forza del DDG n. 17910 del 14 novembre 2008 del Dipartimento "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato", abbiano svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività, anche mediante contratti di co.co.pro., alle dipendenze di tali enti partecipati e/o che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125".
In vigore dal 8 luglio 2014

1. L'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125" è da interpretare nel senso che "Per le finalità di cui all'articolo 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, le pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 1 della presente legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti, possono prorogare contratti di lavoro a tempo determinato, nonché l'utilizzo da parte degli enti utilizzatori dei soggetti di cui all'articolo 2 della L.R. n. 15/2008 che hanno diritto all'inserimento nell'elenco regionale di cui all'articolo 1 della presente legge, sino al 31 dicembre 2016. Pertanto, ai fini dell'utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 2 della L.R. n. 15/2008, non si rende più necessaria sino al 31 dicembre 2016, ed ai fini della proroga dei contratti di lavoro di detti soggetti, l'approvazione del Piano di reinserimento occupazionale e

del parere della Commissione permanente competente di cui al comma 1 della L.R. n. 15/2008".

Art. 3 Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5 della L.R. n. 1/2014.
In vigore dal 8 luglio 2014

1. L'articolo 1, comma 5, della L.R. n. 1/2014 è da interpretare nel senso che "tra i destinatari dei benefici di cui all'articolo 2 della L.R. n. 15/2008 rientrano anche i lavoratori che hanno presentato istanza alla Regione entro il 21 dicembre 2010, che sono stati oggetto di accordo istituzionale e che sono nella condizione di disoccupati di lunga durata".

Art. 4 Entrata in vigore.
In vigore dal 8 luglio 2014

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

L.R. 19/02/2001, n. 5 (Art. 4)

Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Pubblicata nel B.U. Calabria 22 febbraio 2001, n. 18, edizione straordinaria.

(...)

Art. 4

Sistema regionale per l'impiego.

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzative per l'esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative delle finalità di cui all'articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.
2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di accoglienza, informazione, orientamento, collocamento, consulenza, sostegno, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione. Nella loro gestione deve essere assicurata la parità di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari, razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale.
3. Fanno parte del sistema dei servizi per l'impiego e della sua organizzazione:
   a) i centri per l'impiego costituiti dalle province ai sensi dell'art. 11;
   b) l'Azienda Calabria - Lavoro di cui al successivo art. 19;
   c) la Commissione di cui al successivo art. 6;
   d) la Commissione provinciale di cui all'art. 8;
   e) il Comitato, di cui al successivo art 7;
   f) il sistema informatico di cui all'art. 28.

(...)

R E G I O N E C A L A B R I A
G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. _292__ della seduta del _19 0tt. 2020__.

Oggetto: Piano di Azione e Coesione *(PAC)*2007/2013 – Rettifica dell'Allegato 4 alla Delibera di Giunta Regionale n. 273 del 28/09/2020.

Presidente F.F., Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: Catalfamo - Orsomarso

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*)**_____**

Dirigente/i Generale/i _Dott. Nicolai – Dott. Pallaria – Dott. Cosentino_____

Dirigente di Settore: _____(*timbro e firma*)**_____**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	~~Presidente~~	=======	=======
2	ANTONINO SPIRLÌ	~~Vice~~ Presidente FF	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. __3__ pagine compreso il frontespizio e di n. _1__ allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to: Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Delibera di Giunta Regionale n.234 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013 e la successiva D.G.R. di rettifica del 05/08/2013, n. 295;
- la Delibera di Giunta regionale n.121 del 08/04/2014 con la quale il Programma è stato nuovamente denominato in Piano di Azione Coesione della Calabria (*nel seguito PAC 2007/2013*);
- la Delibera di Giunta regionale n.42 del 02/03/2015, come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 03/12/2015, con la quale è stato costituito il Fondo Unico *PAC* a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18/11/2014;
- la Delibera di Giunta regionale n. 503 del 01/12/2015 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del *PAC 2007/2013* e sono state approvate le schede descrittive degli interventi a seguito della rimodulazione finanziaria;
- la Delibera di Giunta regionale n. 40 del 24/02/2016 con la quale:
  - è stato ulteriormente rimodulato il piano finanziario del *PAC 2007/2013* ed è stata data applicazione all'art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  - sono state approvate nuove schede descrittive a seguito della rimodulazione finanziaria;
- la Delibera di Giunta Regionale n.467 del 29/10/2018 *"Piano di azione coesione 2007/2013 – Rimodulazione piano finanziario"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 471 del 02/10/2019 *"Piano di azione coesione 2007/2013. Rettifica DGR 467/2018. Approvazione del piano finanziario e presa d'atto del differimento del termine di conclusione degli interventi del Programma"*;
- le disposizioni normative e regolamentari tese al contrasto della crisi socio - economica discendente dalla emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) di cui alla Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n.194 del 20/07/2020 *Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di spesa (art. 3, comma 4,Dlgs n.118/2011) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nell'accertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.LGS 23 giugno 2011, N. 118 e entrate per conto terzi e partite di giro);*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 28/07/2020 "*Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione del Piano Finanziario, del differimento del termine per la conclusione degli interventi e delle schede nuove operazioni";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 07/08/2020 *"Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013 – Approvazione Piano Finanziario. Approvazione schede intervento";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 243 del 03/09/2020 *"Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013 – Rettifica Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n.225 del 7/8/2020"*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 273 del 28/09/2020 *"Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013. Approvazione rimodulazione schede intervento "StaInCalabria", "InCalabria", "II.13 Interventi stradali e aeroportuali", "III.6 Politiche attive del lavoro". Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario"*

CONSIDERATO CHE

- con la richiamata Delibera di Giunta Regionale n.273/2020 è stata, tra l'altro, approvata la rimodulazione della scheda *"II.13 Interventi stradali e aeroportuali",* riportata in *Allegato 4* alla medesima Delibera;

- per mero errore materiale, la versione rimodulata della suddetta scheda *"II.13 Interventi stradali e aeroportuali"* è stata riportata in *Allegato 4* alla suddetta Delibera con testo non completo;

RITENUTO

- di dovere, per quanto precede, rettificare l'*Allegato 4* alla Delibera di Giunta Regionale 273 del 28/09/2020, allegando alla presente Delibera la versione rimodulata della scheda *"II.13 Interventi stradali e aeroportuali"* completa nel suo contenuto;
- salvo quanto riportato al punto precedente, di mantenere fermo quanto già deliberato nel corpo della richiamata Delibera di Giunta Regionale n.273/2020;

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2001 n. 47, i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta variazione del Piano finanziario già approvato con la Delibera di Giunta Regionale n.273/2020, la cui copertura finanziaria è ivi dettagliata

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta Regionale e degli Assessori Orsomarso e Catalfamo

DELIBERA

- per le motivazioni di cui in premessa, di rettificare l'*Allegato 4* alla Delibera di Giunta Regionale n. 273 del 28/09/2020, secondo quanto riportato in allegato alla presente Delibera per farne parte integrante;
- salvo quanto riportato al punto precedente, di mantenere fermo quanto già deliberato nel corpo della richiamata Delibera di Giunta Regionale n.273 del 28/09/2020;
- di trasmettere la presente delibera al Consiglio regionale ai sensi dell'art.15, comma 2,della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30;
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Borgo

IL PRESIDENTE
F.to Spirlì

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

PIANO DI AZIONE COESIONE

Regione Calabria

SCHEDA[1] n. 13 - Interventi stradali ed aeroportuali

Risultati attesi: Sviluppo dell'accessibilità esterna alla Calabria mediante il potenziamento delle principali strutture portuali, aeroportuali e logistiche regionali e il loro efficiente collegamento alle reti primarie.

Promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane della Regione e razionalizzazione della logistica urbana.

Miglioramento dei servizi di trasporto all'interno della Regione, secondo modalità sostenibili, attraverso il potenziamento della qualità delle infrastrutture.

Indicatori di risultato:

- Riduzione % n. incidenti stradali lungo le tratte infrastrutturali oggetto di intervento;
- Incremento della qualità della sicurezza aeroportuale e della navigazione aerea.

Azioni:

- Riqualificazione e completamento di assi di penetrazione viari verso le aree interne e periferiche;
- Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e dei servizi di 'land side" e "air side" per il traffico passeggeri.

OBIETTIVI

Sviluppare l'accessibilità esterna e interna delia Calabria, promuovere una mobilità regionale e urbana sostenibile, compreso il miglioramento dell'accessibilità alle aree interne e periferiche.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

[1] Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige* (punto 2 del documento).

Le azioni sopra riportate sono attuate secondo le seguenti categorie di intervento:

- miglioramento delle reti viarie interne, parziali rettifiche di tracciato e manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali, prioritariamente mirate alla loro messa in sicurezza;
- riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture dell'aerostazione di Crotone e dei servizi di "land side" e "airside" per il traffico passeggeri;
- miglioramento dei percorsi e dei collegamenti interni prossimi ai siti di rilevanza turistica;
- Miglioramento e potenziamento accessibilità a siti di interesse scientifici e naturalistici già realizzati/finanziati;

adeguamento delle reti infrastrutturali per migliorare l'accessibilità e l'intermodalità.

<table>
<tr><td>Interventi</td><td colspan="3">Lista dei principali interventi finanziabili</td></tr>
<tr><td>Salvaguardia completamento interventi FESR</td><td colspan="3">-Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture stradali per il collegamento delle aree interne e in area urbana

-Miglioramento della sicurezza dell'aerostazione passeggeri di Crotone

<table>
<tr><th>linea di Intervento</th><th>Cod. SIURP</th><th>INTERVENTO</th><th>FABBISOGNO SALVAGUARDIA</th></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>90985</td><td>Castrolibero - Rende - UNICAL</td><td>109.461,78</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>90996</td><td>Commenda - Saporito - Rende</td><td>1.034.626,48</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>90997</td><td>Svincolo A3 - Serra Spiga - Castrolibero</td><td>597.887,21</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>96847</td><td>SP Ramundo - Trepidò (APQ)</td><td>62.991,54</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>200278</td><td>Sottopasso W (APQ)</td><td>1.451371,89</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>200279</td><td>Rende - Montalto (APQ)</td><td>3.488.817,00</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>90000</td><td>SS 106 - SS 109 (Cutro - c.da Lenza)</td><td>1.047383,28</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>86996</td><td>Mirto Crosta -Longobucco -4° lotto</td><td>57.709,92</td></tr>
<tr><td>6.1.2.2</td><td>201574</td><td>Aeroporto di KR - safety and security</td><td>233.997,79</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Nuovi interventi</td><td>Linea di Intervento</td><td>Titolo</td><td>Importo (€)</td></tr>
<tr><td></td><td>6.1.4.6</td><td>Strade e/o percorsi di collegamento interno a siti di interesse turistico e/o naturalistico con particolare riguardo agli interventi finalizzati alla completa/migliore fruizione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico già realizzate/finanziate</td><td>382.396,09</td></tr>
</table>

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture stradali per il collegamento delle aree interne	8,467	N° Interventi infrastrutturali per l'accessibilità verso le aree interne e periferiche	7
Interventi stradali in area urbana per risolvere criticità puntuali		N° Interventi in area urbana	1
Miglioramento della sicurezza dell'aerostazione passeggeri di Crotone		N° interventi di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e dei servizi per il traffico passeggeri	1
Strade e/o percorsi di collegamento interno a siti di interesse turistico e/o naturalistico con particolare riguardo agli interventi finalizzati alla completa/migliore fruizione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico già realizzate/finanziate		N° Interventi di miglioramento	1

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione[2] (definizione operativa)
Riqualificazione e completamento di assi di penetrazione viari verso le aree interne e periferiche e risoluzione di criticità in area urbana	Riduzione % n. incidenti stradali lungo le tratte oggetto di intervento.	Indagine diretta
Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e dei servizi di "land side" e "air side" per il traffico passeggeri	Incremento della qualità della sicurezza aeroportuale e della navigazione aerea	Rapporti periodici sulla sicurezza (ENAC)

[2] Le modalità potranno afferire o a rilevazione dati/informazioni dai sistemi di monitoraggio e banche dati disponibili e/o a indagini *ad hoc* mediante somministrazione di questionari/interviste etc.

CRONOPROGRAMMA

2020						2021						Tot.
I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	
				30%	20%			15%	15%	10%	10%	**100%**

DIPARTIMENTO RESPONSABILE
Dipartimento n. 6 - Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità

R E G I O N E C A L A B R I A
G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. __273__ della seduta del _28 Sett. 2020__.

Oggetto: Piano di Azione e Coesione *(PAC)* 2007/2013. Approvazione rimodulazione schede intervento "*StaInCalabria*", *"InCalabria"*, "*II.13 Interventi stradali e aeroportuali"*, "*III.6 Politiche attive del lavoro"*. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario.

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: Ass. Catalfamo – Ass. Orsomarso

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*)**_____**

Dirigente/i Generale/i ___Dott. Nicolai – Dott. Cosentino – Ing. Pallaria

Dirigente di Settore: __Ing. Merante

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente		X
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. __5__ pagine compreso il frontespizio e di n. _5_ allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to: Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Delibera di Giunta Regionale n.234 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013 e la successiva Delibera di Giunta Regionale di rettifica n. 295 del 05/08/2013;
- la Delibera di Giunta regionale n.121 del 08/04/2014 con la quale il Programma è stato nuovamente denominato in Piano di Azione Coesione della Calabria (*nel seguito PAC 2007/2013*);
- la Delibera di Giunta regionale n.42 del 02/03/2015, come integrata e modificata dalla Delibera di Giunta regionale n. 511 del 03/12/2015, con la quale è stato costituito il Fondo Unico *PAC* a seguito della II° fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18/11/2014;
- la Delibera di Giunta regionale n. 503 del 01/12/2015 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del *PAC 2007/2013* e sono state approvate le schede descrittive degli interventi a seguito della rimodulazione finanziaria;
- la Delibera di Giunta regionale n. 40 del 24/02/2016 con la quale:
    - è stato ulteriormente rimodulato il piano finanziario del *PAC 2007/2013* ed è stata data applicazione all'art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    - sono state approvate nuove schede descrittive a seguito della rimodulazione finanziaria;
- la Delibera di Giunta Regionale n.467 del 29/10/2018 *"Piano di azione coesione 2007/2013 – Rimodulazione piano finanziario"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 471 del 02/10/2019 *"Piano di azione coesione 2007/2013. Rettifica DGR 467/2018. Approvazione del piano finanziario e presa d'atto del differimento del termine di conclusione degli interventi del Programma"*;
- le disposizioni normative e regolamentari tese al contrasto della crisi socio - economica discendente dalla emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) di cui alla Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n.104 del 25/05/2020 *"Piano di Azione Coesione 2007/2013 – Rimodulazione Piano finanziario e approvazione schede intervento"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 141 del 15/06/2020 *"Piano di Azione e Coesione 2007/2013. Modifica e Sostituzione allegati DGR 104 del 25/05/2020"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.194 del 20/07/2020 *"Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di spesa (art. 3, comma 4, Dlgs n.118/2011) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nell'accertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.LGS 23 giugno 2011, N. 118 e entrate per conto terzi e partite di giro)"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 28.7.2020 "*Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione del Piano Finanziario, del differimento del termine per la conclusione degli interventi e delle schede nuove operazioni";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 07.08.2020 "*Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario – Approvazione schede intervento";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 07.08.2020 *"Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Rettifica della scheda intervento Accogli Calabria approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 28/7/2020"*;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 243 del 03.09.2020 *"Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Rettifica Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n.225 del 7/8/2020"*

CONSIDERATO CHE

- con la richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 141/2020 sono state, tra l'altro, approvate le schede *Nuove Operazioni* denominate "*StainCalabria"* - per l'importo complessivo pari a *Euro 15.000.000,00* – e *"InCalabria"* - per l'importo complessivo pari a *Euro 12.500.000,00;*
- con nota n.277238 del 01/09/2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – *quale Autorità di Coordinamento del PAC FSE 2007/2013* - ha evidenziato che: " …… *le prime risultanze istruttorie derivanti dall'avvio delle due operazioni (cfr.* Schede Intervento *StainCalabria* e *InCalabria) fanno registrare una bassa adesione degli esercizi commerciali e delle strutture ricettive operanti nei settori di riferimento, nonché una limitata partecipazione dei potenziali destinatari, si ritiene opportuno intervenire tempestivamente al fine di apportare adeguati correttivi alle misure in essere, modificando alcuni contenuti delle schede PAC e, successivamente e di conseguenza, i due avvisi pubblici, con l'obiettivo di attrarre un maggiore interesse dei target di riferimento e raggiungere l'impatto desiderato sul territorio e sul mercato. Si rileva, in sintesi, che appare opportuno ridurre la dotazione finanziaria delle due schede, le quali, alla luce delle analisi effettuate sulle prime evidenze istruttorie, si ostrano sovradimensionate rispetto alla capacità di risposta dei destinatari. Si evidenzia, inoltre, la necessità di ampliare il target di riferimento per ricomprendere non solo famiglie a basso reddito, ma anche quelle con reddito medio, la cui capacità di spesa sia stata anche solo temporaneamente inibita dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica e del lockdown …..";*
- con la medesima nota è altresì proposta la modifica del testo delle schede intervento di cui al punto precedente e riduzione della correlata dotazione finanziaria per un importo complessivo pari a *Euro 4.500.000,00* (cfr. *Euro 2.000.000,00* a valere sulla scheda *Nuove Operazioni "StainCalabria"* ed *Euro 2.500.000,00* a valere sulla scheda *Nuove Operazioni "InCalabria")*;
- con nota n.286886 del 9/9/2020, rettificata con successiva trasmissione di posta elettronica certificata in data 09/09/2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – *quale Autorità di Coordinamento del PAC FSE 2007/2013* - ha trasmesso proposta di integrazione e riformulazione della scheda *"III.6 Politiche attive del lavoro"* per un importo complessivo pari a *Euro 37.878.756,58* con incremento della dotazione finanziaria, rispetto al Piano Finanziario approvato in *Allegato 1* alla Delibere di Giunta Regionale nn.225/2020 e 243/2020, pari a *Euro 4.500.000,00*;
- con la medesima nota è proposta la copertura dell'incremento finanziario di cui al punto precedente a valere sulla riduzione della dotazione finanziaria delle schede *Nuove Operazioni "StainCalabria"* e *"InCalabria"*;
- con nota n. 297497 del 17/09/2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha trasmesso proposta di integrazione e riformulazione della scheda "*II.13 Interventi stradali e aeroportuali",* mantenuta invariata la dotazione finanziaria originaria

RITENUTO

di prendere atto di quanto argomentato dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – *quale Autorità di Coordinamento del PAC FSE 2007/2013* – e dal Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità e, conformemente a quanto proposto:

- di approvare la rimodulazione della scheda *Nuove Operazioni "StainCalabria"* con assegnazione della dotazione finanziaria ridotta a *Euro 13.000.000,00*;

- di approvare la rimodulazione della scheda *Nuove Operazioni "InCalabria"* con assegnazione della dotazione finanziaria ridotta a *Euro 10.000.000,00*;
- di approvare la rimodulazione della scheda *"III.6 Politiche attive del lavoro"* per un importo complessivo pari a *Euro 37.878.756,58*, con incremento della dotazione finanziaria, rispetto al Piano Finanziario approvato in Allegato 1 alle Delibere di Giunta Regionale nn.225/2020 e 243/2020, pari a *Euro 4.500.000,00*;
- di approvare la rimodulazione della scheda *"II.13 Interventi stradali e aeroportuali"*, mantenuta invariata la dotazione finanziaria originaria;
- di approvare la conseguente rimodulazione del Piano Finanziario del *PAC 2007/2013*, con ridistribuzione di importi nell'ambito dei Pilastri *"II. Salvaguardia"* e *"III. Nuove Operazioni"*, mantenuta immutata la dotazione di importo complessiva di ciascun Asse di programmazione

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che ai sensi dell'art.4 della legge regionale 23 Dicembre 2001 n.47, i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento trova copertura a valere sulle risorse presenti e/o da iscrivere sui seguenti capitoli del bilancio regionale e per i rispettivi importi:
    - *capitolo U9121003201* per l'importo pari a *Euro 2.000.000,00;*
    - *capitolo U9121003101* per l'importo pari ad *Euro 2.500.000,00;*

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale e degli Assessori al *Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo* e alle I*nfrastrutture, Pianificazione e sviluppo territoriale, Pari opportunità*

DELIBERA

conformemente a quanto proposto dai Dirigenti Generali del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - quale Autorità di *Coordinamento* del *PAC FSE 2007/2013* - e dal Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità:

- di approvare la rimodulazione della scheda *Nuove Operazioni "StainCalabria"* con assegnazione della dotazione finanziaria ridotta a *Euro 13.000.000,00 (cfr. Allegato 1);*
- di approvare la rimodulazione della scheda *Nuove Operazioni "InCalabria"* con assegnazione della dotazione finanziaria ridotta a *Euro 10.000.000,00 (cfr. Allegato 2);*
- di approvare la rimodulazione della scheda *"III.6 Politiche attive del lavoro"* per un importo complessivo pari a *Euro 37.878.756,58*, con incremento della dotazione finanziaria, rispetto al Piano Finanziario approvato in *Allegato 1* alle Delibere di Giunta Regionale nn.225/2020 e 243/2020, pari a *Euro 4.500.000,00 (cfr. Allegato 3)*;
- di approvare la rimodulazione della scheda *"II.13 Interventi stradali e aeroportuali"*, mantenuta invariata la dotazione finanziaria originaria *(cfr. Allegato 4)*;
- di approvare la conseguente rimodulazione del Piano Finanziario del *PAC 2007/2013*, con ridistribuzione di importi nell'ambito dei Pilastri *"II. Salvaguardia"* e *"III. Nuove Operazioni"*,

mantenuta immutata la dotazione di importo complessiva di ciascun Asse di programmazione *(cfr. Allegato 5);*

- di demandare ai Dipartimenti Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità quali titolari dell'attuazione delle operazioni di cui alla presente Delibera, la trasmissione al Dipartimento Economia e Finanze di tutte le informazioni relative alla definizione del piano dei conti finanziario e alla destinazione della spesa;
- di demandare al Dipartimento Economia e Finanze, alla ricezione di quanto al punto precedente, l'adozione degli atti di variazione di bilancio necessari per l'esecuzione della presente Delibera;
- di demandare al Dipartimento Programmazione Unitaria la trasmissione di informativa al Gruppo di Azione e Coesione del PAC rispetto alle modifiche di cui alla presente Delibera;
- di trasmettere la presente delibera al Consiglio regionale ai sensi dell'art.15, comma 2 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30;
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Borgo

IL PRESIDENTE
F.to: Santelli

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA

SCHEDA Nuove Operazioni n. – (Voucher "StaInCalabria")

Risultati attesi:

I risultati attesi dal Voucher "StaInCalabria" sono riconducibili ai seguenti:

- Approntare un intervento urgente per sostenere la ripartenza del comparto turistico regionale e per scongiurare la scomparsa definitiva delle micro imprese del settore della ricettività turistica, la perdita di posti di lavoro e il conseguente aumento della disoccupazione;
- Sostenere la capacità di spesa delle famiglie calabresi nella fase di transizione successiva all'emergenza ed al lockdown, che hanno drammaticamente ridotto le disponibilità economiche per socialità e svago;
- stimolare il turismo interno e di prossimità.

Indicatori di risultato:

La misurazione dei risultati è impostata sui seguenti indicatori:

- numero di nuclei familiari destinatari del voucher;
- numero di persone, componenti dei nuclei familiari, raggiunte dal *voucher*;
- spesa generata nel circuito dei servizi turistico ricettivi e servizi collaterali.

Azioni:

L'operazione interviene attraverso la concessione di un Voucher di spesa a nuclei familiari residenti in Calabria da utilizzare per l'acquisto di soggiorni turistici/ "pacchetti viaggio" di almeno 3 notti all'interno della regione Calabria.

Per l'utilizzo del *voucher* dematerializzato, l'Avviso può prevedere sistemi digitalizzati (web app, QR code).

FINALITÀ E OBIETTIVI

Nel difficile momento socioeconomico che sta colpendo duramente le imprese del comparto turistico e le famiglie calabresi, causato dalla pandemia Covid-19, il *Voucher* "StaInCalabria" si propone di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nella regione Calabria, agendo, contestualmente sulla capacità di spesa delle famiglie calabresi.

L'obiettivo del Voucher è duplice.

Da un lato, sostenere la spesa per consumi turistici, consentendo di mantenere in vita le attività economiche del settore turistico e di tutte le attività ad esso collegate, scongiurando la perdita definitiva di attività economiche che non sarebbero più in grado di tornare ad

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

essere attive, con conseguente perdita di posti di lavoro, stagnazione del comparto, perdita di fonti di reddito per gestori e lavoratori impegnati nelle attività.

Dall'altro, quello di stimolare la capacità di spesa delle famiglie che, trovandosi in una più debole condizione economica - che sia strutturale oppure temporanea e congiunturale - non potrebbero attualmente accedere a questa tipologia di servizi e riprendere, seppur in minima parte, una normale vita sociale.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

L'azione viene attuata attraverso l'adozione di un avviso pubblico che prevede una duplice manifestazione di interesse:

- una rivolta ad individuare gli operatori turistici-ricettivi interessati ad aderire all'iniziativa, disposti ad accettare i *voucher* come modalità di pagamento per poi ottenere il rimborso dalla Regione Calabria;
- una rivolta ai nuclei familiari residenti in Calabria, destinatari finali, interessati all'accesso al *voucher*;

Per aderire all'iniziativa e per accedere al *voucher*, le due categorie di soggetti interessati presentano una istanza attraverso piattaforma web, seguendo un modulo che ricalca il format allegato all'Avviso pubblico.

Il Voucher è destinato alle famiglie calabresi residenti nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda con ISEE stabilito dall'Avviso non superiore a **€ 45.000**.

Il Voucher assegnato potrà essere utilizzato per spese sostenute presso strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e del turismo all'aria aperta operanti nel territorio della Regione Calabria.

Il Voucher si assegna con una procedura a sportello, in ordine di arrivo ed ha validità fino al **31.10.2021**. Non è cedibile, può essere usato da uno o più componenti il nucleo familiare, purché sia presente il titolare.
L'elenco degli operatori aderenti all'iniziativa viene aggiornato periodicamente, valutando le istanze in ordine di arrivo, raggruppate in più elenchi ai fini dell'approvazione, per tutta la durata dell'operazione;

Le istanze dei destinatari del voucher vengono valutate in ordine di arrivo e raggruppate in più elenchi ai fini dell'approvazione, che avviene con successivi provvedimenti fino ad esaurimento delle risorse disponibili, all'interno del periodo di eleggibilità della spesa e fino a scadenza dell'operazione.

Il valore massimo del Voucher è di **€ 1.500,00** per famiglia, da considerarsi **€ 50,00** a notte a persona per un minimo di 3 notti.

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

Voucher per spese di soggiorno di almeno 3 notti	Il Voucher può essere utilizzato per le seguenti tipologie di spesa: a) soggiorno di almeno 3 notti

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

(ammontare delle risorse, fonte di provenienza e indicatori)

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)
		Realizzazioni
Voucher per spese di soggiorno di almeno 3 notti	**€ 13.000.000** PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC)	Importo totale dei Voucher attivati: € 13.000.000,00
		Nr. di famiglie beneficiarie del voucher: **10.000**

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Voucher per spese di soggiorno di almeno 3 notti	numero di nuclei familiari destinatari del voucher	Il singolo *voucher* viene riconosciuto al nucleo familiare destinatario finale ed utilizzatore del buono; il corrispondente importo viene erogato a favore degli esercizi presso i quali i *voucher* vengono accettati ed utilizzati. La quantificazione avviene in base al numero di *voucher* assegnati.
	numero di persone, componenti dei nuclei familiari, raggiunte dal *voucher*	Il singolo *voucher* viene riconosciuto al destinatario finale, utilizzatore del buono; il corrispondente importo viene erogato a favore degli esercizi presso i quali i *voucher* vengono accettati ed utilizzati. La quantificazione avviene in base al numero di *voucher* assegnati e relativo importo utilizzato, commisurato al numero dei componenti utilizzatori

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
	Spesa nel circuito dei servizi turistico ricettivi e servizi collaterali (Importo dei Voucher attivati)	Il singolo *voucher* viene riconosciuto al nucleo destinatario finale, utilizzatore del buono; il corrispondente importo "consumato" viene erogato a favore degli operatori presso i quali i *voucher* vengono accettati ed utilizzati. La quantificazione si basa sull'ammontare degli importi rimborsati agli esercizi aderenti.

CRONOPROGRAMMA

2020		2021						20
III	IV	I	II	III	IV	V	VI	I
	25%	25%	25%	25%				

DIPARTIMENTO RESPONSABILE

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA

SCHEDA Nuove Operazioni n. – (Voucher "InCalabria")

Risultati attesi:
I risultati attesi dal Voucher "InCalabria" sono riconducibili ai seguenti:

- stimolare uno dei comparti economici regionali portanti, quale è quello dei servizi turistici collaterali, colpito più gravemente dal *lockdown* imposto dalla pandemia Covid-19, per scongiurare la scomparsa definitiva delle micro imprese del settore, la perdita di posti di lavoro e il conseguente aumento della disoccupazione;
- sostenere i cittadini regionali più giovani, che vivono in famiglie a più basso livello di reddito disponibile, per riprendere una vita sociale minima;
- sostenere i cittadini regionali più giovani appartenenti a famiglie generalmente a medio reddito, la cui capacità di spesa sia stata ridotta dal periodo di lockdown, al fine di favorire la ripresa di normali contatti sociali ed attività ricreative.

Indicatori di risultato:
La misurazione dei risultati è impostata sui seguenti indicatori:

- numero di giovani destinatari che beneficiano del voucher;
- spesa generata nel circuito dei servizi turistici collaterali.

Azioni:
L'operazione interviene attraverso la concessione di un Voucher di spesa ai giovani residenti in Calabria, dai 18 anni compiuti e fino ad un'età massima di 35 anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE stabilito dall'Avviso non superiore a **€ 30.000**, che potrà essere utilizzato per sostenere spese per consumi turistici-ricreativi, presso esercenti ubicati nel territorio della regione Calabria.
Il valore del Voucher è di **€ 500,00** ma può essere elevato dall'avviso pubblico fino a **€1.000,00.**
Per l'utilizzo del *voucher* dematerializzato, l'Avviso può prevedere sistemi digitalizzati (web app, QR code) oppure una carta di credito prepagata a nome del destinatario ovvero altri sistemi funzionali alla responsabilizzazione ed emancipazione dei giovani.

FINALITÀ E OBIETTIVI

Nel difficile momento socioeconomico che sta colpendo duramente le imprese del comparto turistico-ricreativo e le famiglie calabresi, causato dalla pandemia Covid-19, il Voucher "InCalabria" si propone di stimolare la domanda di servizi turistici collaterali offerti

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

dalle imprese della regione Calabria, agendo, contestualmente sulla capacità di spesa dei giovani calabresi.

L'obiettivo del Voucher è duplice.

Da un lato, sostenere la spesa per consumi turistici e ricreativi, consentendo di mantenere in vita le micro attività economiche del settore turistico e di tutte le attività ricreative ad esso collegate, scongiurando la perdita definitiva di piccole attività economiche che non sarebbero più in grado di tornare ad essere attive, con conseguente perdita di posti di lavoro, stagnazione del comparto, perdita di fonti di reddito per gestori e lavoratori impegnati nelle attività.

Dall'altro, vi è quello di stimolare la capacità di spesa dei giovani che, trovandosi in una più debole condizione economica, anche solo temporanea e congiunturale, non potrebbero riprendere, una seppur minima, vita sociale.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

L'azione si articola attraverso l'apertura di un avviso pubblico che prevede una duplice manifestazione di interesse:

- una volta ad individuare gli esercizi commerciali interessati ad aderire all'iniziativa, disposti ad accettare i *voucher* come modalità di pagamento per poi ottenere il rimborso dalla Regione Calabria;
- una rivolta ai giovani residenti in Calabria, destinatari finali, interessati all'accesso al *voucher*.

Per aderire all'iniziativa e per accedere al *voucher*, le due categorie di soggetti interessati presentano una istanza attraverso piattaforma web, seguendo un modulo che ricalca il format allegato all'Avviso pubblico.

Il Voucher è destinato ai giovani calabresi residenti nella Regione che hanno raggiunto la maggiore età e fino ad un massimo di 35 anni (il requisito s'intende rispettato fino al compimento dei 35 anni di età).

Il Voucher assegnato potrà essere utilizzato per spese sostenute presso le seguenti tipologie di gestori di attività:

a) ristoranti, pizzerie, rosticcerie e altri servizi di preparazione pasti;
b) trasporto nel territorio regionale da/per gli attrattori turistici ovvero ludico ricreativi di cui al punto c;
c) servizi per attività turistiche, culturali, ludico-ricreative e sportive che si svolgono sul territorio regionale.

Il Voucher si assegna con una procedura a sportello, in ordine di arrivo ed ha validità fino al **31.10.2021**. Non è cedibile. Può essere usato in un'unica soluzione oppure attraverso più transazioni (di importo minimo stabilito dall'Avviso).

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

L'elenco degli esercenti aderenti all'iniziativa viene aggiornato periodicamente, valutando le istanze in ordine di arrivo e raggruppate in più elenchi ai fini dell'approvazione, per tutta la durata dell'operazione;
Le istanze dei destinatari del voucher vengono valutate in ordine di arrivo e raggruppate in più elenchi ai fini dell'approvazione, che avviene con successivi provvedimenti fino ad esaurimento delle risorse disponibili, all'interno del periodo di eleggibilità della spesa e fino a scadenza dell'operazione.
L'avviso stabilisce le regole di spesa (importo minimo della spesa, importo massimo, scadenza, ecc.) e le modalità di conservazione delle evidenze contabili.

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Voucher per spese di ristorazione, trasporto e servizi turistici	Il Voucher può essere utilizzato per le seguenti tipologie di spesa: a) spese di ristorazione e food (esclusivamente con servizio al tavolo, escluso somministrazione al banco) b) spese trasporto nel territorio regionale da/per gli attrattori turistici ovvero ludico ricreativi di cui al punto *c* c) spese di servizi per attività turistiche, culturali, ludico-ricreative e sportive che si svolgono sul territorio regionale, ad esempio: rafting, canyoning, spelologia, attività di arrampicata, in kayak, byking, canottaggio, trakking, acquatrakking, visite in battelli, tour in treni storici, attività nei parchi avventura e/o acquatici e/o tematici, turismo subacqueo, noleggio di natanti, attività acquatiche (ad esempio: flyboard, parasail, gommone volante, kite e wind surf, surf, sup, snorkeling, sailing), musei e luoghi d'arte, attività di volo – parapendio, mongolfiera, deltaplano - escursioni naturalistiche, culturali, in barca, visite guidate, orienteering, softair, teleferiche acrobatiche, tour enogastronomici, ecc.

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

(ammontare delle risorse, fonte di provenienza e indicatori)

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)
		Realizzazioni

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)
Voucher per spese di ristorazione, trasporto e servizi turistici	**€ 10.000.000,00** PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC)	Importo totale dei Voucher attivati: € 10.000.000,00
		Nr. di destinatari del voucher: 20.000

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione (definizione operativa)
Voucher per spese di ristorazione, trasporto e servizi turistici	Numero di giovani (18-35 anni) destinatari del voucher	Il singolo *voucher* viene riconosciuto al destinatario finale, utilizzatore del buono; il corrispondente importo viene erogato a favore degli esercizi presso i quali i *voucher* vengono accettati ed utilizzati. La quantificazione avviene in base al numero di *voucher* assegnati.
	Spesa generata nel circuito dei servizi turistici collaterali (Importo dei Voucher attivati)	Il singolo *voucher* viene riconosciuto al destinatario finale, utilizzatore del buono; il corrispondente importo "consumato" viene erogato a favore degli esercizi presso i quali i *voucher* vengono accettati ed utilizzati. La quantificazione si basa sull'ammontare degli importi rimborsati agli esercizi aderenti.

CRONOPROGRAMMA

2020		2021						2022
III	IV	I	II	III	IV	V	VI	I
	25%	25%	25%	25%				

DIPARTIMENTO RESPONSABILE

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali

Piano di Azione Coesione (PAC) Calabria

SCHEDA[1] n.6 – "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO"

Risultati attesi:

- Mantenimento dei lavoratori nel sistema produttivo, attraverso un sostegno al reddito dei lavoratori e sostenendo l'impegno delle imprese ad avviare piani di rilancio occupazionale con processi innovativi e competitivi.
- Reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso azioni di accompagnamento al lavoro.
- Aggiornamento e/o riqualificazione e rinforzo delle competenze per i lavoratori sospesi o a rischio di espulsione con possibilità di rientro in azienda.
- Riqualificazioni e/o riconversione orientate alla ricollocazione occupazionale per i lavoratori espulsi senza possibilità di rientro in azienda.
- Riqualificazione di sistemi dei Servizi per l'impiego e di piani locali per il lavoro per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro.
- Potenziamento delle azioni per l'emersione del lavoro irregolare e sommerso.
- Azioni di formazione professionale per il miglioramento delle competenze per l'accesso al mercato del lavoro.
- Percorsi personalizzati per il lavoro dedicati alle persone a rischio di povertà.
- Rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'innalzamento della qualità dei servizi offerti e dell'*accountability.*

Indicatori di risultato:

- Numero di nuovi occupati a seguito delle misure di politica attiva del lavoro sul Numero di lavoratori (sospesi o espulsi) presi in carico da percorsi di politiche attive del lavoro.
- Mantenimento di posti di lavoro e delle imprese che possono superare temporanee difficoltà di mercato e/o offerta di effettive opportunità di ricollocazione lavorativa.
- Numero di persone immesse/reinserite nel sistema del mercato del lavoro.
- Numero di servizi per il lavoro attivati o riqualificati.
- Realizzazione di un metodo di *accountability* e rendicontazione del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa.

Azione:

- Azioni innovative e sperimentali di politiche attive del lavoro, che integrano sostegno al reddito e misure di politica attiva, per l'occupazione e l'occupabilità di lavoratori in

[1] Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige* (punto 2 del documento).

esubero congiunturale o strutturale, o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, quali.

- Interventi volti a prevenire il diffondere di forme di lavoro sommerso e irregolare, promuove un sistema premiante e incentivante per le imprese che assumono personale disoccupato o stabilizzano lavoratori a rischio.
- Interventi per il miglioramento dei servizi per il lavoro e la riqualificazione dei Centri per l'impiego.
- Piani Provinciali e Piani Locali per il lavoro.
- Azioni di reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso misure di accompagnamento al lavoro.
- Attività volte all'aumento della capacità amministrativa volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti e dell'*accountability* attraverso l'affiancamento al personale del Dipartimento Lavoro ed altri Dipartimenti coinvolti.

OBIETTIVI

Le azioni mirano ai seguenti obiettivi:

- Assicurare ai percettori in deroga coinvolti nei processi di crisi un sostegno al reddito.
- Ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili mediante una razionale combinazione con i fondi comunitari, nazionali e regionali mirando a tenere legato il lavoratore all'impresa o di accompagnarlo verso un nuovo impiego.
- Sostenere i processi di riqualificazione e le politiche di reimpiego dei lavoratori che perdono l'occupazione delle persone mai entrate nel mercato del lavoro.
- Consentire la politica attiva ai lavoratori attraverso la presa in carico dei CPI e delle Agenzie autorizzate e accreditate territorialmente competenti Promuovere i servizi normati per Garanzia Giovani in favore delle persone over 29 anni.
- Realizzazione di un metodo di *accountability* e rendicontazione del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa.
- Superamento del precariato storico attraverso il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa attraverso misure di accompagnamento al lavoro

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro	Gli interventi sono rivolti alle persone, ai sistemi ed all'accompagnamento: • Orientamento, consulenza ed informazioni. • Work-experiences (tirocini, borse lavoro, lavori di pubblica utilità, stage). • Formazione professionale, permanente, continua e l'inserimento ed il reinserimento occupazionale. • Percorsi integrati per il reinserimento lavorativo e la creazione di impresa. • Incentivi minimi alle persone per la formazione, il lavoro autonomo e la mobilità geografica. • Incentivi alle imprese per l'occupazione, l'innovazione tecnologica ed organizzativa. • Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo della riqualificazione del sistema dei servi per l'impiego. • Piani locali per il lavoro. • Accompagnamento e supporto alle politiche attive del lavoro. • Realizzazione di un metodo di *accountability* e rendicontazione del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa. Queste attività potranno beneficiare di un accompagnamento, per il raggiungimento degli obiettivi, garantiti da Enti "in-house" della Regione Calabria.

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento) realizzazione
Avvisi pubblici/Accordi negoziati per la riqualificazione di lavoratori, percettori di ammortizzatori o per persone in cerca di occupazione	13,8	Numero di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali destinatari di politiche attive: 7.200
Rafforzamento dei centri per l'impiego e le agenzie autorizzate	3,5	Numero CPI: 15 Agenzie beneficiarie: 1
Piani locali per il lavoro	9	Numero Piani attuati: 10
Azioni per l'emersione di lavoro sommerso e irregolare	4,5	Destinatari: 200
Dote occupazionale per giovani laureati	2,5	Numero di giovani laureati inseriti nel mercato di lavoro: 200

Accompagnamento e supporto alle politiche attive del lavoro attraverso la realizzazione di un metodo di *accountability* e rendicontazione del miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa.	5	n. lavoratori reinseriti ed impiegati nella realizzazione di un metodo di *accountability*

CRONOPROGRAMMA

Importi	**2015**			2017	2018	2019	2020		2021	Tot.
	VI	II	IV	VI	VI	VI	VI	V	VI	VI	
Impegni	4,8			23,16	**3**	2,34		**5**			**37,8 M€**
Pagamenti		1	1	3	11	9	6	2,3	2	3	**37,8 M€**

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

PIANO DI AZIONE COESIONE

Regione Calabria

SCHEDA[1] n. 13 - Interventi stradali ed aeroportuali

Risultati attesi: Sviluppo dell'accessibilità esterna alla Calabria mediante il potenziamento delle principali strutture portuali, aeroportuali e logistiche regionali e il loro efficiente collegamento alle reti primarie.

Promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane della Regione e razionalizzazione della logistica urbana.

Miglioramento dei servizi di trasporto all'interno della Regione, secondo modalità sostenibili, attraverso il potenziamento della qualità delle infrastrutture.

Indicatori di risultato:

- Riduzione % n. incidenti stradali lungo le tratte infrastrutturali oggetto di intervento;
- Incremento della qualità della sicurezza aeroportuale e della navigazione aerea.

Azioni:

- Riqualificazione e completamento di assi di penetrazione viari verso le aree interne e periferiche;
- Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e dei servizi di 'land side" e "air side" per il traffico passeggeri.

OBIETTIVI

Sviluppare l'accessibilità esterna e interna delia Calabria, promuovere una mobilità regionale e urbana sostenibile, compreso il miglioramento dell'accessibilità alle aree interne e periferiche.

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

[1] Lo schema è stato elaborato tenendo conto dell'Allegato 1 all'Aggiornamento I del PAC del 03/02/2012 come da indicazioni fornite nella nota del MISE – DPS prot. 10206 del 24/07/2012 avente ad oggetto *Piano di Azione Coesione – Trasmissione del documento "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi – errata corrige* (punto 2 del documento).

Le azioni sopra riportate sono attuate secondo le seguenti categorie di intervento:

- miglioramento delle reti viarie interne, parziali rettifiche di tracciato e manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali, prioritariamente mirate alla loro messa in sicurezza;
- riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture dell'aerostazione di Crotone e dei servizi di "land side" e "airside" per il traffico passeggeri;
- miglioramento dei percorsi e dei collegamenti interni prossimi ai siti di rilevanza turistica;
- Miglioramento e potenziamento accessibilità a siti di interesse scientifici e naturalistici già realizzati/finanziati;

adeguamento delle reti infrastrutturali per migliorare l'accessibilità e l'intermodalità.

<table>
<tr><td>Interventi</td><td colspan="3">Lista dei principali interventi finanziabili</td></tr>
<tr><td>Salvaguardia completamento interventi FESR</td><td colspan="3">-Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture stradali per il collegamento delle aree interne e in area urbana

-Miglioramento della sicurezza dell'aerostazione passeggeri di Crotone

<table>
<tr><th>linea di Intervento</th><th>Cod. SIURP</th><th>INTERVENTO</th><th>FABBISOGNO SALVAGUARDIA</th></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>90985</td><td>Castrolibero - Rende - UNICAL</td><td>109.461,78</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>90996</td><td>Commenda - Saporito - Rende</td><td>1.034.626,48</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>90997</td><td>Svincolo A3 - Serra Spiga - Castrolibero</td><td>597.887,21</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>96847</td><td>SP Ramundo - Trepidò (APQ)</td><td>62.991,54</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>200278</td><td>Sottopasso W (APQ)</td><td>1.451371,89</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>200279</td><td>Rende - Montalto (APQ)</td><td>3.488.817,00</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>90000</td><td>SS 106 - SS 109 (Cutro - c.da Lenza)</td><td>1.047383,28</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>86996</td><td>Mirto Crosta -Longobucco -4° lotto</td><td>57.709,92</td></tr>
<tr><td>6.1.2.2</td><td>201574</td><td>Aeroporto di KR - safety and security</td><td>233.997,79</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Nuovi interventi</td><td>Linea di Intervento</td><td>Titolo</td><td>Importo (€)</td></tr>
<tr><td>6.1.4.6</td><td>Strade e/o percorsi di collegamento interno a siti di interesse turistico e/o naturalistico con particolare riguardo agli interventi finalizzati alla completa/migliore fruizione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico già realizzate/finanziate</td><td>382.396,09</td></tr>
</table>

ALLEGATO 1

PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) 2007/2013 Piano Finanziario		PIANO FINANZIARIO	VARIAZIONE	PIANO FINANZIARIO
Linea	**Descrizione**	Importo		
I.1	Misure innovative e sperimentali di Tutela dell'Occupazione e Politiche attive del lavoro collegate ad Ammortizzatori sociali in deroga	213.798.735,79		213.798.735,79
I.2	Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità	8.630.000,00		8.630.000,00
I.3.1	Nuova ricettività	9.242.451,94		9.242.451,94
I.3.2	Miglioramento strutture ricettive esistenti	23.285.823,67		23.285.823,67
I.3.3	Stabilimenti balneari	3.386.453,21		3.386.453,21
I.3.4	Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese	8.148.000,00		8.148.000,00
I.4	Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti e il riequilibrio finanziario	3.500.000,00		3.500.000,00
I.5	Aiuti alle persone con elevato disagio sociale	5.000.000,00		5.000.000,00
Totale Misure anticicliche		**274.991.464,61**		**274.991.464,61**
II.1.2	Programma Calabria e In WORK	3.951.922,60		3.951.922,60
II.1.3	Progetto formula ATA/SAE italy	200.000,00		200.000,00
II.1.4	Iniziative di alta formazione	4.396.456,63		4.396.456,63
II.1.5	Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	25.054.242,15		25.054.242,15
II.1.7	Realizzazione di azioni di Work experience per soggetti con gravi disabilità	444.375,00		444.375,00
II.1.8	Progetto di assistenza tecnica "officine sugli aiuti di stato nel FSE"	239.230,00		239.230,00
II.1.10	Progetto scuola di alta formazione per il notariato	110.000,00		110.000,00
II.2.1	PISU Aree Urbane	67.188.000,00		67.188.000,00
II.2.2	Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione	163.295,82		163.295,82
II.2.3	Laboratorio regionale di competenze per l'accompagnamento alle politiche di sviluppo urbano	2.000.000,00		2.000.000,00
II.3	Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie	3.554.225,79		3.554.225,79
II.4	Progetto Case della Salute	49.315.529,20		49.315.529,20
II.5.1	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.2.	7.058.155,63		7.058.155,63
II.5.2	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.4	4.495.752,38		4.495.752,38
II.5.3	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.5	14.082.109,12		14.082.109,12
II.5.4	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.7	8.526.233,58		8.526.233,58
II.8	Avviso Pubblico per la realizzazione dei Contratti locali di Sicurezza	23.410.613,12		23.410.613,12
II.9	Intervento Nuova Aerostazione di Lamezia Terme	2.715.000,00		2.715.000,00
II.10	Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED	9.828.169,33		9.828.169,33
II.11	Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 466/2012	18.715.894,91		18.715.894,91
II.12	Interventi di Bonifica dei siti inquinati	6.343.612,13		6.343.612,13
II.13	Interventi stradali ed aeroportuali	8.466.642,99		8.466.642,99
II.14	Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi	7.072.907,05		7.072.907,05
II.15	Progetto Calabriainnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell'innovazione	1.521.500,00		1.521.500,00
II.17	Occupazione di giovani donne e di giovani laureati	3.093.096,07		3.093.096,07
II.18	Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE	4.103.450,00		4.103.450,00
II.19	Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007/2013	115.426.111,06		115.426.111,06
Totale Misure Salvaguardia		**391.476.524,56**	-	**391.476.524,56**
III.2	Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP)	132.678,16		132.678,16
III.3	Expo verso i territori – Partecipazione Regione Calabria ad Expo	150.000,00		150.000,00
III.5	Programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani nei Comuni costieri della Regione Calabria	7.984.514,44		7.984.514,44
III.6	Misure di politiche attive del lavoro	33.378.756,58	4.500.000,00	37.878.756,58
III.7	Interventi per la promozione e la produzione culturale	16.000.000,00		16.000.000,00
III.8	Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l'attrazione di flussi turistici	1.300.000,00		1.300.000,00
III.9	Interventi di miglioramento safety e security aeroportale I e II Fase	0,00		0,00
III.10	Supporto ed assistenza per la pianificazione settoriale - Settore Trasporti	1.026.000,00		1.026.000,00
III.11	Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi - Settore Protezione Civile	570.000,00		570.000,00
III.12	Azioni di supporto Sportello SPRINT - Settore Internazionalizzazione	81.000,00		81.000,00
III.13	Azioni per la rimodulazione e disseminazione relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati	400.000,00		400.000,00
III.14	Voucher "InCalabria"	12.500.000,00	-2.500.000,00	10.000.000,00
III.15	Voucher "Stain Calabria"	15.000.000,00	-2.000.000,00	13.000.000,00
III.16	*"Accogli Calabria"*	20.000.000,00		20.000.000,00
III.17	*"Ospitalità in Calabria"*	8.750.000,00		8.750.000,00
III.18	*"Benessere Calabria"*	800.000,00		800.000,00
III.19	*"Incoming Calabria*	1.500.000,00		1.500.000,00
Nuove Operazioni		**119.572.949,18**	-	**119.572.949,18**
TOTALE PAC		**786.040.938,35**		**786.040.938,35**

R E G I O N E C A L A B R I A
G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 243 della seduta del 03/09/2020.

Oggetto: Piano di Azione e Coesione *(PAC)*2007/2013 –Rettifica Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n.225 del 7/8/2020.

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: Santelli

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*)_____

Dirigente/i Generale/i Maurizio Nicolai – Roberto Cosentino

Dirigente di Settore: Marco Merante

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente		X
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 280478 del 03/09/2020

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 234 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013 e la successiva D.G.R. di rettifica del 05/08/2013, n. 295;
- la Delibera di Giunta regionale n. 121 del 08/04/2014 con la quale il Programma è stato nuovamente denominato in Piano di Azione Coesione della Calabria (*nel seguito PAC 2007/2013*);
- la Delibera di Giunta regionale n. 42 del 02/03/2015, come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 03/12/2015, con la quale è stato costituito il Fondo Unico *PAC* a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18/11/2014;
- la Delibera di Giunta regionale n. 503 del 01/12/2015 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del *PAC 2007/2013* e sono state approvate le schede descrittive degli interventi a seguito della rimodulazione finanziaria;
- la Delibera di Giunta regionale n. 40 del 24/02/2016 con la quale:
  - è stato ulteriormente rimodulato il piano finanziario del *PAC 2007/2013* ed è stata data applicazione all'art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  - sono state approvate nuove schede descrittive a seguito della rimodulazione finanziaria;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 467 del 29/10/2018 *"Piano di azione coesione 2007/2013 – Rimodulazione piano finanziario"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 471 del 02/10/2019 *"Piano di azione coesione 2007/2013. Rettifica DGR 467/2018. Approvazione del piano finanziario e presa d'atto del differimento del termine di conclusione degli interventi del Programma"*;
- le disposizioni normative e regolamentari tese al contrasto della crisi socio - economica discendente dalla emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) di cui alla Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n.194 del 20/07/2020 *Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di spesa (art. 3, comma 4, Dlgs n.118/2011) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nell'accertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.LGS 23 giugno 2011, N. 118 e entrate per conto terzi e partite di giro);*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 28/07/2020 "*Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione del Piano Finanziario, del differimento del termine per la conclusione degli interventi e delle schede nuove operazioni";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 07/08/2020 *recante "Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013 – Approvazione Piano Finanziario. Approvazione schede intervento"*

CONSIDERATO CHE

- con la richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 07/08/2020 è stato, tra l'altro, approvato il nuovo Piano Finanziario del *PAC 2007/2013*, riportato in *Allegato 1* alla medesima Delibera;
- per mero refuso in fase di stampa, alcune voci corrispondenti alla descrizione delle Misure del Piano Finanziario di cui sopra appaiono con dicitura troncata o comunque non completa;

RITENUTO

- di dovere dare atto dell'esatto contenuto del Piano Finanziario in *Allegato 1* alla Delibera di Giunta Regionale n. 225/2020, rettificando il medesimo Allegato nella forma di cui alla presente Delibera in cui le voci corrispondenti alla descrizione delle Misure sono ripristinate in dicitura completa;
- salvo quanto riportato al punto precedente, di mantenere fermo quanto già deliberato nel corpo della richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 07/08/2020

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti proponenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2001 n. 47, i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta variazione del Piano finanziario già approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 225/2020, la cui copertura finanziaria è ivi puntualmente dettagliata

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale

DELIBERA

- per le motivazioni di cui in premessa, di rettificare l'*Allegato 1* alla Delibera di Giunta Regionale n. 225/2020, secondo quanto riportato in allegato alla presente Delibera per farne parte integrante;
- salvo quanto riportato al punto precedente, di mantenere fermo quanto già deliberato nel corpo della richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 07/08/2020;
- di trasmettere la presente delibera al Consiglio regionale ai sensi dell'art.15, comma 2,della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30;
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO **IL PRESIDENTE**

Montilla **Santelli**

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
Burc n. 88 del 14 Settembre 2020
PARTE II

allegato alla deliberazione
n° 243 del - 3 SET 2020

ALLEGATO 1

PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) 2007/2013 Piano Finanziario		PIANO FINANZIARIO	VARIAZIONE	PIANO FINANZIARIO RIMODULATO
Linea	Descrizione	Importo		
I.1	Misure innovative e sperimentali di Tutela dell'Occupazione e Politiche attive del lavoro collegate ad Ammortizzatori sociali in deroga	213.798.735,79		213.798.735,79
I.2	Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità	8.630.000,00		8.630.000,00
I.3.1	Nuova ricettività	9.242.451,94		9.242.451,94
I.3.2	Miglioramento strutture ricettive esistenti	23.285.823,67		23.285.823,67
I.3.3	Stabilimenti balneari	3.386.453,21		3.386.453,21
I.3.4	Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese	8.148.000,00		8.148.000,00
I.4	Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti e il riequilibrio finanziario	3.500.000,00		3.500.000,00
I.5	Aiuti alle persone con elevato disagio sociale	5.000.000,00		5.000.000,00
	Totale Misure anticicliche	**274.991.464,61**		**274.991.464,61**
II.1.2	Programma Calabria e In WORK	3.951.922,60		3.951.922,60
II.1.3	Progetto formula ATA/SAE italy	200.000,00		200.000,00
II.1.4	Iniziative di alta formazione	4.396.456,63		4.396.456,63
II.1.5	Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	25.054.242,15		25.054.242,15
II.1.7	Realizzazione di azioni di Work experience per soggetti con gravi disabilità	444.375,00		444.375,00
II.1.8	Progetto di assistenza tecnica "officine sugli aiuti di stato nel FSE"	239.230,00		239.230,00
II.1.10	Progetto scuola di alta formazione per il notariato	110.000,00		110.000,00
II.2.1	PISU Aree Urbane	67.188.000,00		67.188.000,00
II.2.2	Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di Innovazione	163.295,82		163.295,82
II.2.3	Laboratorio regionale di competenze per l'accompagnamento alle politiche di sviluppo urbano	2.000.000,00		2.000.000,00
II.3	Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie	3.554.225,79		3.554.225,79
II.4	Progetto Case della Salute	49.315.529,20		49.315.529,20
II.5.1	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.2.	7.775.648,46	- 717.492,83	7.058.155,63
II.5.2	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.4	4.911.264,54	- 415.512,16	4.495.752,38
II.5.3	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.5	15.236.279,86	- 1.154.170,74	14.082.109,12
II.5.4	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea 8.2.1.7	9.654.952,76	- 1.128.719,18	8.526.233,58
II.8	Avviso Pubblico per la realizzazione dei Contratti locali di Sicurezza	23.410.613,12		23.410.613,12
II.9	Intervento Nuova Aerostazione di Lamezia Terme	2.715.000,00		2.715.000,00
II.10	Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED	9.828.169,33		9.828.169,33
II.11	Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 466/2012	19.000.000,00	- 284.105,09	18.715.894,91
II.12	Interventi di Bonifica dei siti inquinati	2.643.612,13	3.700.000,00	6.343.612,13
II.13	Interventi stradali ed aeroportuali	8.466.642,99		8.466.642,99
II.14	Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi	7.072.907,05		7.072.907,05
II.15	Progetto Calabriainnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell'innovazione	1.521.500,00		1.521.500,00
II.17	Occupazione di giovani donne e di giovani laureati	3.093.096,07		3.093.096,07
II.18	Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE	4.103.450,00		4.103.450,00
II.19	Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007/2013	115.426.111,06		115.426.111,06
	Totale Misure Salvaguardia	**391.476.524,56**	-	**391.476.524,56**
III.2	Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP)	132.678,16		132.678,16
III.3	Expo verso i territori – Partecipazione Regione Calabria ad Expo	150.000,00		150.000,00
III.5	Programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani nei Comuni costieri della Regione Calabria	7.984.514,44		7.984.514,44
III.6	Misure di politiche attive del lavoro	33.455.756,58	- 77.000,00	33.378.756,58
III.7	Interventi per la promozione e la produzione culturale	16.000.000,00		16.000.000,00
III.8	Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l'attrazione di flussi turistici	1.300.000,00		1.300.000,00
III.9	Interventi di miglioramento safety e security aeroportale I e II Fase	0,00		0,00
III.10	Supporto ed assistenza per la pianificazione settoriale - Settore Trasporti	1.026.000,00		1.026.000,00
III.11	Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi - Settore Protezione Civile	493.000,00	77.000,00	570.000,00
III.12	Azioni di supporto Sportello SPRINT - Settore Internazionalizzazione	81.000,00		81.000,00
III.13	Azioni per la rimodulazione e disseminazione relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati	400.000,00		400.000,00
III.14	Voucher "InCalabria"	12.500.000,00		12.500.000,00
III.15	Voucher "Stain Calabria"	15.000.000,00		15.000.000,00
III.16	*"Accogli Calabria"*	20.000.000,00		20.000.000,00
III.17	*"Ospitalità in Calabria"*	8.750.000,00		8.750.000,00
III.18	*"Benessere Calabria"*	800.000,00		800.000,00
III.19	*"Incoming Calabria*	1.500.000,00		1.500.000,00
	Nuove Operazioni	**119.572.949,18**	-	**119.572.949,18**
	TOTALE PAC	**786.040.938,35**		**786.040.938,35**

fonte: http://burc.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze
Il Dirigente Generale

PROT- 280478/SIAR
DEL 03/09/2020

Al Dipartimento
Programmazione Unitaria
-SEDE -

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 280308 del 03/09/2020.

In riscontro alla nota indicata in oggetto, si restituisce la proposta di deliberazione, unitamente all'originale della camicia, completa del visto di compatibilità finanziaria.

Dott. Filippo De Cello

R E G I O N E C A L A B R I A
G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 225 della seduta del 07 Ago. 2020.

Oggetto: Piano di Azione e Coesione *(PAC)*2007/2013 –Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario. Approvazione schede intervento.

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: Jole Santelli

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*)**_____**

Dirigente/i Generale/i Dott. Maurizio Nicolai – Dott. Roberto Cosentino

Dirigente di Settore: Ing. Marco Merante

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	x	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	x	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	x	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	x	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	x	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	x	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. __4__ pagine compreso il frontespizio e di n. ___3__ allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to: Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Delibera di Giunta Regionale n.234 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013 e la successiva D.G.R. di rettifica del 05/08/2013, n. 295;
- la Delibera di Giunta regionale n.121 del 08/04/2014 con la quale il Programma è stato nuovamente denominato in Piano di Azione Coesione della Calabria (*nel seguito PAC 2007/2013*);
- la Delibera di Giunta regionale n.42 del 02/03/2015, come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 03/12/2015, con la quale è stato costituito il Fondo Unico *PAC* a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18/11/2014;
- la Delibera di Giunta regionale n. 503 del 01/12/2015 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del *PAC 2007/2013* e sono state approvate le schede descrittive degli interventi a seguito della rimodulazione finanziaria;
- la Deliberadi Giunta regionale n. 40 del 24/02/2016 con la quale:
  - è stato ulteriormente rimodulato il piano finanziario del *PAC 2007/2013* ed è stata data applicazione all'art. 1, commi 122 e 123 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  - sono state approvate nuove schede descrittive a seguito della rimodulazione finanziaria;
- la Delibera di Giunta Regionale n.467 del 29/10/2018*"Piano di azione coesione 2007/2013 – Rimodulazione piano finanziario"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 471 del 02/10/2019 *"Piano di azione coesione 2007/2013. Rettifica DGR 467/2018. Approvazione del piano finanziario e presa d'atto del differimento del termine di conclusione degli interventi del Programma"*;
- le disposizioni normative e regolamentari tese al contrasto della crisi socio - economica discendente dalla emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) di cui alla Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n.194 del 20/07/2020 *Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di spesa (art. 3, comma 4,Dlgs n.118/2011) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nell'accertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.LGS 23 giugno 2011, N. 118 e entrate per conto terzi e partite di giro);*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 28/07/2020 "*Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013. Approvazione del Piano Finanziario, del differimento del termine per la conclusione degli interventi e delle schede nuove operazioni"*

CONSIDERATO CHE

- con nota n. 235188del 17/07/2020, il Dipartimento Ambiente e Territorio ha trasmesso la scheda Pilastro II azione 12 *"Interventi di Bonifica dei siti inquinati"*con l'inserimento di ulteriori interventi coerenti con l'obiettivo del programma comportando un incremento della dotazione finanziaria pari a *Euro 3.700.000,00* (da *Euro 2.643.612,13* a *Euro 6.343.612,13)*;
- con nota n. 222468 del 23/7/2020, il Dipartimento Protezione Civile ha trasmesso la scheda Pilastro III azione 11 *"Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione deirischi"*con un incremento della dotazione finanziaria pari a *Euro 77.000,00(da Euro 493.000,00 a Euro 570.000,00);*

- le richieste modifiche sono compatibili con il termine per la conclusione degli interventi previsti dal *PAC 2007/2013* di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 28/07/2020;
- al fine di potere dare corso alle modifiche richieste è necessario provvedere alla rimodulazione del Piano Finanziario con ridistribuzione di importi nell'ambito del *Pilastro II "Salvaguardia"*e *Pilastro III "Nuove Operazioni",*mantenuta immutata la dotazione di importo complessiva di ciascun Asse di programmazione del *PAC 2007/2013*;

RITENUTO

- meritevole di approvazione quanto proposto dai Dipartimenti Ambiente e Territorio e Protezione Civile e conseguentemente:
    - di approvare il Piano finanziario *PAC 2007/2013* come da *Allegato 1* che costituisce parte integrante della presente Delibera;
    - di dare atto che le modifiche di Piano finanziario approvate con la presente Delibera comportano, rispetto al Piano finanziario già approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 28/07/2020, la ridistribuzione di importi nell'ambito del *Pilastro II "Salvaguardia"*e *Pilastro III "Nuove Operazioni*",mantenuta immutata la dotazione di importo complessiva di ciascun Asse di programmazione del *PAC 2007/2013*;
    - di approvare le schede
        - scheda *Pilastro II azione 12 "Interventi di Bonifica dei siti inquinati"(cfr. Allegato 2);*
        - scheda *Pilastro III azione 11"Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi"(cfr. Allegato 3);*

VISTI

- la D.G.R. del 28/07/2020, n. 215 e il successivo D.P.G.R. del 30/07/2020 n. 104 con i quali è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria al Dott. Maurizio Nicolai

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti proponenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2001 n. 47, i Dirigenti generali ed i Dirigenti di Settore dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento trova copertura a valere sulle risorse rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi presenti sui seguenti capitoli del bilancio regionale e per i rispettivi importi:
    - *U3206010501*, per l'importo pari a *Euro 3.700.000,00*;
    - *U4302060307*, per l'importo pari a *Euro 77.000,00*

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale

DELIBERA

- di approvare quanto proposto dai Dipartimenti Ambiente e Territorio e Protezione Civile con comunicazioni di cui in premessa e conseguentemente:
    - di approvare il Piano finanziario *PAC 2007/2013* come da *Allegato 1* che costituisce parte integrante della presente Delibera;
    - di dare atto che le modifiche di Piano finanziario approvate con la presente Delibera comportano, rispetto al Piano finanziario già approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 28/07/2020, la ridistribuzione di importi nell'ambito del *Pilastro II "Salvaguardia"* e *Pilastro III "Nuove Operazioni*", mantenendo immutata la dotazione di importo complessiva di ciascun Asse di programmazione del *PAC 2007/2013*;
    - di approvare le schede
        - la scheda Pilastro II azione 12 *"Interventi di Bonifica dei siti inquinati"(cfr. Allegato 2)*;
        - scheda Pilastro III azione 11 *"Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi" (cfr. Allegato 3)*
- di demandare al Dipartimento Programmazione Unitaria la trasmissione di informativa al Gruppo di Azione e Coesione del PAC rispetto alle modifiche di cui alla presente Delibera;
- di demandare ai Dipartimenti Ambiente e Territorio e Protezione Civile, titolari dell'attuazione delle operazioni necessarie alla esecuzione della presente Delibera,la trasmissione al Dipartimento Economia e Finanze di tutte le informazioni relative alla definizione del piano dei conti finanziario e alla destinazione della spesa;
- di demandare al Dipartimento Economia e Finanze, alla ricezione di quanto al punto precedente, l'adozione degli atti di variazione di bilancio necessari per l'esecuzione della presente Delibera;
- di rinviare a successivi atti di programmazione la destinazione delle ulteriori economie accertate sul programma;
- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell'art.15, comma 2, della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30;
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Maurizio Borgo

IL PRESIDENTE
F.to: Jole Santelli

ALLEGATO 1

PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) 2007/2013 Piano Finanziario		PIANO FINANZIARIO	VARIAZIONE	PIANO FINANZIARIO RIMODULATO
Linea	Descrizione	Importo		
I.1	Misure innovative e sperimentali di Tutela dell'Occupazione e Politiche attive del lavoro	213.798.735,79		213.798.735,79
I.2	Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità	8.630.000,00		8.630.000,00
I.3.1	Nuova ricettività	9.242.451,94		9.242.451,94
I.3.2	Miglioramento strutture ricettive esistenti	23.285.823,67		23.285.823,67
I.3.3	Stabilimenti balneari	3.386.453,21		3.386.453,21
I.3.4	Interventi per la promozione e la competitività del sistema aeroportuale calabrese	8.148.000,00		8.148.000,00
I.4	Sistema di incentivazione alle imprese regionali per sostenere gli investimenti e il riequilibrio	3.500.000,00		3.500.000,00
I.5	Aiuti alle persone con elevato disagio sociale	5.000.000,00		5.000.000,00
Totale Misure anticicliche		**274.991.464,61**		**274.991.464,61**
II.1.2	Programma Calabria e In WORK	3.951.922,60		3.951.922,60
II.1.3	Progetto formula ATA/SAE italy	200.000,00		200.000,00
II.1.4	Iniziative di alta formazione	4.396.456,63		4.396.456,63
II.1.5	Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	25.054.242,15		25.054.242,15
II.1.7	Realizzazione di azioni di Work experience per soggetti con gravi disabilità	444.375,00		444.375,00
II.1.8	Progetto di assistenza tecnica "officine sugli aiuti di stato nel FSE"	239.230,00		239.230,00
II.1.10	Progetto scuola di alta formazione per il notariato	110.000,00		110.000,00
II.2.1	PISU Aree Urbane	67.188.000,00		67.188.000,00
II.2.2	Realizzazione immobili attrezzati destinati a sede operativa di ricerca CNR nei Poli di	163.295,82		163.295,82
II.2.3	Laboratorio regionale di competenze per l'accompagnamento alle politiche di sviluppo urbano	2.000.000,00		2.000.000,00
II.3	Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i	3.554.225,79		3.554.225,79
II.4	Progetto Case della Salute	49.315.529,20		49.315.529,20
II.5.1	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea	7.775.648,46	- 717.492,83	7.058.155,63
II.5.2	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea	4.911.264,54	- 415.512,16	4.495.752,38
II.5.3	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea	15.236.279,86	- 1.154.170,74	14.082.109,12
II.5.4	Scorrimento graduatoria Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 423/2014 – Linea	9.654.952,76	- 1.128.719,18	8.526.233,58
II.8	Avviso Pubblico per la realizzazione dei Contratti locali di Sicurezza	23.410.613,12		23.410.613,12
II.9	Intervento Nuova Aerostazione di Lamezia Terme	2.715.000,00		2.715.000,00
II.10	Interventi di efficientamento energetico UNICAL e UNIMED	9.828.169,33		9.828.169,33
II.11	Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) - DGR 466/2012	19.000.000,00	- 284.105,09	18.715.894,91
II.12	Interventi di Bonifica dei siti inquinati	2.643.612,13	3.700.000,00	6.343.612,13
II.13	Interventi stradali ed aeroportuali	8.466.642,99		8.466.642,99
II.14	Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi	7.072.907,05		7.072.907,05
II.15	Progetto Calabriainnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell'innovazione	1.521.500,00		1.521.500,00
II.17	Occupazione di giovani donne e di giovani laureati	3.093.096,07		3.093.096,07
II.18	Interventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE	4.103.450,00		4.103.450,00
II.19	Completamento interventi del POR Calabria FSE 2007/2013	115.426.111,06		115.426.111,06
Totale Misure Salvaguardia		**391.476.524,56**	-	**391.476.524,56**
III.2	Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP)	132.678,16		132.678,16
III.3	Expo verso i territori – Partecipazione Regione Calabria ad Expo	150.000,00		150.000,00
III.5	Programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione delle	7.984.514,44		7.984.514,44
III.6	Misure di politiche attive del lavoro	33.455.756,58	- 77.000,00	33.378.756,58
III.7	Interventi per la promozione e la produzione culturale	16.000.000,00		16.000.000,00
III.8	Osservatorio sul Turismo a supporto delle azioni di promozione per l'attrazione di flussi turistici	1.300.000,00		1.300.000,00
III.9	Interventi di miglioramento safety e security aeroportale I e II Fase	0,00		0,00
III.10	Supporto ed assistenza per la pianificazione settoriale - Settore Trasporti	1.026.000,00		1.026.000,00
III.11	Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei	493.000,00	77.000,00	570.000,00
III.12	Azioni di supporto Sportello SPRINT - Settore Internazionalizzazione	81.000,00		81.000,00
III.13	Azioni per la rimodulazione e disseminazione relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e	400.000,00		400.000,00
III.14	Voucher "InCalabria"	12.500.000,00		12.500.000,00
III.15	Voucher "Stain Calabria"	15.000.000,00		15.000.000,00
III.16	*"Accogli Calabria"*	20.000.000,00		20.000.000,00
III.17	*"Ospitalità in Calabria"*	8.750.000,00		8.750.000,00
III.18	*"Benessere Calabria"*	800.000,00		800.000,00
III.19	*"Incoming Calabria*	1.500.000,00		1.500.000,00
Nuove Operazioni		**119.572.949,18**	-	**119.572.949,18**
TOTALE PAC		**786.040.938,35**		**786.040.938,35**

Allegato 2)

Piano di Azione Coesione (PAC) Calabria

SCHEDA Salvaguardia n. 12 – "Interventi di bonifica dei siti inquinati, messa in sicurezza e ripristino ambientale discariche, siti di stoccaggio"

Risultati attesi:

- Messa in sicurezza, bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione delle priorità connesse ai livelli di rischio e alle risultanze dei Piani di caratterizzazione
- Adempimento alla direttiva discarica recepita con il d.lgs. 36/2003 che stabilisce e regolamenta tutte le fasi del ciclo di vita della discarica; ad esaurimento del piano di coltivazione corre l'obbligo di procedere agli interventi di chiusura definitiva e di ripristino ambientale;
- Chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani anche attraverso lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, per il successivo avvio ad operazioni di recupero ovvero di smaltimento.

Indicatori di risultato:

- Percentuale di siti caratterizzati rispetto ai siti inquinati censiti;
- Superficie bonificata (%) dei siti inquinati di importanza nazionale/regionale sul totale da bonificare,
- Area di discarica oggetto di chiusura definitiva;
- Rifiuti urbani stoccati (tonnellate)

Azioni:

- Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati classificati ad elevato rischio:
- Sistemazione finale del corpo della discarica ai sensi del Dlgs 36/2003, prevendo il pacchetto di chiusura definitivo "CAPPING";
- Realizzazione dei siti di stoccaggio a supporto del sistema regionale di trattamento dei rifiuti urbani.

OBIETTIVI

- Restituire all'uso collettivo le aree compromesse da inquinamento garantendo la tutela della salute pubblica e delle risorse ambientali;
- Assicurare la chiusura del ciclo di vita delle discariche e scongiurare condizioni di possibile inquinamento per le matrici ambientali;
- Garantire che il sistema regionale di trattamento dei rifiuti urbani si doti di siti ove stoccare gli scarti di lavorazione derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani.

ARTICOLAZIONE DELLE AZIONI

- Interventi di messa in sicurezza e bonifica da eseguire su siti inseriti nel Piano Operativo "Siti ad alto rischio" e già oggetto di piano di caratterizzazione

- Chiusura delle discariche pubbliche di Castrovillari e di Cassano allo Ionio;

- Siti di stoccaggio aree di pertinenza degli impianti pubblici regionali di trattamento dei rifiuti urbani di Reggio Calabria e Gioia Tauro

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
2	Messa in sicurezza, bonifica dei siti inquinati classificati ad elevato rischio (Comune di Davoli, loc. Vasì; Comune di Tortora, loc. Sicilione)
2	Chiusura delle discariche pubbliche di Castrovillari (CS) e di Cassano allo Ionio (CS) o di altre discariche pubbliche
2	Allestimento siti di stoccaggio area impianti pubblico di Sambatello (RC) e Gioia Tauro (RC) o in altri siti idonei

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Interventi	Input (MLN di Euro)*	Target (fine intervento)	
		Realizzazioni	
Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati classificati ad elevato rischio	2,64	N° siti messi in sicurezza e/o bonificati inseriti nel Piano ad alto rischio	2
Interventi di chiusura definitiva discarica di Castrovillari (CS) e della discarica di Cassano allo Ionio (CS) o di altre discariche pubbliche	3,30	N° interventi realizzati	2
Realizzazione dei siti di stoccaggio a supporto del sistema regionale di trattamento dei rifiuti nelle aree di pertinenza degli impianti pubblici di Sambatello (RC) e Gioia Tauro (RC) o in altri siti idonei	0,4	N° interventi realizzati	2

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione[1] (definizione operativa)
Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati classificati ad elevato rischio	Percentuale di siti caratterizzati rispetto ai siti inquinati censiti	Sistema informativo regionale
	Superficie bonificata (%) dei siti inquinati di importanza nazionale/regionale sul totale da bonificare	
Interventi di chiusura definitiva discarica di Castrovillari (CS) e della discarica di Cassano allo Ionio (CS) o di altre discariche pubbliche	% di area di discarica oggetto di chiusura definitiva/area di discarica	Da progetto approvato
Realizzazione dei siti di stoccaggio a supporto del sistema regionale di trattamento dei rifiuti nelle aree di pertinenza degli impianti pubblici di Sambatello (RC) e Gioia Tauro (RC) o in altri siti idonei	Tonnellate di rifiuto stoccato	Dato trasmesso dal gestore sulla base dei quantitativi dei FIR (formulario identificativo del rifiuto)

CRONOPROGRAMMA AZIONE

Attività	2020						2021					
Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati classificati ad elevato rischio	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
Attività	**2020**						**2021**					
Interventi di chiusura definitiva discarica di Castrovillari (CS) e della discarica di Cassano allo Ionio (CS) o di altre discariche pubbliche	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
								40 %	60%	80%	100%	
Attività	**2020**						**2021**					

Realizzazione dei siti di [illegible]orto [illegible]le di trattamento dei rifiuti nelle aree di pertinenza degli impianti pubblici di Sambatello (RC) e Gioia Tauro (RC) o di altri siti idonei	I	II	III	IV 40 %	V 60%	VI 80%	I 100%	II	III	IV	V	VI

DIPARTIMENTO RESPONSABILE

Dipartimento Ambiente e Territorio

Regione Calabria

U.O.A. Protezione Civile

Prot. n. 242468/SCMR 23.07.2020

Al Dirigente Settore
Programmazione PON PAC FSC
Ing. Marco Merante

e p.c.

Al Dirigente Generale
del Dipartimento Programmazione Unitaria
Dott. Tommaso Calabrò

Oggetto: **Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria 2007/2013 - Pilastro III - Azione 11 "Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi - Settore Protezione Civile" – Trasmissione Scheda PAC rimodulata**

Si trasmette in allegato la scheda PAC rimodulata in sostituzione di quella allegata alla nota di richiesta di ulteriore copertura finanziaria (prot. n. 233109 del 15/07/2020).

Ad integrazione della precedente comunicazione, si specifica che la scheda PAC originaria, approvata con DGR 647 del 29/12/2017 prevedeva una dotazione finanziari pari a 493.000 € (0,493 Mln €) mentre con la presente si richiede un ulteriore copertura finanziaria di 77.000 € per un ammontare complessivo sulla scheda PAC rimodulata pari a 570.000 € (0,57 Mln €) da attribuire sui capitoli per come di seguito indicati:

- U9110300102 (Oneri competenti - Contributi): 15.000€
- U9110300103 (IRAP): 5000€
- U9110300104 (Competenze): 57.000€

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Fortunato VARONE

Cittadella Regionale, Viale Europa snc – Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro
☎ +39 0961 854502 ✉ protezionecivile@regione.calabria.it – PEC protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

PIANO DI AZIONE COESIONE (PAC) CALABRIA

SCHEDA Nuove Operazioni n. 11 – *"Azioni di supporto per il potenziamento del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi Settore Protezione Civile"*

Risultati attesi:

- Censimento delle aree ad elevata esposizione sia al rischio di frana che di crollo dovuto a cedimenti strutturali, con particolare riferimento alla presenza di edifici ed infrastrutture strategiche.
- Implementazione di un sistema di monitoraggio real-time tramite sistemi di allarme nei siti:
  - ✓ caratterizzati da fenomeni di dissesto attivi, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico;
  - ✓ caratterizzati da criticità strutturali tali da rappresentare un pericolo per la pubblica e privata incolumità in caso di crolli, anche parziali;
- Azioni mirate alla conoscenza della percezione del rischio nella popolazione;
- Gestione e presentazione dei dati acquisiti dalla strumentazione sensoristica;
- Disseminazione dei risultati del Progetto

Indicatori di risultato:

- Percentuale di siti monitorati rispetto alle aree censite.

Azioni:

- Selezione e conferimento d'incarico ad esperti di area tecnica per svolgere attività di implementazione e gestione di reti di monitoraggio dei fenomeni di dissesto idrogeologico ovvero di dissesto strutturale urbano, in aree ad elevato rischio a fini di Protezione Civile. L'iniziativa potrà essere gestita direttamente dalla U.O.A. Protezione Civile Regione Calabria.
- Acquisto di sensori e sistemi di acquisizione dati per la trasmissione in tempo reale dei dati della rete di monitoraggio frane e dell'Hardware dedicato.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

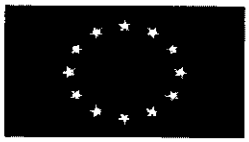

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

OBIETTIVI

L'iniziativa è finalizzata alla implementazione e alla gestione dei dati di reti di monitoraggio per fenomeni di dissesto nell'ambito del territorio regionale derivante non solo da quello idrogeologico, ma anche dalle precarie condizioni strutturali di numerosi centri urbani della Calabria. Appare necessario, infatti, allargare l'ambito oggettivo di operatività del progetto di che trattasi, ricomprendendo, non solo le aree interessate da frane attive, ma anche quelle situazioni in cui si evidenziano particolari e gravi criticità strutturali, derivanti da diversi fattori, ivi compresi la vetustà degli edifici e la loro scarsa manutenzione anche rispetto alle normative antisismiche, che può comportare il concreto rischio di crolli con conseguente pericolo per la popolazione.

A tali fine, pertanto, anche nell'ottica di garantire un'adeguata prevenzione in funzione del perseguimento degli obiettivi propri della L. n. 225/92, così come modificata dalla L. n. 100/2012, implementare un sistema complesso di sensori che, posti in rete fra di loro, consentano di valutare in tempo reale lo stato dei siti posti sotto osservazione.

In particolare, il monitoraggio in tempo reale, mediante strumenti sensibili capaci di rilevare minime variazioni, consente non solo di anticipare le percezioni del pericolo, ma anche di fornire utili dati per valutare le condizioni di sicurezza.

L'obiettivo generale è, una volta individuate le aree interessate dai predetti rischi, l'adozione di strategie di mitigazione della pericolosità che comprende una serie di attività:

- Il monitoraggio in tempo reale collegato a sistemi di allarme, azioni volte allo sviluppo della consapevolezza dei rischi nella popolazione, la pianificazione dell'emergenza degli eventi ad elevato impatto sociale ed economico, finalizzata alla valutazione, alla mitigazione, alla riduzione del rischio stesso e alla gestione dei dati acquisiti.
- **La progettazione ed implementazione del sistema di monitoraggio real time sarà realizzata avendo particolare cura della sua completa integrazione con le reti di monitoraggio del rischio già esistenti e/o previste.**

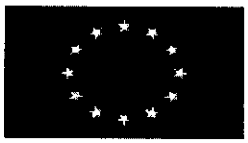

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE

Interventi	Lista dei principali interventi finanziabili
Progetto Monitoraggio Aree di rischio	Selezione e conferimento d'incarico con contratto di lavoro nelle forme previste dalla normativa vigente in materia, per un massimo di 2 anni, ad esperti per svolgere le attività afferenti il progetto: ▪ Censimento delle aree ad elevata esposizione al rischio con particolare riferimento alla presenza di edifici ed infrastrutture strategiche. ▪ Implementazione di un sistema di monitoraggio real-time tramite sistemi di allarme nei siti caratterizzati da fenomeni di dissesto attivi, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico e di quello antropico; ▪ Azioni mirate alla conoscenza della percezione del rischio nella popolazione; ▪ Gestione e presentazione dei dati acquisiti dalla strumentazione sensoristica; ▪ Disseminazione dei risultati del Progetto; ▪ Acquisto di sensori e sistemi di acquisizione dati per la trasmissione in tempo reale dei dati della rete di monitoraggio e dell'Hardware dedicato

RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Per la realizzazione dell'Azione sono destinate risorse pubbliche per un ammontare di Euro 570.000,00 derivanti dalla quota statale rinveniente dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del POR FESR 2007-2013.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

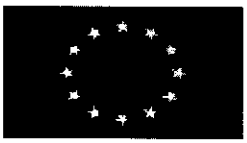

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

Interventi	Input (MLN di Euro)	Target (fine intervento)
		Realizzazioni
Implementazione di un sistema di monitoraggio "real time" dei fenomeni di dissesto attivi finalizzato alla riduzione del rischio.	0,57	Censimento delle aree ad elevata esposizione ai rischi idrogeologici ed antropici con particolare riferimento alla presenza di edifici ed infrastrutture strategiche;
		Implementazione di un sistema di monitoraggio real-time tramite sistemi di allarme nei siti caratterizzati da fenomeni di dissesto attivi, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico e di quello antropico;
		Comuni coinvolti;
		Database regionale dei siti soggetti a monitoraggio;

INDICATORI DI RISULTATO

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione[1] (definizione operativa)
Selezione e conferimento d'incarico ad esperti di area tecnica per svolgere attività di implementazione e gestione di reti di monitoraggio di fenomeni di dissesto attivo, a fini di Protezione Civile Acquisto di sensori e sistemi di acquisizione dati per la trasmissione in tempo reale dei dati della rete di monitoraggio	Acquisto, installazione e manutenzione di sensori, posizionati su siti della Regione Calabria	Rilevazione dati/informazioni
	Organizzazione di incontri con la comunità locale (cittadini, enti amministrativi, scuole, associazioni di volontariato) per dibattiti sociali. Stesura e compilazione di questionari per valutare la conoscenza del fenomeno e sensibilizzare la popolazione	Rilevazione dati/informazioni

fonte: http://burc.regione.calabria.it

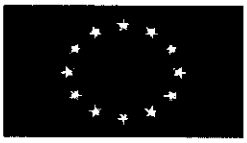

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

Azione	Indicatore	Modalità di quantificazione[1] (definizione operativa)
	Utilizzo del software/hardware per l'acquisizione dei dati di monitoraggio e creazione del sito web per la loro relativa gestione, pubblicazione e consultazione	Sistema di monitoraggio dedicato (database) e indagini *ad hoc*
	Organizzazione di Convegni ed incontri per la divulgazione dei risultati del progetto	Sistema di monitoraggio dedicato (database) e indagini *ad hoc*

CRONOPROGRAMMA

2017			2018				2019				2020			
II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100

DIPARTIMENTO RESPONSABILE

Dipartimento n. 2 – Presidenza (U.O.A. Protezione Civile)

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Regione Emilia-Romagna
L.R. 27/12/2017, n. 25 – Art. 4
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018.

(…)

Art. 4 Interventi straordinari per il superamento del precariato.

In vigore dal 28 dicembre 2017

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli *16*, commi 1, lettera a), e *2*, lettere b), c), d) ed e) e *articolo 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124*, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni professionali, definisce per il triennio 2018-2020 un piano di interventi straordinari volto al superamento del precariato attraverso la stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato da graduatorie a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali ordinarie, per esami e titoli o per soli titoli o previste da norme di legge, compreso quello della struttura commissariale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012). A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse. Il requisito dei tre anni di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente presso la Regione Emilia-Romagna e la struttura commissariale.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, individuano i posti da coprire e il personale coinvolto nelle procedure di stabilizzazione e definiscono le modalità e le procedure attuative degli interventi di cui al comma 1.

2-bis. In attuazione dell'*articolo 2-bis, comma 42, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148* (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla *legge 4 dicembre 2017, n. 172*, i requisiti previsti alle lettere a) e b) devono intendersi maturati, anche in forma cumulativa tra diverse forme di lavoro flessibile presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, a condizione che le attività siano state esercitate presso le sedi commissariali o presso le sedi di servizi della Regione, delle sue Agenzie e dei suoi enti. Ai fini del presente comma, in caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza (2).

---

(2) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 3 giugno 2019, n. 5*, a decorrere dal 4 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1*, della stessa legge).

(…)

Sentenza **243/2016**	
Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente *GROSSI* - Redattore *AMATO*	
Udienza Pubblica del **19/10/2016** Decisione del **19/10/2016**	
Deposito del **22/11/2016** Pubblicazione in G. U. **30/11/2016**	
Norme impugnate:	Art. 1, c. 1°, lett. a), della legge della Regione Calabria 12/09/2014, n. 19.
Massime:	**39167 39168 39169 39170**
Atti decisi:	**ord. 149/2015**

Massima n. 39167

Titolo

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto dedotto nel giudizio a quo - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

È dichiarato inammissibile - con ordinanza letta in udienza - l'intervento del segretario politico e del segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale concernente l'art. 1, comma 1, lett. *a*), della legge reg. Calabria n. 19 del 2014, che ha soppresso la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato classificatosi secondo alle elezioni per la carica di Presidente della Giunta. I suddetti intervenienti non rivestono la posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio incidentale, non essendo quest'ultimo destinato a produrre, nei loro confronti, effetti immediati e neppure indiretti, anche perché il partito da essi rappresentato non ha concorso all'assegnazione dei seggi nel Consiglio regionale calabrese.

Per costante giurisprudenza, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio *a quo*, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Perché l'intervento sia ammissibile, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge deve produrre sulla posizione soggettiva degli intervenienti lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio *a quo*. (*Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016; n. 221 del 2015 e n. 162 del 2014, e relative ordinanze dibattimentali; n. 293 del 2011, n. 118 del 2011; n. 138 del 2010 e relativa ordinanza dibattimentale, ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013; ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012, e relativa ordinanza dibattimentale*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 12/09/2014 n. 19 art. 1 co. 1 lett. a)

legge della Regione Calabria 07/02/2005 n. 1 art. 1 co. 2 secondo periodo

Massima n. 39168

Titolo

Regione (in genere) - Consiglio regionale in regime di prorogatio - Assenza nello statuto regionale di disposizioni che ne disciplinino i poteri - Limiti all'esercizio della funzione legislativa immanenti all'istituto della prorogatio - Possibilità di adottare le sole disposizioni "indifferibili e urgenti" dirette a fronteggiare situazioni di pericolo, ovvero necessitate dagli obblighi fissati dal legislatore statale o comunitario.

Testo

La riserva di statuto regionale (art. 123, primo comma, Cost.), cui è sottoposta la disciplina della *prorogatio* degli organi elettivi regionali, non comporta che, in mancanza di previsioni statutarie espressamente limitative, i poteri dei suddetti organi possano considerarsi tutti genericamente prorogati, dovendo ritenersi immanente all'istituto della *prorogatio* l'esistenza di limiti all'esercizio dei poteri. In ragione di tale principio generale, il silenzio dello statuto (in specie, della Regione Calabria) sui poteri esercitabili dal Consiglio regionale in *prorogatio* va interpretato come facoltizzante solo l'esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessitati e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili. Nel periodo di *prorogatio* il Consiglio regionale è pertanto tenuto a limitare i contenuti dei provvedimenti legislativi a quelle disposizioni che appaiano "indifferibili e urgenti" al fine di fronteggiare situazioni di pericolo imminente, ovvero che appaiano necessitate sulla base di obblighi fissati dal legislatore statale o comunitario. (*Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2016, n. 158 del 2015, n. 81 del 2015, n. 64 del 2015, n. 55 del 2015 e n. 44 del 2015; n. 68 del 2010; nonché, sulla riserva di statuto regionale in materia, sentenza n. 196 del 2003*).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'istituto della cosiddetta *prorogatio* - concernente le fattispecie in cui coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori - non incide sulla durata del mandato degli organi elettivi, e segnatamente dei Consigli regionali, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato - prima della quale non vi può essere *prorogatio* - e l'entrata in carica del nuovo organo eletto. (*Precedenti citati: sentenza n. 181 del 2014 e n. 196 del 2003; sentenza n. 208 del 1992*).

Parametri costituzionali

Costituzione art. 122 co. 1

Costituzione art. 123 co. 1

Massima n. 39169

Titolo

Elezioni - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge elettorale regionale - Soppressione dell'assegnazione di un seggio in Consiglio regionale al candidato classificatosi secondo alle elezioni per la carica di Presidente della Giunta - Disposizione adottata dal Consiglio regionale in prorogatio - Esorbitanza dagli interventi legislativi necessari e indifferibili consentiti agli organi elettivi in regime di prorogatio -

Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 dello statuto regionale - l'art. 1, comma 1, lett. *a*), della legge della Regione Calabria n. 19 del 2014, per la parte in cui elimina il rinvio [contenuto nell'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge elettorale regionale n. 1 del 2005] all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo. La disposizione censurata dal TAR Calabria rientra tra quelle adottate dal Consiglio regionale nel periodo di *prorogatio* per adeguare la legge elettorale calabrese ai rilievi formulati dal Governo con il ricorso n. 59 del 2014 e scongiurare il pericolo di invalidazione delle imminenti elezioni regionali. Tale obiettivo consente di ravvisare il carattere necessario e indifferibile - e dunque la legittimità - dell'intervento dell'organo legislativo in *prorogatio* esclusivamente con riguardo alle modifiche direttamente volte a conformare la legge elettorale regionale alle censure governative. Poiché queste ultime contestavano la possibilità di seggi consiliari aggiuntivi oltre il numero massimo stabilito dall'art. 14 del d.l. n. 138 del 2011, per adeguarsi ad esse era sufficiente eliminare il rinvio all'ultimo periodo del citato art. 5, comma 1, che consente il ricorso al seggio aggiuntivo per la nomina a consigliere regionale del candidato classificatosi secondo alle elezioni per la carica di Presidente della Giunta. La disposizione censurata ha invece eliminato il rinvio all'intero art. 5, comma 1, con la conseguenza di sopprimere la previsione dell'assegnazione del seggio consiliare al candidato c.d. miglior perdente, la quale, essendo estranea agli interventi resi necessari dai rilievi governativi, era sottratta ai poteri esercitabili dal Consiglio regionale in regime di *prorogatio*. (*Precedenti citati: sentenza n. 157 del 2016; ordinanza n. 285 del 2014, dichiarativa dell'estinzione del processo relativo al ricorso statale n. 59 del 2014*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 12/09/2014 n. 19 art. 1 co. 1 lett. a)

legge della Regione Calabria 07/02/2005 n. 1 art. 1 co. 2 secondo periodo

Parametri costituzionali

Costituzione art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Calabria art. 18

Massima n. 39170

Titolo

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento della censura riferita ad altro parametro.

Testo

Accolta la questione di legittimità costituzionale - per violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 dello statuto regionale - dell'art. 1, comma 1, lett. *a*), della legge reg. Calabria n. 19 del 2014, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo, rimane assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Primo protocollo addizionale alla CEDU.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 12/09/2014 n. 19 art. 1 co. 1 lett. a)

legge della Regione Calabria 07/02/2005 n. 1 art. 1 co. 2 secondo periodo

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali art. 3

Pronuncia

SENTENZA N. 243

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Calabria nel procedimento vertente tra Wanda Ferro e la Regione

Calabria ed altri, con ordinanza del 20 marzo 2015, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di Wanda Ferro, di Giuseppe Morrone, di Giuseppe Mangialavori e della Regione Calabria, nonché l'atto di intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico Democrazia Cristiana;

udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Pasquale Nunziata per Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana, Francesco Saverio Marini per Wanda Ferro, Oreste Morcavallo per Giuseppe Morrone, Giuseppe Morbidelli per Giuseppe Mangialavori e Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa il 20 marzo 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 123 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», che prevede la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale). La disposizione soppressa faceva salva l'applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), contenente la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto.

È denunciata, in primo luogo, la violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), poiché la disposizione censurata sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime cosiddetto di prorogatio, in mancanza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza.

Viene, inoltre, dedotta la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, in quanto la disposizione censurata sarebbe stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale, da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse una giustificazione per l'adozione di modifiche del sistema elettorale.

2. Il giudizio a quo ha per oggetto il ricorso proposto da Wanda Ferro candidata non eletta alla carica di Presidente della Giunta regionale calabrese al fine di ottenere l'annullamento del verbale dell'Ufficio centrale elettorale, nella parte in cui non ha provveduto a proclamarla eletta alla carica di consigliere regionale.

Il TAR premette che il 3 giugno 2014 con la comunicazione delle dimissioni del Presidente della Giunta è intervenuto lo scioglimento del Consiglio regionale calabrese, ed ha avuto inizio il regime di prorogatio, con la conseguente limitazione delle funzioni consiliari agli atti necessari e urgenti.

Con la disposizione censurata, adottata l'11 settembre 2014, il legislatore calabrese ha soppresso l'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge elettorale regionale n. 1 del 2005, che faceva salva l'applicazione

dell’art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999. Quest’ultima disposizione contiene la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta.

Evidenzia il rimettente che questo intervento legislativo è avvenuto in pieno regime di prorogatio, senza che lo stesso fosse imposto dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati nel ricorso n. 59 del 2014, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge regionale 6 giugno 2014, n. 8, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)».

Con riferimento al requisito della rilevanza, il rimettente osserva che, laddove non fosse stata adottata la disposizione censurata, sarebbe ancora in vigore il richiamo all’art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, che prevede la nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto. Dall’accoglimento della questione di legittimità costituzionale discenderebbe, quindi, la caducazione della legge reg. Calabria n. 19 del 2014 nella parte in cui dispone la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell’art. 1 della legge reg. Calabria n. 1 del 2005 e il conseguente annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui impediscono alla parte ricorrente di essere proclamata eletta alla carica di consigliere regionale.

2.1. Viene denunciata, in primo luogo, la violazione dell’art. 123 Cost., in relazione al parametro interposto costituito dall’art. 18 dello statuto della Regione Calabria. Esso dovrebbe essere interpretato nel senso che, nel periodo di prorogatio, l’assemblea legislativa sia titolare unicamente «delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili» (sentenza n. 68 del 2010), essendo connaturale a tale istituto la limitazione dei poteri degli organi regionali, anche laddove non espressamente prevista dallo statuto regionale. Nell’ambito di tali attribuzioni limitate in forza della deminutio della rappresentatività politica dell’organo legislativo in prossimità della sua scadenza non potrebbe intendersi compresa l’adozione di una legge elettorale.

Il giudice a quo evidenzia che l’esistenza di limiti “immanenti” all’istituto della prorogatio è riconosciuta sia a livello nazionale, essendo l’istituto previsto dall’art. 61, secondo comma, Cost., al fine di assicurare la continuità funzionale del Parlamento, sia con riferimento alle assemblee regionali. Tale istituto costituisce, infatti, il punto di equilibrio tra il principio di rappresentatività e l’esigenza di continuità funzionale dell’attività cui sono preposti gli organi rappresentativi. Ne consegue che, pur dovendo escludersi un’assoluta paralisi delle attribuzioni riconosciute all’organo legislativo, è tuttavia connaturale alla prorogatio il “depotenziamento” delle ordinarie attribuzioni, dovendosi riconoscere alle assemblee regionali in fase pre-elettorale solo la «eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze» (sentenza n. 68 del 2010).

Il giudice a quo evidenzia che la disciplina della prorogatio degli organi elettivi regionali e degli eventuali limiti dell’attività degli organi prorogati è di competenza degli statuti regionali, in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 123, primo comma, Cost. (sentenza n. 304 del 2002). In particolare, nel caso in esame, sebbene l’art. 18, comma 2, dello statuto della Regione Calabria non preveda alcuna espressa limitazione, esso deve interpretarsi alla luce dei principi sopra riportati come «facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali» (sentenza n. 68 del 2010).

Andrebbe, pertanto, esclusa, ad avviso del giudice a quo, la pienezza di poteri dell’organo legislativo ed, in particolare, quello di modificare la legge elettorale. Quest’ultima stabilisce, infatti, regole essenziali per il funzionamento di un sistema democratico e costituisce una delle massime espressioni del principio di rappresentatività politica, la quale è “attenuata” per gli organi in fase pre-elettorale e può esplicarsi, proprio alla luce delle esigenze di continuità funzionale sottese alla prorogatio, solo nell’adozione di atti necessari a garantire tale continuità.

2.2. Ad avviso del giudice a quo, la questione di costituzionalità sarebbe non manifestamente infondata anche in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, quale norma interposta integrativa del parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost.

Al riguardo, viene richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo il quale «la stabilità della legislazione elettorale assume una particolare importanza per il rispetto dei diritti garantiti dall'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1. In effetti, se uno Stato modifica troppo spesso le regole elettorali fondamentali o se le modifica alla vigilia di uno scrutinio, rischia di scalfire il rispetto del pubblico per le garanzie che si presume assicurino libere elezioni o la sua fiducia nella loro esistenza». Sono richiamate in particolare le decisioni della Corte di Strasburgo del 6 novembre 2012, nella causa Ekoglasnost contro Bulgaria, e dell'8 luglio 2008, nella causa Partito laburista georgiano contro Georgia.

Secondo questa giurisprudenza che fa riferimento anche a norme di soft law non vincolanti, quale è l'art. 63 del «Codice di buona condotta in materia elettorale» elaborato dalla Commissione per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) sarebbero in contrasto con l'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 gli interventi legislativi in materia elettorale adottati a ridosso delle consultazioni, ovvero in un arco temporale anche non brevissimo, quale l'anno antecedente le elezioni, laddove non siano supportate da ragionevoli e adeguate giustificazioni o da esigenze di rispetto di interessi generali, eventualmente comparabili con quello alla stabilità della legislazione elettorale.

Osserva il rimettente che, nella fattispecie in esame, la norma censurata è stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Strasburgo e vincolanti l'interpretazione delle norme della CEDU per il giudice nazionale, una giustificazione per l'adozione di modifiche del sistema elettorale.

3. Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita Wanda Ferro, parte ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Calabria.

In particolare, la ricorrente deduce che, con la disposizione censurata, il legislatore calabrese – pur dichiarando di modificare le sole norme della legge della Regione Calabria n. 8 del 2014 investite dal ricorso governativo n. 59 del 2014 – avrebbe, tuttavia, eliminato anche una norma estranea alle censure statali, che prevedeva la riserva del seggio consiliare al secondo classificato alle elezioni per la Presidenza della Giunta. Non sarebbe, infatti, ravvisabile alcun collegamento fra l'esigenza di scongiurare l'impugnativa governativa e l'eliminazione della riserva del seggio consiliare al secondo classificato, non essendo stata questa disposizione investita dalle censure governative.

Ad avviso della parte ricorrente, la previsione della nomina a consigliere regionale del secondo classificato alle elezioni presidenziali sarebbe volta a tutelare le opposizioni, garantendo la presenza in Consiglio regionale del leader della minoranza più rappresentativa. Tale scelta, peraltro, si collocherebbe nel contesto di una forma di governo, quella regionale, assai incline alla "personalizzazione". Questa impostazione, in riferimento al ruolo delle opposizioni, si rifletterebbe nella garanzia della presenza nel Consiglio regionale di un ideale "presidente ombra".

D'altra parte, secondo la ricorrente, per scongiurare l'impugnazione governativa, sarebbe stato sufficiente eliminare il rinvio all'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, nella sola parte in cui esso consente, per l'assegnazione del seggio al secondo classificato, il ricorso al seggio aggiuntivo. Tale eventualità si può, infatti, verificare esclusivamente nel caso, invero infrequente, in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale.

Il Consiglio regionale, versando in regime di prorogatio, avrebbe dovuto limitarsi ad interventi "minimali", strettamente proporzionati e assolutamente necessari a soddisfare l'esigenza di scongiurare il

ricorso del Governo. Viceversa, la disposizione censurata nella parte in cui elimina il rinvio all'intero contenuto dell'art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del suo primo comma eccederebbe l'ambito dei poteri legittimamente esercitabili dal Consiglio regionale in prorogatio.

Con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, la parte ricorrente evidenzia che alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo il cambiamento della legislazione elettorale non dovrebbe essere effettuato durante l'anno precedente le elezioni. Inoltre, dovrebbe essere evitata «ogni misura adottata nel campo della legislazione elettorale che sembra operare, da sola o a titolo principale, ai danni dell'opposizione». Infine, le modifiche dovrebbero essere prevedibili, dirette a scopi legittimi e proporzionate.

Ad avviso della ricorrente, nessuna di tali condizioni sarebbe soddisfatta nel caso in esame: infatti, la modifica in contestazione, oltre ad essere stata introdotta poco più di due mesi prima delle elezioni, sarebbe lesiva delle ragioni dell'opposizione consiliare in quanto esclude la presenza in assemblea del leader della minoranza più rappresentativa e sarebbe, altresì, sproporzionata ed imprevedibile, in quanto modificativa di un corpus normativo in vigore da circa quindici anni.

4. Si è, inoltre, costituito Giuseppe Morrone, in qualità di parte controinteressata nel giudizio a quo, chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Calabria.

Viene evidenziato, in particolare, che la modifica della disciplina elettorale regionale avrebbe costituito un adempimento necessario ed indifferibile per garantire lo svolgimento delle imminenti elezioni, in considerazione dell'impugnazione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla precedente disciplina elettorale regionale.

L'intervento legislativo in esame sarebbe stato, inoltre, reso necessario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che limita a trenta il numero dei consiglieri regionali e che, pertanto, non consente l'attribuzione del seggio aggiuntivo al candidato "miglior perdente".

Si osserva, infine, che tale attribuzione non costituirebbe neppure espressione di un principio fondamentale, in quanto non prevista dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione).

5. Nel giudizio si è costituito Giuseppe Mangialavori, anch'egli in qualità di parte controinteressata nel giudizio a quo, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Ad avviso dell'esponente, sussisterebbero tutte le condizioni che, secondo la giurisprudenza costituzionale, possono giustificare l'intervento legislativo in regime di prorogatio.

Dall'esame dei lavori preparatori e del dibattito consiliare che ha preceduto tale intervento, emergerebbe, infatti, che la necessità di modificare la legge reg. Calabria n. 1 del 2005 era imposta dall'esigenza di eliminarne le parti oggetto di impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale intervento sarebbe stato, altresì, accompagnato dal requisito dell'urgenza, in quanto destinato a consentire il regolare svolgimento delle imminenti elezioni del nuovo Presidente della Giunta e del nuovo Consiglio regionale, evitando il rischio dell'annullamento delle stesse.

Sarebbe, inoltre, da escludere che la legge reg. Calabria n. 19 del 2014 abbia costituito una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori. La drastica riduzione della soglia di sbarramento al 15% e l'eliminazione della possibilità di seggi aggiuntivi sovrannumerari costituivano, infatti, scelte sostanzialmente vincolate dal ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. In questa

prospettiva, con la disposizione oggetto di censura, il legislatore regionale calabrese avrebbe voluto sopprimere ogni riferimento alla previsione di seggi aggiuntivi soprannumerari, connessi sia all'attribuzione del premio, sia all'elezione del candidato presidente arrivato secondo.

Di converso, il mantenimento della previsione dell'elezione del candidato alla presidenza regionale arrivato secondo, avrebbe richiesto la formulazione di un'espressa previsione, di carattere innovativo, volta a individuare quale seggio sottrarre (alle minoranze e, presumibilmente, alla maggiore coalizione di minoranza), al fine di riservarlo al primo candidato presidente non eletto. Ma ciò avrebbe esposto la nuova legge al rischio di ulteriori impugnazioni e ne avrebbe allontanato il contenuto dalla volontà di limitarsi a recepire le censure governative.

Quanto alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., viene evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non ha assunto il periodo di un anno indicato dal «Codice di buona condotta in materia elettorale» della Commissione di Venezia quale elemento in sé ostativo a modifiche della legislazione elettorale. Essa avrebbe, invece, ritenuto illegittime solo quelle modifiche che anche in ragione dell'essere adottate a breve distanza dal voto possano essere considerate non neutrali e suscettibili di comprimere il diritto di elettorato attivo e passivo, in quanto finalizzate alla conservazione degli equilibri politici in essere, indipendentemente dal voto successivamente espresso. Nel caso in esame, invece, l'intervento legislativo finalizzato a risolvere il contenzioso pendente in relazione alla legge reg. Calabria n. 8 del 2014 dovrebbe ritenersi legittimo proprio in vista delle imminenti elezioni. Inoltre, il suo contenuto non potrebbe qualificarsi come volto a ostacolare la partecipazione degli elettori o delle forze politiche, né come strumento per consolidare la maggioranza uscente.

6. Con atto depositato il 14 settembre 2015, sono intervenuti in giudizio Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico Democrazia Cristiana, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Calabria.

In via preliminare, a sostegno della propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio, essi deducono la sostanziale continuità della formazione politica di appartenenza con quella, precedente, del partito Democrazia Cristiana, attraverso riferimenti ad alcune pronunce giudiziali che avrebbero escluso lo scioglimento del partito Democrazia Cristiana.

Le parti intervenienti hanno, inoltre, evidenziato l'importanza del momento della consultazione elettorale ai fini dello svolgimento dell'attività politica, sottolineando l'impegno profuso dal partito nella preparazione della campagna elettorale della Regione Calabria. Nel merito, hanno illustrato le ragioni a sostegno della illegittimità costituzionale della disposizione censurata, chiedendone l'annullamento.

7. La Regione Calabria, si è costituita in giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Anche la difesa regionale evidenzia come la necessità di adottare la disciplina oggetto di censura discenda dall'esigenza di emendare la legge elettorale calabrese dai rilievi sollevati dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 59 del 2014, al fine di consentire, nell'imminenza dello svolgimento delle elezioni regionali, il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e il regolare esercizio del diritto di voto.

La disposizione in esame ha, infatti, espunto dalla legge elettorale della Regione Calabria l'espresso richiamo all'art. 5 della legge costituzionale n. l del 1999, poiché esso nel riservare un seggio in Consiglio regionale al candidato che abbia conseguito un numero di voti immediatamente inferiore al candidato eletto Presidente della Giunta avrebbe comportato l'attribuzione di un seggio aggiuntivo.

La disposizione censurata sarebbe, quindi, stata emanata in ragione della necessità indifferibile ed urgente di adeguare, nell'imminenza delle elezioni regionali, la disciplina elettorale regionale alle norme di razionalizzazione della finanza pubblica introdotte con l'art. 14 del d.l. n. 138 del 2011 che fissavano, per la Regione Calabria, il numero massimo inderogabile di trenta consiglieri.

Viene, inoltre, eccepita l'inammissibilità della questione relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per mancanza di una congrua motivazione sulla rilevanza e per genericità della censura, non risultando puntualmente esplicitate le ragioni di lesione del diritto di elettorato, avuto riguardo alle norme della CEDU.

La difesa regionale sottolinea che, proprio alla luce della richiamata sentenza della Corte di Strasburgo (decisione 6 novembre 2012, causa Ekoglasnost c. Bulgaria), le modifiche della normativa elettorale nei dodici mesi precedenti le elezioni si porrebbero in contrasto con i principi convenzionali solo nel caso in cui esse comprimano il diritto di elettorato senza adeguata ragione, come avverrebbe laddove la modifica non risponda ad alcun interesse generale, o risulti ispirata a finalità discriminatorie verso le minoranze o alla volontà di conculcare le opposizioni.

Di converso, ad avviso della difesa regionale, l'ordinanza di rimessione si limiterebbe ad indicare il mero profilo temporale, senza illustrare le ulteriori ragioni per le quali le modifiche normative oggetto di censura comprimano il diritto di elettorato. Da ciò discenderebbe, quindi, la genericità e non ammissibilità della questione, così come formulata.

La Regione Calabria ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana, non solo poiché essi non hanno preso parte al giudizio a quo, ma anche poiché il partito che essi rappresentano non ha ottenuto alcun seggio nel Consiglio regionale, non avendo superato la soglia di sbarramento. Pertanto, ad avviso della difesa regionale, l'eventuale accoglimento della questione non potrebbe in alcun modo riflettersi nella sfera giuridica del partito da essi rappresentato.

Quanto al merito della questione, la Regione Calabria ritiene infondate le censure del rimettente, poiché la disposizione censurata sarebbe giustificata dall'esigenza di emendare la legge elettorale calabrese dai profili di illegittimità costituzionale formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri nel ricorso n. 59 del 2014. Con tale impugnativa, sono state censurate alcune disposizioni della legge reg. Calabria n. 8 del 2014, tra le quali anche la norma che prevedeva l'attribuzione di seggi aggiuntivi alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa.

La pendenza di tale ricorso, unitamente alla necessità di procedere ad operazioni elettorali scevre da qualsivoglia profilo di illegittimità, avrebbe quindi imposto al Consiglio regionale, ancorché in regime di prorogatio, di intervenire per eliminare i vizi connessi all'assegnazione dei seggi aggiuntivi.

D'altra parte, ad avviso della Regione Calabria, non sarebbe fondata neppure la questione formulata con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. Infatti, il parametro convenzionale non sarebbe riferibile agli strumenti con i quali assicurare la rappresentatività degli organi politici, ma alle modalità attraverso le quali l'esercizio del diritto di voto deve essere garantito.

La disposizione censurata si limiterebbe a realizzare l'adeguamento del sistema elettorale regionale ai principi previsti dal legislatore statale, senza condizionare la libertà delle elezioni, né costituire condizione eccessivamente stringente per la libera partecipazione alle stesse.

La difesa regionale esclude, d'altra parte, che l'intervento legislativo nell'anno precedente alle consultazioni determini di per sé la violazione della disposizione CEDU. A questo riguardo, viene

richiamata quella giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che «le modifiche della normativa regionale nei dodici mesi precedenti le elezioni si pongono in contrasto con i valori costituzionali solo se esse comprimono il diritto di voto senza adeguata ragione, come avviene nel caso in cui la modifica non risponde ad alcun interesse generale» (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, sezione giurisdizionale, sentenza 28 gennaio 2015, n. 76). Viceversa, nel caso in esame, il TAR si sarebbe limitato a considerare il mero dato temporale della prossimità alle elezioni e non avrebbe considerato le ragioni che hanno indotto il Consiglio regionale ad adottare la disposizione censurata, al fine di verificare se sussista una reale compromissione del diritto di voto.

Considerato in diritto

1. Con ordinanza emessa il 20 marzo 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 123 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», che prevede la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale). La disposizione soppressa faceva salva l'applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), contenente la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta.

1.1. È denunciata, in primo luogo, la violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), poiché la disposizione censurata sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, in mancanza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza.

1.2. Viene, inoltre, dedotta la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni. La disposizione censurata sarebbe stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale, da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse una giustificazione per l'adozione di modifiche del sistema elettorale.

2. Preliminarmente, va confermata l'ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico Democrazia Cristiana.

3. La questione sollevata in riferimento all'art. 123 Cost. è fondata.

3.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'istituto della cosiddetta prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie nelle quali «coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori» (sentenza n. 208 del 1992). Con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai Consigli regionali, è stato chiarito che «[l']istituto della prorogatio […] non incide […] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n. 196 del 2003). Pertanto, «[è] pacifico […] che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio» (sentenza n. 181 del 2014).

Nel caso in esame, risulta che, con atto del 29 aprile 2014, il Presidente della Giunta regionale ha rassegnato le proprie dimissioni e, nella seduta del Consiglio regionale del 3 giugno 2014, ha «definitivamente congedato i consiglieri». A norma dell'art. 126 Cost. e degli artt. 17 e 33 dello statuto della Regione Calabria, le dimissioni del Presidente della Giunta comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio e la convocazione di nuove elezioni per la rinnovazione del Consiglio stesso e del Presidente della Giunta regionale.

Con decreto n. 91 del 15 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1-bis della legge reg. Calabria n. 1 del 2005, il Presidente f.f. della Giunta regionale ha fissato per il 23 novembre 2014 la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Regione.

Ciò premesso, la legge regionale n. 19 del 2014, oggetto di censura, approvata il 12 settembre 2014, nel periodo compreso fra la scadenza anticipata del mandato del precedente Consiglio regionale e la proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni (avvenuta il 9 dicembre 2014), risulta adottata quando l'assemblea legislativa regionale era in regime di prorogatio.

3.2. Quanto all'estensione dei poteri degli organi legislativi durante la fase della prorogatio, va preliminarmente rilevato che la legge costituzionale n. 1 del 1999 ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e la fissazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.). Nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità è stata demandata allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, «che stabilisce anche la durata degli organi elettivi» (art. 122, primo comma, Cost.). Sulla base di queste previsioni normative e di quanto successivamente previsto nella legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è stata riconosciuta l'esistenza di una vera e propria riserva di statuto nella disciplina della prorogatio (sentenza n. 196 del 2003).

Al riguardo, lo statuto della Regione Calabria, all'art. 18, comma 2, stabilisce che «Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio». Nel medesimo statuto, tuttavia, non si rinviene alcuna espressa indicazione sull'estensione dei poteri del Consiglio regionale durante la fase di prorogatio. D'altra parte, anche il regolamento interno del Consiglio regionale si limita a indicare i riferimenti temporali dell'esercizio delle funzioni, senza tuttavia prevedere limiti di contenuto.

Il silenzio dello statuto regionale è, peraltro, irrilevante, in ragione del principio generale che consente la titolarità, in questa fase, in capo ai consigli regionali, «di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza» (sentenza n. 468 del 1991), limitati al «solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili […]» (sentenza n. 68 del 2010). È stato ritenuto, in particolare, che nel periodo di prorogatio la disposizione statutaria che non preveda specifiche limitazione ai poteri del Consiglio regionale «non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali», dovendo ritenersi «immanente all'istituto» della prorogatio l'esistenza di tali limiti (sentenza n. 68 del 2010).

D'altra parte, il requisito della necessità ed urgenza non costituisce l'unico e generale presupposto per l'esercizio dei poteri in prorogatio, poiché sussiste anche quello degli atti dovuti in base a disposizioni costituzionali o legislative statali. Durante questa fase, il Consiglio regionale è tenuto a limitare i contenuti dei provvedimenti legislativi esclusivamente a quelle disposizioni che appaiano «indifferibili e urgenti» al fine di fronteggiare situazioni di pericolo imminente, ovvero che appaiano necessitate sulla base di obblighi fissati dal legislatore statale o comunitario (sentenze n. 157 del 2016 e n. 158, 81, 64, 55 e 44 del 2015).

3.3. Nel caso in esame, la disposizione censurata ha eliminato per intero il secondo periodo dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Calabria n. 1 del 2005 e con esso il richiamo, ivi contenuto, all'art. 5, comma 1,

della legge costituzionale n. 1 del 1999. Quest'ultima disposizione prevede la disciplina della nomina a consigliere regionale del candidato che abbia riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta. Tale previsione era stata recepita dalla legge della Regione Calabria n. 1 del 2005, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 2, secondo periodo, che faceva «[…] salva l'applicazione dell'art. 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1».

Al fine di valutare la denunciata violazione dei limiti immanenti all'organo legislativo in prorogatio, occorre considerare la disposizione oggetto di censura alla luce del contesto normativo ed istituzionale in cui essa è stata adottata, così da verificare se, ed in quale misura, essa risulti effettivamente necessitata da tale contesto.

3.4. In particolare, nel caso in esame risulta che, con ricorso n. 59 del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato, tra l'altro, l'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», il quale, nel modificare la legge reg. Calabria n. 1 del 2005, aveva innalzato dal 55 per cento al 60 per cento il premio di maggioranza, con l'eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa. Nel ricorso statale veniva denunciata, in particolare, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e del principio di coordinamento della finanza pubblica, di cui è espressione l'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2001, n. 148, poiché «la possibilità di prevedere seggi aggiuntivi non è infatti più in linea con lo Statuto della Regione Calabria, come da ultimo modificato in relazione al numero di consiglieri fissato in trenta (più il Presidente)».

Nelle more del giudizio instaurato con tale ricorso, è entrata in vigore la legge della Regione Calabria n. 19 del 2014. Essa ha modificato alcune disposizioni della legge elettorale calabrese, comprese quelle censurate nel ricorso n. 59 del 2014. Con ordinanza di questa Corte n. 285 del 2014 è stata, quindi, dichiarata l'estinzione del processo, in considerazione dell'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dall'esame del dibattito in sede consiliare e della stessa relazione illustrativa alla proposta di legge in esame, emerge che l'esigenza di modificare la legge elettorale è derivata dalla volontà «[…] di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali […] apportando le relative modifiche alle norme interessate dalle censure, di ripristinare le percentuali dello sbarramento e dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte dall'impugnata legge regionale n. 8 del 2014».

3.5. Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di limiti dei poteri degli organi elettivi in prorogatio, l'obiettivo di adeguarsi ai rilievi formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri nel ricorso n. 59 del 2014 e di scongiurare il pericolo di invalidazione dell'imminente consultazione elettorale, appare idoneo a giustificare il carattere necessario ed indifferibile dell'intervento (sentenza n. 157 del 2016).

Tuttavia, nel caso in esame, tale obiettivo è stato realizzato dal legislatore calabrese attraverso modifiche della legge elettorale riferite non solo alle disposizioni direttamente attinte dall'impugnativa (l'art. 4 della legge reg. Calabria n. 1 del 2005, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 8 del 2014), ma anche ad altre, ed in particolare, per quanto qui interessa, attraverso l'eliminazione del richiamo, contenuto nell'art. 1 della legge elettorale regionale n. 1 del 2005, all'art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, il quale prevede la riserva di un seggio al candidato miglior perdente.

Di converso, per recepire i rilievi formulati nel ricorso del Governo, sarebbe stato sufficiente limitare l'intervento a quella sola parte dell'art. 5, comma 1, che consente, per l'assegnazione del seggio al secondo classificato, il ricorso al seggio aggiuntivo. Tale eventualità si potrebbe, infatti, verificare esclusivamente nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale.

La necessità dell'intervento legislativo durante la prorogatio può essere, infatti, ravvisata solo con riferimento alle modifiche della legge elettorale direttamente volte a conformarsi al ricorso governativo, ma non rispetto ad interventi estranei a tale finalità.

Nel caso in esame, non ricorreva la necessità di intervenire su disposizioni che, oltre a non formare oggetto di alcuna impugnativa, non ricadevano, neppure indirettamente, nell'oggetto delle censure relative alla previsione di seggi aggiuntivi e, quindi, al superamento del numero massimo di consiglieri, stabilito dall'art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. La disposizione censurata ha eliminato, infatti, dalla legge elettorale non solo la disposizione che avrebbe potuto portare all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, ma l'intera disciplina dell'attribuzione del seggio al miglior perdente.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 19 del 2014, sollevata in riferimento all'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 dello statuto regionale, pertanto, appare meritevole di accoglimento per la parte in cui tale disposizione elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo.

Rimane assorbita la censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

ALLEGATO:

ORDINANZA LETTA ALL'UDIENZA DEL 19 OTTOBRE 2016

ORDINANZA

Rilevato che nel giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria con ordinanza depositata il 20 marzo 2015 (reg. ord. n. 149 del 2015) hanno depositato atto di intervento il 14 settembre 2015, Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana.

Considerato che Angelo Sandri e Gianfranco Melillo non rivestono la qualità di parti del giudizio principale;

che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);

che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016 e n. 221 del 2015 e relativa ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015; sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014; ordinanza n. 240 del 2014; ordinanza n. 156 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012; sentenze n. 293 e n. 118 del 2011; sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010);

che, pertanto, sulla posizione soggettiva delle parti intervenienti l'eventuale declaratoria di illegittimità della legge deve produrre lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo;

che il presente giudizio, che ha ad oggetto l'art. 1. Comma 1, lett. a) della legge Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19 (Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), non sarebbe destinato a produrre, nei confronti dei predetti intervenienti, effetti immediati e neppure indiretti, tenendo anche conto che il partito da essi rappresentato non ha concorso all'assegnazione dei seggi nel Consiglio regionale calabrese;

che, pertanto, essi non rivestono la posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana.

F.to: Paolo Grossi, Presidente

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza **157/2016**	
Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente *GROSSI* - Redattore *CORAGGIO*	
Camera di Consiglio del **01/06/2016** Decisione del **01/06/2016**	
Deposito del **01/07/2016** Pubblicazione in G. U. **06/07/2016**	
Norme impugnate:	Legge Regione Calabria 11/08/2014, n. 15.
Massime:	**38951**
Atti decisi:	**ordd. 319, 320 e 321/2015**

Massima n. 38951

Titolo

Regione (in genere) - Norme della Regione Calabria - Legge regionale n. 15 del 2014, recante la decadenza ope legis dalla carica dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria - Asserita adozione della legge in regime di prorogatio , in difetto dei presupposti previsti dallo statuto - Asserita lesione del principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici - Insussistenza - Ricorrenza di valide ragioni di urgenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 - impugnata in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 Cost., in relazione all'art. 18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), nonché al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici - la quale, modificando la precedente legge regionale n. 2 del 2013, prevede con la sua entrata in vigore l'immediata decadenza dei componenti il collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale ed il rinnovo dell'organo collegiale. La motivazione dell'approvazione della normativa censurata - avvenuta nel periodo in cui gli organi regionali si trovavano in regime di *prorogatio* in attesa delle elezioni indette a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione - è stata ravvisata nell'urgenza derivante dal fatto che era stata sollevata questione di legittimità costituzionale proprio sulla disciplina precedente contenuta nell'art. 2, comma 1, della menzionata legge regionale n. 2 del 2013, poi effettivamente dichiarata illegittima con la sentenza n. 228 del 2015. La Regione ha correttamente esercitato il potere legislativo in quanto costituisce valida ragione di urgenza non solo la necessità di adottare una nuova normativa a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ma anche, come nel caso di specie, quella di evitare il rischio di una simile pronuncia, ove si ritenga che le argomentazioni portate dal giudice a sostegno della non manifesta infondatezza siano meritevoli di considerazione.

Sulle limitazioni ai poteri del Consigli regionali durante il periodo di *prorogatio*, ai quali è consentito il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non anche una generica proroga di tutti i poteri, v. le citate sentenze nn. 81/2015, 64/2015, 55/2015, 44/2015 e 68/2010.

Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2, v. la citata sentenza n. 228/2015.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria 11/08/2014 n. 15

Parametri costituzionali

Costituzione art. 97

Costituzione art. 98

Costituzione art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Calabria art. 18

Pronuncia

SENTENZA N. 157

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria con due ordinanze del 29 luglio 2015 ed una del 3 agosto 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 319, 320 e 321 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto in fatto

1. Con tre distinte ordinanze iscritte ai nn. 319, 320 e 321 del registro ordinanze 2015, pronunciate nei giudizi rispettivamente promossi da S.P., C.F. e G.B., nei confronti della Regione Calabria, nonché di alcuni controinteressati (M.F, P.A., S.M.F.), per l'annullamento della nota della Regione Calabria del 25 agosto 2014 recante in oggetto "Legge regionale 11 agosto 2014, n. 15, decadenza", il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 della Costituzione, in relazione all'art. 18 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), nonché al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici.

2. Nei giudizi a quibus, i ricorrenti prospettavano la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 15 del 2014, in applicazione della quale era stata dichiarata la decadenza degli stessi dalla carica di componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria ed erano stati nominati altri, controinteressati nel procedimento giurisdizionale.

3. Assume il Tribunale regionale amministrativo che la censura mossa dai ricorrenti bene accomuna tutte le disposizioni della legge impugnata, che si mostrano omogenee quanto al dedotto profilo dell'assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio.

4. Deduce il rimettente che l'istituto della prorogatio riguarda organi che sono nominati a tempo a coprire uffici e che rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori. In assenza di specifiche previsioni statutarie della Regione, nel periodo precedente alle elezioni, fino alla loro sostituzione, i consiglieri regionali dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio.

Nel periodo pre-elettorale, quindi, si verifica una sorta di depotenziamento delle funzioni del Consiglio regionale in correlazione con il principio di rappresentatività politica del Consiglio regionale stesso.

5. Il provvedimento legislativo oggetto del sospetto di illegittimità costituzionale era stato approvato, in assenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza, nel periodo in cui gli organi regionali si trovavano in regime di prorogatio, poiché, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione, formalizzate davanti al Consiglio regionale il 3 giugno 2014, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento interno del Consiglio regionale, erano state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per la data del 23 novembre 2014.

6. La motivazione di urgenza era stata ravvisata nel fatto che esso TAR Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale

della Calabria), ma, osserva il rimettente, solo in seguito ad un'eventuale sentenza con la quale la Corte costituzionale avesse accolto la questione di costituzionalità si sarebbero potute verificare le condizioni di indifferibilità ed urgenza.

7. Pertanto, ritiene il giudice a quo che il Consiglio regionale abbia legiferato oltrepassando i limiti riconducibili alla sua natura di organo in prorogatio, ledendo, altresì, il principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici, in relazione alle esigenze di mantenimento dell'incarico, legittimamente conferito all'esito di una procedura selettiva, fino alla scadenza del termine prestabilito.

8. Sussisterebbe, ad avviso del rimettente, la rilevanza della questione perché, qualora venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge impugnata, in base alla quale è stata implicitamente ritenuta la decadenza dall'incarico dei ricorrenti, ed è stato indetto un altro avviso per la formazione di un nuovo elenco, all'esito del quale sono stati nominati i controinteressati, l'incarico conferito ai ricorrenti dovrebbe ritenersi valido ed efficace fino alla data del 25 ottobre 2016 ai sensi della legge della Regione Calabria n. 2 del 2013, e la nomina dei controinteressati sarebbe nulla.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con tre ordinanze di rimessione di analogo contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 della Costituzione, in relazione all'art. 18 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), nonché al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici.

Il giudice a quo premette che i ricorrenti sono stati nominati membri del Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria per estrazione a sorte fra i candidati inclusi nell'elenco formato all'esito della procedura indetta con deliberazione del Consiglio regionale della Calabria, per la durata di tre anni, ai sensi della legge regionale della Calabria n. 2 del 2013. Successivamente, avevano ricevuto una nota della Regione che, in applicazione dell'art. 2 della sopravvenuta legge regionale n. 15 del 2014, comunicava loro l'immediata decadenza ope legis dalla carica.

2. Deduce il rimettente che la legge su cui si basa la revoca è stata approvata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio poiché, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione, erano state indette le elezioni per il rinnovo dello stesso, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento interno del Consiglio regionale; e ciò senza che sussistessero le necessarie condizioni di indifferibilità ed urgenza, non essendo a tal fine sufficiente la pendenza di questione di legittimità costituzionale relativamente alla disciplina oggetto di novellazione.

3. Avendo ad oggetto una medesima disposizione, i giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica pronuncia.

4. La questione non è fondata.

5. L'art. 17 dello statuto della Regione Calabria prevede che la legislatura duri cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'art. 33 dello statuto. Tale ultima disposizione sancisce che, nel caso verificatosi nella specie di dimissioni del Presidente (intervenute davanti al Consiglio regionale il 3 giugno 2014), si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta.

A sua volta, l’art. 18, comma 2, dello statuto regionale stabilisce che, fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti, sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Il Regolamento interno del Consiglio regionale, all’art. 60, disciplina le dimissioni del Presidente, ma non detta specifiche disposizioni per il tempo di prorogatio.

6. Occorre ricordare che con la sentenza n. 68 del 2010, la Corte, nell’esaminare lo statuto della Regione Abruzzo, ha affermato che nel periodo di prorogatio la disposizione che non prevedeva specifiche limitazione ai poteri del Consiglio regionale «non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali», poiché l’esistenza di tali limiti è «immanente all’istituto» della stessa prorogatio. Tali limiti, aggiungeva la Corte, ove «non espressi dalla disciplina statutaria, potrebbero successivamente essere definiti tramite apposite disposizioni legislative di attuazione dello statuto o anche semplicemente rilevare nei lavori consiliari o dallo specifico contenuto delle leggi adottate». Siffatte limitazioni all’attività in prorogatio discendono, peraltro, dalla ratio stessa dell’istituto, che è quella di coniugare il «principio di rappresentatività» politica del Consiglio regionale «con quello della continuità funzionale dell’organo, continuità che esclude che il depotenziamento possa spingersi ragionevolmente fino a comportare una indiscriminata e totale paralisi dell’organo stesso».

Questi principi sono stati ribaditi nelle sentenze n. 81, n. 64, n. 55 e n. 44 del 2015.

7. Nella specie, come emerge dalla relazione illustrativa della proposta di legge n. 592/9^, sono state poste a fondamento della novella legislativa oggetto dell’odierna impugnazione, le seguenti argomentazioni: «Come evidenziato nella citata ordinanza del TAR, la disposizione regionale che disciplina la nomina del collegio dei revisori dei conti (art. 2) non appare in linea con il dettato di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. n. 138/2011. Ritenuto che l’art. 14, comma l, lettera e) del d.l. n. 138/2011, in quanto espressione di principi fondamentali in materia sottoposta a legislazione concorrente, prevede l’estrazione a sorte quale unico meccanismo di scelta dei revisori dei conti, escludendo in radice ogni potere di scelta dei componenti ad opera degli organi regionali, appare necessario, pertanto, modificare l’articolo 2 della legge regionale n. 2/2013 aderendo pienamente al precetto fissato nell’art. 14, comma l, lettera e) del d.l. n. 138/2011. D’altronde la necessità di procedere a tale modifica risulta, altresì, ampiamente suffragata dal riscontro effettuato comparando le disposizioni emanate dalle altre regioni italiane in attuazione della citata normativa statale. Infatti, si è potuto constatare che si è fatta esclusiva applicazione del criterio dell’estrazione a sorte per la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti. Inoltre, si sono tenute in debito conto anche le conseguenze che potrebbero derivare da una pronuncia di illegittimità costituzionale dell’impugnata disposizione di cui all’art. 2 della legge regionale del 10 gennaio 2013 n. 2, atteso che l’annullamento, che ne conseguirebbe, avendo efficacia “ex tunc”, cioè retroattiva, andrebbe ad inficiare l’attuale composizione dell’organo collegiale dei revisori dei conti ab origine, con evidenti ripercussioni anche per ciò che concerne l’efficacia degli atti posti in essere medio tempore».

8. Alla luce dei principi enunciati da questa Corte, e tenuto conto, peraltro, che con la sentenza n. 228 del 2015, è intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa poi sostituita da quella in questione, il potere legislativo risulta correttamente esercitato. Difatti costituisce una valida ragione di urgenza non solo la necessità di adottare una nuova normativa a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ma anche quella di evitare il rischio di una pronuncia, ove si ritenga – e si è visto non a torto – che le argomentazioni portate dal giudice a sostegno della non manifesta infondatezza siano meritevoli di considerazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 della Costituzione, in relazione all'art. 18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), nonché al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza **158/2015**	
Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente *CRISCUOLO* - Redattore *DE PRETIS*	
Udienza Pubblica del **23/06/2015** Decisione del **24/06/2015**	
Deposito del **15/07/2015** Pubblicazione in G. U. **22/07/2015**	
Norme impugnate:	Legge della Regione Abruzzo 27/03/2014, n. 15, nonché, specificamente, dell'art. 1, c. 1°, lett. b), della medesima legge regionale.
Massime:	**38496**
Atti decisi:	**ric. 45/2014**

Massima n. 38496

Titolo

Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Consiglio regionale in regime di prorogatio - Esercizio della funzione legislativa - Atto legislativo che non ha la natura di atto dovuto in relazione ad impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali, e che non possiede i requisiti di urgenza e necessità - Violazione dei limiti stabiliti dallo statuto regionale per l'esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della censura proposta in via subordinata.

Testo

E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 123 Cost. in relazione all'art. 86, comma 3, dello statuto regionale, la legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15, recante modifiche alle leggi regionali nn. 23 del 2011 e 143 del 1997. La legge è stata approvata dal Consiglio regionale nel periodo compreso fra la scadenza del suo mandato e la proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, quando cioè l'organo era in regime di *prorogatio*. Quest'ultima è un istituto la cui regolamentazione in ambito regionale, comprensiva della fissazione di limiti all'attività degli organi prorogati, è rimessa dall'art. 123 Cost. alla competenza dello statuto, come parte della disciplina della forma di governo regionale. L'art. 86, comma 3, dello statuto abruzzese prevede che, nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura (e al di fuori delle ipotesi di scioglimento per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale o di annullamento delle elezioni), le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità. La legge impugnata, che ha modificato precedenti eterogenee normative regionali, non rispetta i limiti statutariamente stabiliti per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di *prorogatio*. Essa, infatti, non ha carattere di atto dovuto né offre alcuna giustificazione di tale pretesa natura: la sanatoria di abusi edilizi, la gestione ordinaria del servizio idrico integrato e le misure di sostegno finanziario alla ricollocazione del personale delle comunità montane soppresse non costituiscono interventi dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, né a disposizioni costituzionali o legislative statali. Difetta altresì il requisito dell'urgenza e necessità, le quali non sono state espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate, né risultano desumibili dal contenuto della legge o dai lavori preparatori. Invero, l'introduzione di una sanatoria urbanistica, istituto contingente ed eccezionale incidente su valori di rango costituzionale,

richiederebbe una delicata ponderazione dei contrapposti interessi, consentita solo ad un'assemblea legislativa nel pieno della sua investitura politica; le norme in tema di servizio idrico integrato attengono ad aspetti strutturali della sua organizzazione e non sono in alcun modo dirette a fronteggiare situazioni di emergenza; e la destinazione di risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle soppresse comunità montane inerisce ad un processo di riordino istituzionale già da tempo avviato e non esibisce i richiesti connotati di urgenza e necessità. Per i suoi contenuti, la legge si presta, invece, a essere complessivamente interpretata come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale avrebbe dovuto astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente.
(Rimane assorbita la censura proposta in via subordinata nei confronti dell'art. 1, comma 1, lett. *b*, della medesima legge regionale)

Sull'ammissibilità dell'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme più o meno omogenee, purché tutte coinvolte dalle medesime censure, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 64/2015, 44/2015, 181/2014, 68/2010 e 201/2008.

Sull'istituto della *prorogatio*, v. le citate sentenze nn. 81/2015, 64/2015, 55/2015, 44/2015, 181/2014, 196/2003 e 208/1992.

Sulla limitazione dei poteri spettanti agli organi in regime di *prorogatio* e sulla competenza dello statuto a disciplinare in ambito regionale l'istituto in armonia con la Costituzione, v. le citate sentenze nn. 81/2015, 64/2015, 55/2015, 44/2015, 68/2010, 196/2003, 304/2002 e 468/1991.

Sulla sanatoria urbanistica, istituto a carattere contingente e del tutto eccezionale che, in quanto incidente su valori di rango costituzionale, esige una delicata ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, consentita solo ad un'assemblea legislativa nel pieno della sua investitura politica, v. le citate sentenze nn. 9/2008, 196/2004 e 427/1995.

Sull'obbligo del Consiglio regionale in regime di *prorogatio* di astenersi da qualsivoglia forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 81/2015, 55/2015 e 68/2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 27/03/2014 n. 15

Parametri costituzionali

Costituzione art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo art. 86 co. 3

Pronuncia

SENTENZA N. 158

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”), nonché, specificamente, dell’art. 1, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-11 giugno 2014, depositato in cancelleria il 17 giugno 2014 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2014.

Udito nell’udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 9-11 giugno, depositato il 17 giugno 2014 e iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intero testo della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”), per violazione dell’art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento agli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione, nonché in via subordinata l’art. 1, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, per violazione degli artt. 75 e 117, secondo comma, lettere e), l) ed s), Cost.

1.1.– Quanto all'impugnazione della legge regionale nella sua interezza, il ricorrente osserva che, essendo il mandato elettivo del Consiglio della Regione Abruzzo pervenuto alla sua naturale scadenza il 15 dicembre 2013 e recando la legge impugnata la data 27 marzo 2014 (con pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione 9 aprile 2014), troverebbe applicazione l'art. 86, comma 3, dello Statuto regionale, secondo cui «nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità; b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili […]».

Nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento legislativo in esame non emergerebbe (né sarebbe stato evidenziato, ad esempio nei lavori preparatori) alcuno dei presupposti riguardanti una sua supposta natura di indifferibilità ed urgenza o di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravità, tali da non consentirne un rinvio, a pena di un grave danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente, che soli ne giustificherebbero l'adozione da parte dell'organo legislativo in prorogatio.

1.2.– A prescindere da tale assorbente ragione, il Governo lamenta inoltre l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 15 del 2014 limitatamente alla disposizione contenuta nell'art. l, comma l, lettera b), sotto diversi profili.

In primo luogo, la Regione, dettando norme sulla gestione delle infrastrutture idriche e sulla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato, avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in tema di «tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) Cost.

Inoltre, l'articolo impugnato, rinviando con effetto legificante ai criteri tariffari previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), tra i quali vi è la remunerazione del capitale, avrebbe reintrodotto di fatto tale componente tariffaria, espunta dal referendum del giugno 2011, il cui esito è stato proclamato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116 (Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito), in palese violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, desumibile dall'art. 75 Cost.

Da ultimo, nel prevedere che le infrastrutture idriche, fognarie, e gli impianti di depurazione restino di proprietà dell'ARAP (Agenzia regionale delle aree produttive, istituita dalla legge regionale Abruzzo 29 luglio 2011, n. 23 - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) e che questa «provved[a] alla relativa gestione», la disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile». Difatti, per un verso la concessione d'uso a titolo gratuito delle infrastrutture sarebbe la sola tipologia di trasferimento possibile (mentre la proprietà delle stesse dovrebbe restare in capo ai soggetti consorziati, ovvero agli enti locali); per altro verso, l'affidamento diretto del servizio all'ARAP eluderebbe le norme statali e comunitarie che prevedono l'obbligo di procedere mediante gara, trattandosi di un servizio pubblico di rilevanza economica.

2.– La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in primo luogo, l'intero testo della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"), per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento agli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione.

Il ricorrente premette che la legge impugnata è stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime di prorogatio, e che l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, nello stabilire che in tale evenienza le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, ne limita espressamente l'esercizio «[…] agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità».

Ad avviso del ricorrente, dall'esame della legge impugnata non emergerebbero, né i requisiti di indifferibilità e urgenza, né la sua qualità di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravità, tali da non consentire un rinvio, per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente, sicché il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio, in tal modo violando il citato parametro.

2.– In via subordinata, il Governo sostiene che l'art. 1, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, dettando norme sull'assetto proprietario e sulla gestione delle infrastrutture idriche nonché sulla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed s), della Costituzione, in quanto lesivo della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della «tutela della concorrenza», dell'«ordinamento civile» e della «tutela dell'ambiente». La medesima disposizione inoltre, in violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., avrebbe reintrodotto tra i criteri tariffari del servizio idrico integrato l'«adeguatezza della remunerazione del capitale investito», sebbene tale componente sia stata espunta dall'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) a seguito del referendum del giugno 2011.

3.– In via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità della questione proposta nei confronti dell'intera legge regionale.

Questa Corte ha più volte affermato che, mentre è inammissibile l'impugnazione di un'intera legge attraverso generiche censure che non consentano di individuare la questione oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale, è consentita, al contrario, l'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime (ex plurimis, sentenza n. 201 del 2008).

Nella fattispecie in esame è evidente come la prima delle censure mosse dal ricorrente accomuni tutte le disposizioni della legge impugnata, omogenee sotto il profilo della dedotta assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio (sentenza n. 44 del 2015). Di conseguenza, conformemente ai precedenti casi in cui questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla denunciata violazione dei poteri in regime di prorogatio (sentenze n. 181 del 2014 e n. 68 del 2010), «è pienamente ammissibile che l'impugnazione riguardi l'atto legislativo nel suo testo integrale, a prescindere dal carattere dispositivo più o meno eterogeneo del suo contenuto normativo» (sentenza n. 64 del 2015).

4.– Nel merito, è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Abruzzo n. 15 del 2014, per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in riferimento all'art.

123 Cost. (è inconferente, invece, il richiamo operato dal ricorrente agli artt. 121 e 122 Cost., rispetto ai quali l'evocata norma statutaria non funge da parametro interposto).

4.1.– Secondo la giurisprudenza costituzionale, «l'istituto della prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie in cui "coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori" (sentenza n. 208 del 1992)» (sentenza n. 64 del 2015).

Questa Corte ha poi chiarito che «[l]'istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga (cfr., rispettivamente, art. 61, secondo comma, e art. 60, secondo comma, Cost., per quanto riguarda le Camere), non incide […] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n. 196 del 2003; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2015 e n. 181 del 2014) e ha affermato che «"È pacifico […] che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio" (sentenza n. 181 del 2014)» (sentenza n. 55 del 2015).

4.2.– Nella specie, il mandato del Consiglio regionale dell'Abruzzo è scaduto il 14 dicembre 2013, al termine del quinquennio di durata in carica dell'organo, decorrente dalle precedenti elezioni regionali, che si erano svolte il 14 e 15 dicembre 2008.

Successivamente, con decreto 14 gennaio 2014, n. 6, il Presidente della Giunta regionale ha indetto le nuove elezioni regionali per il giorno 25 maggio 2014, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che impone di tenere le elezioni regionali nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo, qualora nello stesso anno si svolgano entrambe le consultazioni elettorali.

La legge della Regione Abruzzo n. 15 del 2014 – pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 9 aprile 2014, n. 14, ed entrata in vigore il successivo 10 aprile 2014 – è stata approvata dal Consiglio regionale l'11 marzo 2014, come risulta dal verbale di pari data n. 179/4, dunque nel periodo compreso fra la scadenza del mandato del Consiglio (14 dicembre 2013) e la proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni (avvenuta l'11 giugno 2014), quando cioè l'organo era in regime di prorogatio.

4.3.– Questa Corte, esaminando analoghe questioni, relative a leggi della Regione Abruzzo approvate dal Consiglio regionale nel medesimo periodo, ha ribadito il proprio costante orientamento, secondo il quale «In questa fase, i Consigli regionali "dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza" (sentenza n. 468 del 1991); pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al "solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili". Essi, inoltre, devono "comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori" (sentenza n. 68 del 2010)» (sentenza n. 55 del 2015).

Ha inoltre sottolineato (sulla scorta della ricordata sentenza n. 68 del 2010) come «il quadro normativo e applicativo sia notevolmente mutato a seguito della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni). Questa ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.); e ha demandato, nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati con legge della Repubblica, "che stabilisce anche la durata degli organi elettivi" (art. 122, primo comma, Cost.). Cosicché – anche sulla base di quanto successivamente previsto nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della

Costituzione) – questa Corte ha affermato che “una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell’attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale”; e che, nel disciplinare questo profilo, gli statuti “dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 123, primo comma, della Costituzione” (sentenza n. 196 del 2003; anche sentenza n. 304 del 2002)» (sentenza n. 64 del 2015).

Nella sentenza n. 44 del 2015 (concernente la legge regionale n. 24 del 2014), la Corte ha affermato altresì che «[…] gli stessi statuti regionali, nel disciplinare la materia, devono rispettare le limitazioni connaturate alla ratio dell’istituto».

L’art. 86 dello statuto della Regione Abruzzo prevede, al comma 3, che nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura – e al di fuori delle ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale o di annullamento delle elezioni – «le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità» (lettera a), e, al comma 4, che, in questi casi, «le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale».

L’art. 141 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale dell’Abruzzo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2, prevede a sua volta che «in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di scadenza della Legislatura i poteri del Consiglio regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità» (comma 1), e che «[l]’urgenza e la necessità sono espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate con riferimento alle situazioni di estrema gravità che esigono interventi immediati ed improcrastinabili, la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi affidati alle cure della Regione» (comma 2). Tuttavia, come pure puntualizzato da questa Corte, la mancanza di espresse dichiarazioni e motivazioni «non osta all’accertamento nel merito di tale requisito, giacché l’urgenza e necessità della legge deve in ogni caso emergere oggettivamente dal contenuto delle disposizioni impugnate, anche a prescindere dall’esistenza di simili elementi formali, i quali, in caso contrario, rischierebbero di trasformarsi in vere e proprie formule sacramentali. In questo quadro, i lavori preparatori possono tuttora fungere da valido ausilio per lo scrutinio che la Corte è chiamata a eseguire» (sentenza n. 81 del 2015).

Da ultimo, è stato sottolineato che «Il requisito della necessità e dell’urgenza, che legittima il Consiglio regionale a esercitare i propri poteri in regime di prorogatio, evoca l’esigenza che l’intervento normativo sia adottato nell’immediatezza della grave situazione alla quale esso intende porre rimedio, perché diversamente verrebbero travalicati i limiti connaturati all’istituto della prorogatio, che implicano non soltanto la gravità della situazione che forma oggetto dell’intervento, ma anche la sua improcrastinabilità, come è espressamente previsto dal richiamato art. 141 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale» (sentenza n. 81 del 2015).

5.– In applicazione degli indicati principi, occorre ora verificare se il Consiglio regionale sia intervenuto con un atto che costituisce adempimento di impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o che è caratterizzato da urgenza e necessità, come previsto dall’evocata disposizione statutaria.

5.1.– La legge impugnata ha introdotto alcune nuove previsioni, di contenuto eterogeneo, in modifica di precedenti normative regionali.

In primo luogo, ha apportato due modifiche alla legge della Regione Abruzzo 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive).

Con la prima (contenuta all'art. 1, comma 1, lettera a), si consente la regolarizzazione delle attività produttive che vengono esercitate nelle aree industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari adottate da questi ultimi. Sebbene il Governo non ne faccia cenno, tale norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 18 (Abrogazione della lettera a, del comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27 marzo 2014, n. 15, recante «Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, terza serie speciale – Regioni, n. 24 del 14 giugno 2014. Tuttavia, l'assenza di indicazioni sulla sua mancata applicazione medio tempore non consente di dichiarare, in parte qua, la cessazione della materia del contendere.

Con la seconda modifica (art. 1, comma 1, lettera b), si prevede che le infrastrutture idriche e fognarie nonché gli impianti di depurazione realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP (Agenzia regionale delle aree produttive, istituita dalla legge reg. Abruzzo n. 23 del 2011, la quale provvede alla loro gestione, nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Si stabilisce, inoltre, che il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta regionale, sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).

In secondo luogo, la legge impugnata, con l'art. 2, ha modificato la legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), prolungando per tre anni la disponibilità di risorse finanziarie che la Giunta regionale destina in favore degli enti locali e delle unioni, che assumono alle proprie dipendenze personale delle comunità montane, interessate dal processo di riordino istituzionale avviato dalla stessa legge regionale n. 143 del 1997.

5.2.– Considerati i contenuti appena descritti, va esclusa la natura di atto dovuto della legge nei sensi sopra delineati. Né, d'altro canto, di tale pretesa natura è offerta alcuna giustificazione dalla legge stessa o da altri atti ad essa riferibili. La sanatoria di abusi edilizi, la gestione ordinaria del servizio idrico integrato, le misure di sostegno finanziario alla ricollocazione del personale delle comunità montane soppresse non costituiscono interventi dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, né a disposizioni costituzionali o legislative statali. In ogni caso, non è offerta alcuna giustificazione di tale loro supposta natura.

5.3.– Difetta anche il requisito dell'urgenza e della necessità.

In primo luogo, a dispetto di quanto prescritto dal citato Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, l'urgenza e la necessità non sono state «espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate». Neppure è possibile trarre dal contenuto della legge o dai lavori preparatori elementi da cui desumere l'improcrastinabilità dell'iniziativa legislativa.

Certamente è tutt'altro che improcrastinabile l'introduzione di una sanatoria urbanistica (art. 1, comma, 1, lettera a), la quale anzi, proprio per essere un istituto «a carattere contingente e del tutto eccezionale» (sentenze n. 196 del 2004 e n. 427 del 1995), che «determina la compressione di valori come "quelli del

paesaggio, della cultura, della salute, della conformità dell'iniziativa economica privata all'utilità sociale, della funzione sociale della proprietà" sentenza n. 427 del 1995» (sentenza n. 9 del 2008), richiederebbe una delicata ponderazione dei contrapposti interessi che solo l'assemblea legislativa nel pieno della sua investitura politica può compiere. In ogni caso, il carattere urgente dell'intervento legislativo è escluso per tabulas dalla prevista scadenza al 30 aprile 2015 del termine assegnato per la presentazione della domanda di sanatoria.

Le norme dettate in tema di servizio idrico integrato (art. 1, comma 1, lettera b) attengono ad aspetti strutturali della sua organizzazione e non contengono misure in alcun modo dirette a fronteggiare situazioni di emergenza, come potrebbe essere, ad esempio, una impellente crisi di approvvigionamento. Che si tratti di interventi riferiti alla gestione ordinaria è confermato dai lavori preparatori al disegno di legge.

Alle medesime conclusioni si deve giungere con riguardo alla previsione che prolunga per tre anni la destinazione di risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle soppresse comunità montane (art. 2). Nemmeno per questa disposizione, che incide su un processo di riordino istituzionale già da tempo avviato, è possibile rinvenire quelle condizioni di urgenza e di necessità, nei sensi sopra delineati, che sole ne avrebbero giustificato l'approvazione da parte del Consiglio regionale in regime di prorogatio.

5.4.– Proprio per i suoi contenuti, invece, la legge nel suo complesso – e in modo particolarmente evidente nelle previsioni che riguardano la regolarizzazione degli abusi edilizi e le misure di sostegno alla ricollocazione del personale in esubero – «si presta a essere interpretat[a] come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale, secondo la ricordata giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2010), avrebbe dovuto comunque astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente» (sentenza n. 81 del 2015).

Alla luce delle considerazioni esposte, l'intera legge della Regione Abruzzo n. 15 del 2014, risultando in contrasto con l'art. 123 Cost. in relazione all'evocata norma statutaria, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

6.– La censura proposta in via subordinata nei confronti dell'art. 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale rimane assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza **81/2015**	
Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente *CRISCUOLO* - Redattore *DE PRETIS*	
Udienza Pubblica del **28/04/2015** Decisione del **29/04/2015**	
Deposito del **15/05/2015** Pubblicazione in G. U. **20/05/2015**	
Norme impugnate:	Legge della Regione Abruzzo 28/04/2014, n. 25, nonché, specificamente, art. 1 della medesima legge regionale.
Massime:	**38359**
Atti decisi:	**ric. 52/2014**

Massima n. 38359

Titolo

Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Consiglio regionale in regime di prorogatio - Esercizio della funzione legislativa - Atto legislativo che non ha la natura di atto dovuto in relazione ad impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali, e che non possiede i requisiti di urgenza e necessità - Violazione dei limiti stabiliti dallo statuto regionale per l'esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 86, comma 3 dello statuto regionale 28 dicembre 2006 - la legge della Regione Abruzzo 28 aprile, n. 25, avente ad oggetto il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica nonché l'assegnazione e la gestione degli alloggi dei medesimi enti. La legge impugnata, approvata dopo la scadenza della legislatura, in regime di *prorogatio*, non integra i requisiti previsti dal ricordato parametro statutario, non costituendo, infatti, adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative ovvero atto caratterizzato da urgenza e necessità. Nel caso di specie, invero, la predetta legge regionale - incidendo su situazioni già da tempo connotate da gravità, in presenza delle quali il Consiglio regionale non aveva ritenuto opportuno intervenire - non gode dei requisiti di necessità e urgenza, i quali presuppongono, invece, l'esigenza che la normativa sia adottata nell'immediatezza della grave situazione alla quale essa intende porre rimedio. L'intervento legislativo regionale, dunque, si presta a essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale avrebbe dovuto astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente. (L'ulteriore censura proposta nei confronti dell'art.1 della medesima legge regionale rimane assorbita).

- Sull'ammissibilità dell'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 44/2015 e 201/2008.

- Sull'ammissibilità dell'impugnativa di un atto legislativo nel suo testo integrale, a prescindere dal carattere dispositivo più o meno eterogeneo del suo contenuto normativo, v., *ex plurimis*, la citata sentenza n. 64/2015.

- Sull'istituto della *prorogatio* in generale, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 64/2015 e 208/1992.

- Sui limiti dei poteri esercitabili nella fase di *prorogatio* e sulla violazione di questi ultimi, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 55/2015, 181/2014, 68/2010 e 468/1991.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 25

Parametri costituzionali

Costituzione art. 123

Costituzione art. 117 co. 2 lett. m)

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo art. 86 co. 3

Pronuncia

SENTENZA N. 81

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante “Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica” e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”), nonché, specificamente, dell’art. 1 della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-8 luglio 2014, depositato in cancelleria il 15 luglio 2014 e iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Manuela de Marzo per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 7-8 luglio 2014, depositato il 15 luglio 2014 e iscritto al n. 52 del registro ricorsi del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intero testo della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante “Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica” e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”), per violazione dell’art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento all’art. 123 della Costituzione, nonché l’art. 1 della medesima legge regionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

2.– Quanto all’impugnazione della legge regionale nella sua interezza, il ricorrente osserva che essa è stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime di prorogatio, e che l’art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, nello stabilire che in tale evenienza le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, ne limita espressamente l’esercizio «[…] agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità», in armonia con la costante giurisprudenza costituzionale che ha circoscritto la portata dei poteri dell’organo in prorogatio ai soli adempimenti indifferibili e urgenti.

Ad avviso del ricorrente, dall’esame della legge impugnata non emergono, né i requisiti di indifferibilità e urgenza (come nel caso di leggi che approvano il bilancio di previsione, l’esercizio provvisorio o una variazione di bilancio), né la sua qualità di atto dovuto (come nel caso di legge che recepisce una direttiva comunitaria direttamente vincolante per le Regioni) o riferibile a situazioni di estrema gravità, tali da non consentire un rinvio, per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell’ente.

Il Consiglio regionale avrebbe pertanto esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio, con la conseguenza che la legge impugnata dovrebbe essere dichiarata illegittima nella sua interezza, per violazione dell’art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in riferimento all’art. 123 Cost.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, inoltre, l’art. 1 della medesima legge regionale.

Il comma 1 di questa disposizione ha integrato la legge della Regione Abruzzo 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica), inserendovi l'art. 24-bis, sotto la rubrica «ATER in condizioni di deficit strutturale», il cui comma 1, nel testo così introdotto, prevede quanto segue: «Le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale abruzzesi dichiarate dalla Giunta Regionale in condizioni di deficit strutturale secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3, possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci:

a) i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata;

b) i proventi della vendita degli immobili di natura commerciale;

c) i proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili;

d) i proventi derivanti dalla vendita di terreni non destinati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata.

La parte residua è destinata alla realizzazione di programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico. L'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, locati a canone sociale, resta in ogni caso vincolato alla destinazione prevista dall'art. 4 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76».

3.1.– La disposizione è impugnata nella parte in cui prevede che le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale abruzzesi (come si è visto, «ATER»), dichiarate dalla Giunta regionale in condizioni di deficit strutturale, possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci anche i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata e i proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili.

Ad avviso del ricorrente, questa previsione contrasta con l'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, sostitutivo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte finale in cui stabilisce che «Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente».

Tale ultima disposizione, nello stabilire la destinazione dei proventi delle alienazioni degli immobili di proprietà dei Comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, inciderebbe sulla determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, che rientra, secondo la giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Pertanto, secondo il ricorrente la norma impugnata, che consente una diversa destinazione dei proventi della alienazione degli immobili, invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia indicata.

4.– Con atto depositato il 13 agosto 2014, si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che le censure sollevate nel ricorso siano dichiarate inammissibili o infondate.

A suo avviso, la legge impugnata è nel complesso costituzionalmente legittima, perché contiene disposizioni caratterizzate da ragioni di urgenza e necessità, che devono essere valutate esaminando il contenuto sostanziale delle norme, anche alla luce dei lavori preparatori.

Nel caso concreto, tali ragioni deriverebbero dallo stato di grave deficit strutturale delle ATER, che costituisce il presupposto di applicazione della legge e che emerge sia dalla relazione di accompagnamento sia dai lavori preparatori, così da rendere evidente la finalità di predisporre interventi volti al risanamento dello stato economico–finanziario di aziende pubbliche le quali svolgono funzioni di preminente rilievo sociale e si trovano in condizioni di incapacità di coprire i costi con i ricavi della gestione, per prevenirne il dissesto ed evitare il conseguente grave danno a carico della collettività regionale.

4.1.– Quanto all'impugnazione dell'art. 1 della legge in esame, la Regione osserva, in primo luogo, che l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e la destinazione dei relativi proventi non rientra nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, riservata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., bensì in quella della gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale, materia riconducibile alla competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata dallo stesso ricorrente.

Nemmeno sarebbe fondato il denunciato contrasto con l'art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, perché il vincolo di destinazione dei proventi, impresso dalla norma, deve essere riferito, secondo un'interpretazione rispettosa della competenza residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., alle alienazioni degli immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, locati a canone sociale, in relazione ai quali soltanto lo Stato deve garantire l'offerta minima, idonea a soddisfare le esigenze abitative dei ceti meno abbienti. Al contrario, la disposizione denunciata provvede sulla destinazione dei proventi della alienazione di immobili di edilizia convenzionata e agevolata (oltre che di immobili commerciali, che non vengono in rilievo), i quali soddisfano esigenze abitative diverse da quelle dei ceti meno abbienti.

5.– Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Regione Abruzzo ha ulteriormente illustrato le ragioni esposte, ribadendo sia l'esistenza dell'urgente necessità di evitare, con l'approvazione della legge impugnata, il fallimento delle ATER che versano in stato di deficit strutturale, sia l'assenza della violazione della competenza legislativa statale, perché la norma sulla destinazione dei proventi incide nella materia della gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica convenzionata e sovvenzionata, con la precisazione che la vendita «degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili», di cui alla lettera c) della norma impugnata, deve considerarsi equiparata alla vendita di mere aree edificabili, anch'essa collocata al di fuori dell'ambito di applicazione della norma statale assunta come parametro di riferimento.

Infine, la Regione ha osservato che l'operatività dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014 è subordinata dalla stessa norma all'adozione di un apposito decreto interministeriale, non ancora emanato, e che una bozza di tale decreto prevede di fare salvi i programmi di alienazione degli alloggi anteriormente avviati da provvedimenti regionali, con la conseguenza che la destinazione dei proventi stabilita dalla disposizione impugnata dovrebbe considerarsi legittima, in quanto la Regione Abruzzo ha già approvato il piano di riequilibrio economico e finanziario della ATER di Chieti, che comprende il programma di vendite immobiliari destinato al ripianamento del deficit.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in primo luogo, l'intero testo della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione"), per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento all'art. 123 della Costituzione.

Il ricorrente osserva che la legge impugnata è stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime di prorogatio, e che l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, nello stabilire che in tale evenienza le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, ne limita espressamente l'esercizio «[…] agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità».

Ad avviso del ricorrente, dall'esame della legge impugnata non emergono, né i requisiti di indifferibilità e urgenza, né la sua qualità di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravità, tali da non consentire un rinvio, per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente, sicché il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio, in tal modo violando il citato parametro.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresì, impugnato l'art. 1 della stessa legge regionale n. 25 del 2014, nella parte in cui prevede che «Le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale abruzzesi dichiarate dalla Giunta Regionale in condizioni di deficit strutturale secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3, possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci: a) i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata», nonché «[…] c) i proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili».

Ad avviso del ricorrente, la disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., perché incide nella materia della determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, che è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, rientrando nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

L'invasione della competenza statale deriverebbe dal contrasto della norma impugnata con l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, la cui lettera a), modificata in sede di conversione, ha sostituito il comma 1 dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione appresta misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, prevedendo che entro il 30 giugno 2014 un decreto interministeriale approvi «le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560», e che «Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.»

Tale ultima disposizione, secondo il ricorrente, determina i livelli essenziali delle prestazioni nella materia dell'edilizia residenziale pubblica. Pertanto la norma regionale impugnata, consentendo una diversa destinazione dei proventi della alienazione degli immobili, invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato nella materia indicata.

3.– In via preliminare, va riconosciuta l’ammissibilità della questione proposta nei confronti dell’intera legge regionale.

Questa Corte ha più volte affermato che, mentre è inammissibile l’impugnazione di un’intera legge attraverso generiche censure che non consentano di individuare la questione oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale, è consentita, al contrario, l’impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime (ex plurimis, sentenza n. 201 del 2008).

Nella fattispecie in esame è evidente come la prima delle censure mosse dal ricorrente accomuni tutte le disposizioni della legge impugnata, omogenee sotto il profilo della dedotta assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio (sentenza n. 44 del 2015). Di conseguenza, conformemente ai precedenti casi in cui questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla denunciata violazione dei poteri in regime di prorogatio (sentenze n. 181 del 2014 e n. 68 del 2010), «è pienamente ammissibile che l’impugnazione riguardi l’atto legislativo nel suo testo integrale, a prescindere dal carattere dispositivo più o meno eterogeneo del suo contenuto normativo» (sentenza n. 64 del 2015).

4.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Abruzzo n. 25 del 2014, per violazione dell’art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in riferimento all’art. 123 Cost., è fondata.

4.1.– Secondo la giurisprudenza costituzionale, l’istituto della prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie in cui «coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all’insediamento dei successori» (sentenza n. 208 del 1992; nello stesso senso, sentenza n. 64 del 2015).

Questa Corte ha poi chiarito, con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai Consigli regionali, che «[l]’istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga (cfr., rispettivamente, art. 61, secondo comma, e art. 60, secondo comma, Cost., per quanto riguarda le Camere), non incide […] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n. 196 del 2003; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2015 e n. 181 del 2014) e ha altresì affermato che «È pacifico […] che l’istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell’organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio» (sentenze n. 55 del 2015, n. 181 del 2014).

Il mandato del Consiglio regionale dell’Abruzzo è scaduto il 14 dicembre 2013, al termine del quinquennio di durata in carica dell’organo, decorrente dalle precedenti elezioni regionali, che si erano svolte il 14 e 15 dicembre 2008.

Successivamente, con decreto del 14 gennaio 2014, n. 6, il Presidente della Giunta regionale ha indetto le nuove elezioni regionali per il giorno 25 maggio 2014, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che impone di tenere le elezioni regionali nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo, qualora nello stesso anno si svolgano entrambe le consultazioni elettorali.

La legge della Regione Abruzzo n. 25 del 2014 – pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 9 maggio 2014, n. 53 ed entrata in vigore il successivo 10 maggio – è stata approvata nella seduta del Consiglio regionale del 15 aprile 2014, dunque nel periodo compreso fra la scadenza del mandato del Consiglio e la proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, avvenuta l’11 giugno 2014, quando l’organo era in regime di prorogatio.

4.2.– Questa Corte, esaminando analoghe questioni, relative a leggi della Regione Abruzzo approvate dal Consiglio regionale nel medesimo periodo, ha ribadito il proprio costante orientamento, secondo il quale «In questa fase, i Consigli regionali “dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza” (sentenza n. 468 del 1991); pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al “solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili”. Essi, inoltre, devono “comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori” (sentenza n. 68 del 2010)» (sentenza n. 55 del 2015).

Ha inoltre sottolineato (sulla scorta della ricordata sentenza n. 68 del 2010) come «il quadro normativo e applicativo sia notevolmente mutato a seguito della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni). Questa ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l’enunciazione dei princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.); e ha demandato, nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati con legge della Repubblica, “che stabilisce anche la durata degli organi elettivi” (art. 122, primo comma, Cost.). Cosicché – anche sulla base di quanto successivamente previsto nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) – questa Corte ha affermato che “una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell’attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale”; e che, nel disciplinare questo profilo, gli statuti “dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 123, primo comma, della Costituzione” (sentenza n. 196 del 2003; anche sentenza n. 304 del 2002)» (sentenza n. 64 del 2015).

Nella sentenza n. 44 del 2015, la Corte ha poi affermato che «[…] gli stessi statuti regionali, nel disciplinare la materia, devono rispettare le limitazioni connaturate alla ratio dell’istituto», rilevando che «[…] lo statuto della Regione Abruzzo, disponendo che “le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità”, non travalica il principio costituzionale sotteso all’istituto della prorogatio poiché legittima l’assemblea scaduta alla sola adozione degli “atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili” (sentenza n. 68 del 2010)».

Più precisamente, l’art. 86 dello statuto della Regione Abruzzo prevede, al terzo comma, che nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura – e al di fuori delle ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale o di annullamento delle elezioni – «le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità» (lettera a), e, al quarto comma, che, in questi casi, «le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale».

L’art. 141 del citato Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale dell’Abruzzo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2, prevede a sua volta che «in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di scadenza della Legislatura i poteri del Consiglio

regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità» (comma 1), e che «L'urgenza e la necessità sono espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate con riferimento alle situazioni di estrema gravità che esigono interventi immediati ed improcrastinabili, la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi affidati alle cure della Regione» (comma 2).

Occorre pertanto verificare se il Consiglio regionale sia intervenuto con un atto che costituisce adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o che è caratterizzato da urgenza e necessità, come previsto dalla citata disposizione statutaria.

Nel caso in esame, la natura di atto dovuto nei sensi delineati non emerge, né dal contenuto della legge, né da altri elementi, sicché resta da esaminare se sussiste il requisito dell'urgenza e della necessità.

Non è inutile ricordare che questa Corte, nello scrutinare la legittimità costituzionale di altre leggi regionali abruzzesi approvate dal Consiglio regionale nel corso del precedente periodo di prorogatio e nella vigenza del testo originario dell'art. 86 dello statuto regionale (che non esprimeva alcun limite all'esercizio dei poteri dell'organo in tale fase), ha affermato che i limiti connaturali all'istituto della prorogatio «[…], ove appunto non espressi dalla disciplina statutaria, potrebbero successivamente essere definiti tramite apposite disposizioni legislative di attuazione dello statuto o anche semplicemente rilevare nei lavori consiliari o dallo specifico contenuto delle leggi adottate» (sentenza n. 68 del 2010).

Ora che i limiti sono espressi dalla disciplina statutaria, può sorgere il dubbio se sia possibile continuare a desumere il loro rispetto dal contenuto della legge o dai lavori preparatori, in assenza di un'espressa dichiarazione e di una adeguata motivazione sull'urgenza e necessità dell'intervento, che la legge impugnata non contempla, a dispetto della richiamata norma del Regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale.

Tuttavia, la mancanza di espresse dichiarazioni e motivazioni non osta all'accertamento nel merito di tale requisito, giacché l'urgenza e necessità della legge deve in ogni caso emergere oggettivamente dal contenuto delle disposizioni impugnate, anche a prescindere dall'esistenza di simili elementi formali, i quali, in caso contrario, rischierebbero di trasformarsi in vere e proprie formule sacramentali.

In questo quadro, i lavori preparatori possono tuttora fungere da valido ausilio per lo scrutinio che la Corte è chiamata a eseguire.

4.3.– La legge impugnata si articola in una pluralità di disposizioni.

L'art. 1 inserisce nella legge regionale n. 44 del 1999 un nuovo articolo 24-bis, sotto la rubrica «ATER in condizioni di deficit strutturale», che è suddiviso in cinque commi. La disposizione si prefigge lo scopo di favorire il risanamento finanziario delle «Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale abruzzesi» (come si è visto, «ATER») che si trovano in una condizione di «deficit strutturale», dichiarata dalla Giunta regionale, su istanza delle aziende interessate, sulla base di una procedura che tiene conto di alcuni parametri economici (rapporto tra il volume complessivo delle spese di personale sostenute a vario titolo e il volume complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni come desumibili dall'ultimo bilancio approvato, superiore al 70 per cento; rapporto tra le anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di presentazione della istanza e i ricavi delle vendite e delle prestazioni, superiore al 100 per cento; sussistenza di altri debiti per un ammontare superiore al 50 per cento dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni, come desumibili dall'ultimo bilancio approvato), i quali, se contemporaneamente integrati, costituiscono un chiaro sintomo di gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio (art. 24-bis, comma 2). Nel caso di accertamento della condizione di «deficit strutturale», gli

organi amministrativi della ATER decadono, è nominato un Commissario e viene risolto anticipatamente il contratto di lavoro del suo direttore, senza alcun indennizzo o compenso (art. 24-bis, commi 3 e 4). Entro sessanta giorni dalla nomina, il Commissario redige un piano di riequilibrio finanziario ed economico riferito ad almeno un triennio, che prevede una rigorosa rivisitazione delle spese, o, se non sussistono le condizioni per il riequilibrio, propone alla Giunta la liquidazione dell'azienda (art. 24-bis, comma 5).

Per raggiungere lo scopo perseguito, la legge consente alle ATER in condizioni di dichiarato «deficit strutturale» di destinare al risanamento dei loro bilanci i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata, degli immobili di natura commerciale, degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili, nonché dei terreni non destinati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata, con la precisazione che la parte residua di tali proventi deve essere destinata «alla realizzazione di programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico», e che «L'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, locati a canone sociale, resta in ogni caso vincolato alla destinazione prevista dall'art. 4 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76» (art. 24-bis, comma 1).

L'art. 2 della legge impugnata stabilisce un limite massimo al trattamento retributivo dei dirigenti e dei direttori delle ATER, fissandolo in un ammontare pari al trattamento economico annuale complessivo massimo spettante, rispettivamente, ai dirigenti e ai direttori della Regione Abruzzo (comma 1), e prevede che l'importo eventualmente superiore non concorra a formare l'imponibile fiscale e previdenziale e sia acquisito dalle ATER per il miglioramento dei saldi di bilancio ovvero per il finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi assegnati per finalità sociali (comma 2).

Infine, l'art. 3 introduce modifiche all'art. 36, commi 1 e 4, lettera a), della legge regionale n. 96 del 1996 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale e pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), spostando dal 30 giugno 2013 al 15 aprile 2014 la data entro la quale è consentita, a coloro che occupano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica per almeno un mese anteriore a tale data, l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 13, comma 3, della legge regionale appena citata.

4.4.– Dall'esame dei lavori preparatori al disegno di legge emerge che le ATER abruzzesi versano da molto tempo in una situazione di grave difficoltà economica e finanziaria, a motivo della strutturale insufficienza dei proventi delle vendite e dei canoni di locazione degli alloggi a coprire i costi generali di gestione, oltre che per effetto della annosa crisi economica generale del Paese.

Il requisito della necessità e dell'urgenza, che legittima il Consiglio regionale a esercitare i propri poteri in regime di prorogatio, evoca l'esigenza che l'intervento normativo sia adottato nell'immediatezza della grave situazione alla quale esso intende porre rimedio, perché diversamente verrebbero travalicati i limiti connaturati all'istituto della prorogatio, che implicano non soltanto la gravità della situazione che forma oggetto dell'intervento, ma anche la sua improcrastinabilità, come è espressamente previsto dal richiamato art. 141 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Nella fattispecie l'indicato requisito non sussiste, in mancanza di elementi, tratti dal contenuto della legge o dai lavori preparatori, da cui desumere che la procedura di accertamento del "deficit strutturale" delle ATER, che costituisce il presupposto della dismissione del loro patrimonio di edilizia residenziale pubblica a fini di ripianamento delle perdite di bilancio, sia stata introdotta per la necessità di intervenire, con un provvedimento improcrastinabile, immediatamente dopo l'insorgenza di una grave situazione di difficoltà economica e finanziaria di tali enti.

Esaminata da questo angolo visuale, la legge impugnata detta una disciplina generale delle procedure di accertamento della condizione di stabile squilibrio economico-finanziario delle ATER regionali, che modifica l'assetto organizzativo e gestionale di tali enti, nonché la devoluzione del loro patrimonio immobiliare al risanamento del deficit. Una disciplina, dunque, che giunge ad integrare le norme

sull’organizzazione delle ATER, incidendo su situazioni già da tempo connotate da gravità, in presenza delle quali il Consiglio regionale, allorché era nella pienezza dei suoi poteri, non aveva ravvisato quell’urgenza e quella necessità di intervenire, che ravvisa invece dopo la scadenza della legislatura, quando si trova in regime di prorogatio. Né è dato di rinvenire elementi o fatti sopravvenuti che possano giustificare un’emergenza nuova.

Alle medesime conclusioni si deve giungere con riguardo a quanto previsto agli artt. 2 e 3 della legge impugnata, rispettivamente in tema di trattamento retributivo dei dirigenti e dei direttori delle ATER e di proroga del termine per regolarizzare l’occupazione senza titolo degli alloggi pubblici mediante l’assegnazione dell’alloggio occupato. Nemmeno per tali previsioni è possibile individuare quei requisiti dell’urgenza e della necessità, nei sensi sopra delineati, che soli ne avrebbero giustificato l’approvazione da parte del Consiglio regionale in regime di prorogatio.

Proprio per i suoi contenuti, invece, l’intervento legislativo nel suo complesso si presta a essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale, secondo la ricordata giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2010), avrebbe dovuto comunque astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente.

Alla luce delle considerazioni esposte, l’intera legge della Regione Abruzzo n. 25 del 2014, risultando in contrasto con l’art. 123 Cost., in relazione all’evocata norma statutaria, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

5.– La specifica censura proposta nei confronti dell’art. 1 della medesima legge regionale rimane assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante “Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica” e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza **68/2010**	
Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente *AMIRANTE* - Redattore *DE SIERVO*	
Udienza Pubblica del **26/01/2010** Decisione del **22/02/2010**	
Deposito del **26/02/2010** Pubblicazione in G. U. **03/03/2010**	
Norme impugnate:	- Artt. 5, 24, c. da 1° a 4°, 25, c. 1°, 3°, 5° e 7°, e 26, della legge della Regione Abruzzo 24/11/2008, n. 17. - Artt. 1, c. 3° e 6°, e 2, della legge della Regione Abruzzo 15/10/2008, n. 14.
Massime:	**34380 34381**
Atti decisi:	**ric. 103, 104/2008**

Massima n. 34380

Titolo

Consiglio regionale - Legge della Regione Abruzzo in materia di "tutela della Costa Teatina", adottata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio per scioglimento anticipato - Violazione dei limiti statutari all'attività degli organi rappresentativi prorogati, che consentono le sole determinazioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittima (restando assorbite le ulteriori questioni) la legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14, per violazione dell'art. 86 comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo - da interpretare come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali -, in quanto approvata successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di *prorogatio*.

Sui poteri dei Consigli regionali, durante la fase pre-elettorale e fino alla loro sostituzione, v. sentenze n. 515/1995 e n. 468/1991; in tema, a seguito delle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001, v. citate sentenze n. 196/2003 e n. 304/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 15/01/2008 n. 14

Parametri costituzionali

Costituzione art. 123

Costituzione art. 3

Costituzione art. 41

Costituzione art. 42

Costituzione art. 43

Costituzione art. 97

Costituzione art. 117 co. 1

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Costituzione art. 117 co. 3

Costituzione art. 118

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo art. 86 co. 3

Massima n. 34381

Titolo

Consiglio regionale - Legge della Regione Abruzzo in materia di ambiente e personale, adottata dal Consiglio in regime di prorogatio per scioglimento anticipato - Violazione dei limiti statutari all'attività degli organi rappresentativi prorogati, che consentono le sole determinazioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure e della decisione sull'istanza di sospensione della legge impugnata.

Testo

E' costituzionalmente illegittima (restando assorbite le ulteriori questioni) la legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 17, per violazione dell'art. 86 comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo - da interpretare come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali -, in quanto approvata successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di *prorogatio*.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 24/11/2008 n. 17

Parametri costituzionali

Costituzione art. 123

Costituzione art. 3

Costituzione art. 81 co. 4

Costituzione art. 97 co. 3

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Costituzione art. 120 co. 2

Costituzione art. 121 co. 2

Costituzione art. 126

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo art. 86 co. 3

Pronuncia

SENTENZA N. 68

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 5, 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7 e 26, della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale), e degli articoli 1, commi 3 e 6, e 2 della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina), promossi con ricorsi notificati il primo il 19-24 dicembre 2008 ed il secondo notificato il 23-29 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 29 ed il 31 dicembre 2008 ed iscritti ai nn. 103 e 104 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione, fuori termine, della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi gli avvocati dello Stato Enrico Arena e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 19-24 dicembre 2008 e depositato il successivo giorno 29 dello stesso mese (iscritto nel reg. ric. n. 103 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intero testo della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale), in riferimento agli artt. 121, secondo comma, e 126 della Costituzione, nonché all'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, nonché, in subordine, degli artt. 5, 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7, e 26 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, terzo comma, 117, secondo comma, lettera s), 120, secondo comma, della Costituzione.

2. – Quanto all'impugnazione dell'intero testo della legge regionale n. 17 del 2008, sostiene il ricorrente che l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo avrebbe introdotto l'istituto della prorogatio, solo «quale sopravvivenza temporanea di limitati poteri in sostituzione dei titolari per i quali si è verificata la cessazione del mandato». Per la difesa dello Stato, infatti, dopo il termine della legislatura i Consigli regionali dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza (sono richiamate le sentenze n. 196 del 2003, n. 515 del 1995 e n. 468 del 1991). Ne consegue che al Consiglio regionale spetta deliberare solo «in circostanze straordinarie o di urgenza, o per il compimento di atti dovuti».

Per il ricorrente l'impugnata legge regionale sarebbe priva di tali caratteri e pertanto violerebbe l'art. 121, secondo comma, Cost., ed anche l'art. 126 della Costituzione, in quanto ridurrebbe la portata degli effetti dello scioglimento del Consiglio.

3. – Il ricorrente ha impugnato l'art. 5 della legge regionale in oggetto recante «limiti ed indirizzi tecnici per lo scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche».

Il denunciato art. 5 sarebbe in contrasto «sia con la normativa nazionale, sia con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione», giacché «non sono fissati i valori limite di emissione cui devono necessariamente attenersi gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, come previsto» dall'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. – Inoltre il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della medesima legge in materia di personale regionale (gli artt. 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7, e 26).

Successivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 23 marzo 2009, ha dichiarato di rinunciare alla relativa impugnazione, attesa la sopravvenuta abrogazione delle denunciate disposizioni ad opera dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 3 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa).

5. – Sempre con il medesimo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresì, proposto una istanza di sospensione della legge regionale in oggetto, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e dell'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

6. – La Regione Abruzzo non si è costituita in questo giudizio.

7. – Con ricorso notificato il 23-29 dicembre 2008 e depositato il successivo giorno 31 dello stesso mese (iscritto nel reg. ric. n. 104 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intero testo della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina), in riferimento ai "principi fondamentali in materia di prorogatio" e all'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, nonché, in subordine, degli artt. 1, commi 3 e 6, e 2 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 97, 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, e 118 della Costituzione.

8. – L'intero testo della legge regionale n. 14 del 2008 è dal ricorrente impugnato per violazione dei «princìpi generali in tema di prorogatio» e dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo.

Questa doglianza è sorretta dalle stesse argomentazioni addotte dal Presidente del Consiglio dei ministri nel ricorso avverso la legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2008.

9. – Il ricorrente ha, inoltre, impugnato l'art. 1, comma 3, della legge n. 14 del 2008. Questa disposizione prevede che su aree destinate a determinate coltivazioni e produzioni, nonché sulle aree ad esse limitrofe, sia vietato l'insediamento di industrie che svolgano attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi. Sono, altresì, vietati la trasformazione e l'ampliamento degli esistenti impianti.

Per il ricorrente le attività relative al settore degli idrocarburi sono da inquadrare nel settore della produzione di fonti di energia, che è materia disciplinata principalmente dalla legge 22 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico) e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

A norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 239 del 2004, le attività di esplorazione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, sono soggette a concessione. Il rilascio della concessione, ai sensi del comma 7, lettera n), dell'art. 1 della medesima legge, è di competenza statale, sia pure d'intesa con la Regione. L'attività di prospezione degli idrocarburi è, invece, libera, alle condizioni indicate all'art. 4 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

Pertanto, per il ricorrente l'impugnata disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., risultando violati i princìpi comunitari di libertà di circolazione delle persone e di stabilimento, di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato U.E., nonché con gli artt. 41, 42 e 43 Cost., dato che la

previsione regionale sancirebbe «di fatto, un esproprio di tale diritto per una durata potenzialmente illimitata e riguardante tutto il territorio regionale, senza la previsione di alcun indennizzo».

Inoltre, la denunciata disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto sarebbe in contrasto con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia concorrente dell'energia, nonché l'art. 118 Cost., considerato che le funzioni amministrative in materia di impianti e infrastrutture energetiche sono, fatta eccezione per quelli di rilievo locale, di primaria competenza statale e le relative opere sono considerate dalle leggi statali di preminente interesse nazionale per la sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti.

Infine, i divieti posti dalla censurata disposizione violerebbero il principio di leale collaborazione.

10. – Il ricorrente ha impugnato anche l'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 14 del 2008, in relazione a tre distinti profili.

In primo luogo, l'estensione dei divieti previsti dall'art. 1, comma 3, agli interventi già muniti di permesso di costruire o comunque già autorizzati e, comunque possibili, fino all'entrata in vigore del piano di settore, solo previa approvazione del Consiglio regionale, urterebbe con la titolarità ministeriale in tema di rilascio dei titoli minerari.

Inoltre, sarebbe «di tutta evidenza» la violazione, ad opera della impugnata disposizione, del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento dei titolari di atti di autorizzazione legittimi e, quindi, del buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

In secondo luogo, la previsione che le attività in questione siano vietate nelle aree dei territori di taluni comuni fino alla definitiva approvazione del Piano del Parco nazionale della Costa Teatina contrasta con il fatto che la concreta istituzione del Parco della Costa Teatina – finora né istituito, né delimitato in via provvisoria – è affidata ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Regione interessata, mentre la delimitazione provvisoria, con adozione delle relative misure di salvaguardia, è demandata ad un provvedimento del Ministero dell'ambiente assunto d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Ne conseguirebbe la violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in tema di «tutela dell'ambiente», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con specifico riferimento alle funzioni amministrative statali in materia di rilascio dei titoli minerari e di istituzione di Parchi nazionali di cui alla legge n. 394 del 1991.

In terzo luogo, infine, l'art. 1, comma 6, fissa un generale divieto, fino al 31 dicembre 2009, di rilascio di permesso di costruire per l'insediamento di industrie che svolgono attività nel settore idrocarburi.

Peraltro, la difesa dello Stato ricorda che verrebbero contraddetti i provvedimenti assunti a conclusione dei procedimenti unici previsti dalla legislazione vigente, dalla tipica e particolare efficacia, procedimenti ai quali partecipano anche le amministrazioni locali e regionali. Sicché, per il ricorrente, la contestata disposizione violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118 Cost., avendo la legge n. 239 del 2004, all'art. 1, commi 77 e seguenti, introdotto un procedimento unico per il rilascio dei titoli minerari, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

11. – Il ricorrente ha impugnato anche l'art. 2 della legge regionale n. 14 del 2008, che prevede il potere dei concessionari o delle stazioni appaltanti di rideterminare la funzionalità dei programmi di metanizzazione regionale, assistiti da finanziamenti ai sensi di precedenti leggi regionali, in deroga a queste e operando riduzioni di lavori o opere sui piani originariamente approvati.

Secondo la difesa dello Stato, la fattispecie contemplata dalla denunciata disposizione non potrebbe rientrare nella ipotesi di variante in corso d'opera per motivi di «esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari» ex art. 132, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), atteso che s'intendono per sopravvenienze di diritto quelle che determinano la necessità di adeguare l'opera per renderla utilizzabile allo scopo prefissato. Al contrario, la denunciata disposizione riguarderebbe opere conformi allo scopo pubblico fissato dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione) e dall'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno.

Pertanto, il denunciato art. 2 violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i princìpi della politica energetica nazionale, come specificati dall'art. 1, comma 3, lettere a), b) c), d), g) ed i), della legge n. 239 del 2004.

La stessa disposizione sarebbe, inoltre, lesiva dei principi di efficacia dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost., e della corretta ed economica gestione di risorse pubbliche.

12. – Con atto depositato il 2 luglio 2009, e dunque tardivamente, si è costituita in questo giudizio la Regione Abruzzo.

12.1. – Quanto alla impugnazione dell'intera legge n. 14 del 2008, la difesa regionale contesta l'idoneità dell'evocato art. 86 dello statuto abruzzese a fungere da parametro di costituzionalità, atteso che il medesimo nulla dice intorno alla natura ed all'ampiezza dei poteri esercitabili dal Consiglio regionale in regime di prorogatio.

Anche il parallelismo con la prassi parlamentare non parrebbe trovare fondamento, così come improprio si rivelerebbe il riferimento alla citata giurisprudenza di questa Corte, poiché semmai occorrerebbe riferirsi alla recente sentenza n. 196 del 2003.

12.2. – In ordine alla impugnazione dell'art. 1, comma 3, la difesa della resistente sostiene che la censurata disposizione va considerata specificazione della legislazione regionale in tema di tutela delle produzioni vitivinicole, olivicole e frutticole di pregio. Legislazione mai impugnata e attuativa del diritto comunitario, sia con riferimento alla tutela della salute, sia in relazione alla tutela della libertà di concorrenza. Anzi, la difesa della resistente sostiene che la denunciata disciplina in realtà recepirebbe quanto statuito dal legislatore statale, soprattutto con la legge n. 394 del 1991, e che la medesima si porrebbe nel solco tracciato dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).

12.3. – Per la resistente il censurato art. 1, comma 6, costituirebbe esercizio dei poteri di autotutela e di conformazione dell'ordinamento alle nuove disposizioni emanate in questo ambito, stante la necessità non solo di conformarsi alla normativa comunitaria, ma anche di allineare il regime concessorio degli impianti finora esercitati alle attività della Costa Teatina.

12.4. – Infine, quanto alla asserita incostituzionalità dell'art. 2 della legge regionale in parola, l'evocato art. 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006, oltre a non poter essere addotto quale parametro di giudizio, non impedirebbe comunque alla Regione di attuare nel dettaglio il quadro generale definito a livello statale.

Considerato in diritto

1. – Con due distinti ricorsi (iscritti al reg. ric. n. 103 e n. 104 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha anzitutto sollevato questione di legittimità costituzionale, nell'intero testo, della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale) e della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina).

Più precisamente, entrambi i ricorsi denunciano la violazione, quale parametro interposto, dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, a mente del quale «in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli effetti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale».

Con il primo dei due ricorsi indicati in epigrafe, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 121, secondo comma, e 126 della Costituzione. Con il secondo, lo stesso ricorrente si duole della violazione dei «princìpi generali in tema di prorogatio».

1.1. – Inoltre, in subordine, con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 103 del 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7, e 26 della legge regionale n. 17 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, terzo comma, 117, secondo comma, lettera s), e 120, secondo comma, della Costituzione.

Con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 104 del 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 6, e 2 della legge regionale n. 14 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 97, 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, e 118 della Costituzione.

Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Abruzzo ha adottato la legge regionale 18 dicembre 2009, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2, e successive modifiche. Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina). Questa legge non solo modifica lo stesso titolo della legge n. 2 del 2008 (non si parla più di "costa teatina", ma di territorio regionale), ma sostituisce l'art. 1 della legge n. 2 del 2008 con altra disposizione, notevolmente diversa da quella sotto più profili censurata.

1.2. – Il ricorso iscritto al reg. ric. n. 103 del 2008 contiene, altresì, istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, della legge regionale n. 17 del 2008.

2. – In considerazione della identità del preliminare profilo di illegittimità costituzionale fatto valere nei due ricorsi e della analogia degli altri profili, i ricorsi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3. – Con atto depositato il 23 marzo 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione degli articoli 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7, e 26 della legge

regionale n. 17 del 2008, attesa la sopravvenuta abrogazione delle denunciate disposizioni ad opera dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 3 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa).

4. – Le questioni di legittimità costituzionale che investono l'intero testo delle due leggi regionali impugnate sono fondate.

4.1. – Questa Corte ha già avuto occasione di riferirsi alla eventualità che i poteri dei Consigli delle Regioni ad autonomia ordinaria possano essere prorogati al periodo nel quale questi sono stati sciolti in previsione delle imminenti nuove elezioni.

Nel periodo precedente alla modificazione introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), l'art. 3, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), disponeva semplicemente che i Consigli «esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma». Pertanto, questa disposizione, letteralmente interpretata, sembrava negare l'estensibilità a queste assemblee rappresentative dell'istituto della prorogatio nel periodo pre-elettorale, malgrado esso fosse previsto per le Camere (artt. 61, secondo comma, e 77, secondo comma, Cost.) e per i Consigli delle Regioni a statuto speciale (art. 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, recante «Modifiche al termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia»).

Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte – pur in presenza dell'esigenza di non condizionare le nuove assemblee rappresentative da parte di quelle precedentemente in carica – ha riconosciuto, al fine di garantire la continuità funzionale di queste ultime, che anche i Consigli regionali, durante la fase pre-elettorale e fino alla loro sostituzione, disponessero «di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio» (sentenza n. 468 del 1991).

Questa lettura è stata ribadita dalla successiva sentenza n. 515 del 1995, nella quale questa Corte ha coniugato il principio della rappresentatività politica del Consiglio regionale «con quello della continuità funzionale dell'organo, continuità che esclude che il depotenziamento possa spingersi ragionevolmente fino a comportare una indiscriminata e totale paralisi dell'organo stesso».

Il quadro normativo è notevolmente mutato con la legge costituzionale n. 1 del 1999, che ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.). Nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità è stata demandata allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati con legge della Repubblica, «che stabilisce anche la durata degli organi elettivi» (art. 122, primo comma, Cost.).

Sulla base di queste innovazioni e di quanto successivamente previsto nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), la sentenza n. 196 del 2003 di questa Corte ha affermato che «una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale: così come è la Costituzione (art. 61, secondo comma; art. 77, secondo comma) che regola la prorogatio delle Camere parlamentari».

Peraltro, nel disciplinare questo profilo, gli statuti «dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 304 del 2002)».

Con la medesima sentenza questa Corte ha riconosciuto la competenza esclusiva del legislatore statale per «l'ipotesi dello scioglimento o rimozione "sanzionatori"», prevista dall'art. 126, primo comma, Cost.

4.2. – In effetti, l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, dispone che, «in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale».

Si tratta di una disposizione che non reca alcuna espressa limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio e dalla Giunta regionale nel periodo successivo alla indizione delle elezioni, come, invece, è stato opportunamente previsto in forma espressa da alcuni statuti regionali, restringendo – sia pure attraverso scelte linguistiche diversificate – i poteri consiliari ai soli adempimenti urgenti e indifferibili (si vedano gli artt. 27, settimo comma, dello statuto dell'Emilia-Romagna; 30 dello statuto della Lombardia; 29 dello statuto delle Marche; 44, terzo comma, dello statuto dell'Umbria).

4.3. – La disposizione dello Statuto abruzzese di cui al terzo comma dell'art. 86 (così come le disposizioni analogamente generiche di altri statuti regionali) non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali.

L'esistenza di questi limiti è, infatti, immanente all'istituto della stessa prorogatio a livello nazionale, come confermato dalla costante prassi parlamentare in tal senso (al di là di sue circoscritte e marginali eccezioni), in applicazione dell'art. 61, secondo comma, Cost. A livello nazionale resta nettissima la diversità fra la prorogatio ed il caso eccezionale della proroga dei poteri parlamentari, previsto dal secondo comma dell'art. 60 Cost. per il solo periodo bellico.

La stessa giurisprudenza di questa Corte, che ha riconosciuto l'istituto della prorogatio per le assemblee regionali, si è sempre riferita al riconoscimento ad esse della eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale.

D'altra parte, è evidente che nell'immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori.

L'importanza di questo istituto nella configurazione della forma di governo della Regione è stata affermata da questa Corte nella sentenza n. 196 del 2003, con il riconoscimento di una riserva di statuto, cui spetta disciplinare la prorogatio, pur sempre «in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione».

Da ciò discende la necessità che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 86 dello statuto della Regione sia interpretata come legittimante l'istituto della prorogatio, ma nell'ambito dei suoi limiti connaturali. Limiti che, ove appunto non espressi dalla disciplina statutaria, potrebbero successivamente essere definiti tramite apposite disposizioni legislative di attuazione dello statuto o anche semplicemente rilevare nei lavori consiliari o dallo specifico contenuto delle leggi adottate.

4.4. – Peraltro, la successiva legislazione della Regione Abruzzo si è sviluppata sull'erroneo assunto che lo statuto non recasse alcun limite ai poteri del Consiglio in regime di prorogatio, dal momento che l'art. 3 della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali), che ha sostituito l'art. 3 della legge n. 108 del 1968, si è limitato ad escludere dall'area della applicazione della succitata disposizione statutaria le situazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 126, primo comma, Cost., prevedendo per il resto semplicemente che «in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta ed il Consiglio regionale sono prorogati fino all'insediamento del nuovo Consiglio».

È evidente che la generale e generica affermazione della proroga, per il lungo periodo elettorale, di tutti gli organi regionali, senza la previsione di alcun limite sostanziale o procedimentale, urta con la ratio dell'istituto della prorogatio come punto di bilanciamento fra il principio di rappresentatività e quello della continuità delle istituzioni.

4.5. – Ora, le due leggi regionali oggetto dell'odierno giudizio sono state approvate successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di prorogatio.

Invero, in data 17 luglio 2008 il Presidente della Regione ha comunicato al Presidente del Consiglio regionale le proprie dimissioni dalla carica, rese note con decreto del Vicepresidente 21 luglio 2008, n. 91. A norma dell'art. 44, comma 5, dello statuto regionale, per effetto delle predette dimissioni è intervenuto lo scioglimento del Consiglio regionale. Con il decreto del Vicepresidente della Regione 13 agosto 2008, n. 111, sono state indette le elezioni regionali, che si sono svolte il 14 e 15 dicembre 2008.

In questo lasso di tempo il Consiglio regionale non ha provveduto a selezionare le materie da disciplinare in conformità alla natura della prorogatio, limitandole ad oggetti la cui disciplina fosse oggettivamente necessaria ed urgente; né dai lavori preparatori risulta che siano state addotte specifiche argomentazioni in tal senso.

La legge regionale n. 14 del 2008 è stata approvata dal Consiglio nella seduta n. 114 del 30 settembre 2008 e la legge regionale n. 17 del 2008 nella seduta n. 121 del 7 novembre 2008.

4.6. – Sulla base di quanto in precedenza esposto in ordine all'interpretazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo ed in considerazione del loro contenuto, le leggi regionali n. 14 e n. 17 del 2008 devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 86, terzo comma, dello statuto regionale in relazione all'art. 123 Cost.

5. – Restano assorbite le residue censure, ivi compresa la decisione sull'istanza di sospensione delle leggi regionali impugnate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina), e della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale);

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza **64/2015**	
Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente *CRISCUOLO* - Redattore *GROSSI*	
Udienza Pubblica del **10/03/2015** Decisione del **10/03/2015**	
Deposito del **17/04/2015** Pubblicazione in G. U. **22/04/2015**	
Norme impugnate:	Intero testo e art. 2, c. 4° e 5°, della legge della Regione Abruzzo 28/04/2014, n. 26.
Massime:	**38321 38322**
Atti decisi:	**ric. 53/2014**

Massima n. 38321

Titolo

Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Consiglio regionale in regime di prorogatio - Esercizio della funzione legislativa - Ricorso del Governo - Denunciata carenza nel provvedimento legislativo impugnato dei presupposti di indifferibilità ed urgenza asseritamente necessari per il legittimo esercizio della funzione legislativa - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo in ordine alla portata precettiva dello statuto regionale - Provvedimento legislativo rientrante nel novero degli interventi comunque dovuti in base a disposizioni costituzionali e/o legislative statali - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 123 Cost., in quanto provvedimento adottato dal Consiglio regionale nel periodo di *prorogatio* successivo allo scioglimento dell'assemblea regionale per fine legislatura, in assenza dei presupposti di indifferibilità e di urgenza necessari per l'esercizio del potere legislativo regionale. Lo Statuto della Regione Abruzzo, all'art. 86, comma terzo, lett. *a*), disciplina l'adozione da parte del Consiglio regionale in regime di *prorogatio* degli interventi che presentano il carattere dell'urgenza e della necessità, quale ipotesi autonoma ed aggiuntiva rispetto agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali. Il ricorrente è incorso in un erroneo presupposto interpretativo in ordine alla portata precettiva dello Statuto regionale, enfatizzando il requisito della necessità ed urgenza quale unico e generale presupposto per l'esercizio dei poteri in periodo di *prorogatio*. Peraltro, dall'esame dei lavori preparatori è possibile ricondurre la normativa impugnata al novero degli interventi che si rendono comunque dovuti in base a disposizioni costituzionali e/o legislative statali, così sussistendo i requisiti del legittimo esercizio del potere legislativo.

- Sulla regolamentazione dell'istituto della *prorogatio* dei Consigli regionali antecedentemente alla l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, v. le citate sentenze nn. 515/1995 e 468/1991.

- Sul quadro normativo dell'istituto della *prorogatio* dei Consigli regionali a seguito della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, v. la citata sentenza n. 68/2010.

- Sulla competenza dello statuto regionale in relazione all'eventuale *prorogatio* degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, v. la citata sentenza n. 196/2003.

Sull'istituto della *prorogatio*, v. le citate sentenze nn. 55/2015, 44/2015, 181/2014, 68/2010 e 196/2003.

Sul limite per gli organi in *prorogatio* di invadere il campo delle scelte normative connaturate al pieno esercizio del mandato elettorale, v. le citate sentenze nn. 55/2015 e 44/2015.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 26

Parametri costituzionali

Costituzione art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo art. 86 co. 3 lett. a)

Massima n. 38322

Titolo

Paesaggio - Norme della Regione Abruzzo - Piano paesaggistico - Proposta comunale che, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, si configura come proposta di variante al P.R.P. - Previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi - Contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede un apposito accordo con il competente organo statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. *s)*, Cost., l'art. 2, commi quarto e quinto, della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (nel testo originario antecedente alla modifica apportata dall'art. 1 della legge regionale n. 40 del 2014), che disciplina il caso in cui, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P. In particolare, la norma impugnata prevede una mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi, senza la garanzia di un adeguato coinvolgimento finalizzato al raggiungimento di un accordo. La mancata o non adeguata partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica determina l'evidente contrasto con la normativa statale, che specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina di conformazione assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo. L'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è, infatti, assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale.

- Sulle condizioni necessarie ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, v. le citate sentenze nn. 2/2015, 269/2014, 108/2014, 97/2014 e 272/2013.

- Sulla partecipazione ministeriale al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, v. le citate sentenze nn. 194/2014, 211/2013 e 235/2011.

- Sul valore imprescindibile dell'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, v. le citate sentenze nn. 197/2014, 193/2010, 272/2009 e 182/2006.

- Sulle conseguenze della generale esclusione o della previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti, v. la citata sentenza n. 437/2008.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 26 art. 2 co. 4 testo originario,anteced. modifica apportata dall'art.1 L. Reg.Abruzzo 12.11.2014,n.40

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 26 art. 2 co. 5 testo originario,anteced. modifica apportata dall'art.1 L. Reg.Abruzzo 12.11.2014,n.40

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 art. 143 co. 2

decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 art. 156 co. 3

Pronuncia

SENTENZA N. 64

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intero testo e dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-9 luglio 2014, depositato in cancelleria il 15 luglio 2014 ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2014.

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato l'8-9 luglio 2014 e depositato il successivo 15 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha ritualmente proposto in via principale questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), per violazione dell'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto regionale 28 dicembre 2006 (Statuto della Regione Abruzzo), in riferimento all'art. 123 della Costituzione. E, gradatamente, ha altresì proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, della stessa legge regionale, in riferimento all'art.117, secondo comma, lettera s), Cost., per contrasto con le norme interposte di cui agli artt. 135, 143, 145 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

1.1. Il ricorrente rileva, innanzitutto, che la legge censurata, nella sua interezza, è illegittima perché adottata dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio successivo allo scioglimento dell'assemblea regionale per fine legislatura (ed antecedente alla data fissata per lo svolgimento delle nuove elezioni), in assenza dei presupposti per l'esercizio del potere legislativo regionale che caratterizzano tale periodo.

La difesa dello Stato osserva, infatti, che la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), ha attribuito alla fonte statutaria la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost.); ed ha demandato allo stesso legislatore regionale (nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati con legge della Repubblica, «che stabilisce anche la durata degli organi elettivi», ex art. 122, primo comma, Cost.), la disciplina del sistema elettorale. In particolare, l'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto della Regione Abruzzo prevede che, «[…] nei casi di scioglimento

anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità […]».

Pertanto, secondo il ricorrente, il Consiglio regionale dispone, in tale situazione, di poteri attenuati, verificandosi, in sostanza, una sorta di "depotenziamento" delle sue funzioni, la cui ratio è volta a coniugare il principio di rappresentatività con quello di continuità funzionale dell'organo. Per cui, se va escluso che tale depotenziamento possa spingersi fino ad una indiscriminata e totale paralisi dell'organo stesso, tuttavia al Consiglio regionale è consentito di deliberare in circostanze straordinarie o di urgenza, o per il compimento di atti dovuti o di ordinaria amministrazione (come chiarito nella sentenza n. 68 del 2010), ma non di legiferare oltre tali indefettibili limiti (ribaditi dall'art. 141 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, approvato con delibera del Consiglio regionale della Regione Abruzzo n. 56/2 del 12 ottobre 2010), rispetto ai quali, peraltro, le concrete situazioni di urgenza ed indifferibilità devono essere adeguatamente motivate.

Ciò posto, la difesa dello Stato rileva che la legge in esame non presenta alcuno dei richiamati caratteri di indifferibilità ed urgenza, né si configura quale atto dovuto tale da non poter essere rinviato per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente. Tali presupposti, infatti, non sarebbero ravvisabili (come invece affermato nella relazione al relativo disegno di legge) nella volontà di rimuovere la situazione di incertezza creatasi, nella materia de qua, a seguito della sentenza n. 211 del 2013, con cui la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46, che apportava «Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)"», come dimostrato dal fatto che la Regione medesima non ha ancora adeguato il piano paesaggistico alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi degli articoli 135, 143, 145 e 156 del citato d.lgs. n. 42 del 2004.

1.2. In secondo luogo, il ricorrente impugna l'art. 2, commi 4 e 5, della medesima legge regionale, che disciplina il caso in cui, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, «la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P.».

In particolare, per la difesa dello Stato, il procedimento descritto in tali disposizioni – non prevedendo l'apposito accordo con il competente organo statale previsto dagli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, ma la mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi – non garantisce adeguatamente il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali nella pianificazione paesaggistica, e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Poiché, infatti, la fattispecie disciplinata dal comma 4 dell'art. 2 si configura sostanzialmente in una revisione, ancorché limitata, del piano paesaggistico (non derogabile da parte degli strumenti urbanistici, ex art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004), essa dovrebbe essere soggetta alle medesime garanzie previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di elaborazione congiunta del piano paesaggistico (ex artt. 135, comma 1, 143 e 156 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004). Viceversa, le disposizioni censurate presentano i medesimi profili di illegittimità costituzionale (sanzionati con la sentenza n. 211 del 2013) dell'art. 2 della legge reg. n. 46 del 2012, che escludeva qualsiasi forma di partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone innanzitutto questione di legittimità costituzionale dell'intero testo della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), in quanto provvedimento adottato dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio successivo allo scioglimento dell'assemblea regionale per fine legislatura (ed antecedente alla data fissata per lo svolgimento delle nuove elezioni), in assenza dei presupposti per l'esercizio del potere legislativo regionale che caratterizzano tale periodo.

In particolare, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 123 della Costituzione, per l'insussistenza delle condizioni che legittimano il Consiglio regionale a legiferare, contemplate nell'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto regionale 28 dicembre 2006 (Statuto della Regione Abruzzo), in base al quale «[…] nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità […]».

L'oggetto e la portata delle censure mosse dal ricorrente, e le ragioni poste a sostegno delle medesime, attengono dunque alla formale contestazione, a monte, del potere stesso di approvare la legge da parte del Consiglio regionale abruzzese. Di conseguenza (conformemente ai precedenti casi in cui questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla denunciata violazione dei poteri in regime di prorogatio: sentenze n. 181 del 2014 e n. 68 del 2010) è pienamente ammissibile che l'impugnazione riguardi l'atto legislativo nel suo testo integrale, a prescindere dal carattere dispositivo più o meno eterogeneo del suo contenuto normativo.

2. La questione non è fondata.

2.1. Questa Corte ha già avuto occasione di riferirsi alla eventualità che i poteri dei Consigli delle Regioni ad autonomia ordinaria possano essere prorogati al periodo successivo al loro scioglimento, in previsione delle imminenti nuove elezioni.

La sentenza n. 68 del 2010 – premessa la ricostruzione dell'antecedente regolamentazione dell'istituto della prorogatio dei Consigli regionali (sentenze n. 515 del 1995 e n. 468 del 1991) – ha sottolineato come il quadro normativo ed applicativo sia notevolmente mutato a seguito della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni). Questa ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.); e ha demandato, nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati con legge della Repubblica, «che stabilisce anche la durata degli organi elettivi» (art. 122, primo comma, Cost.). Cosicché – anche sulla base di quanto successivamente previsto nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) – questa Corte ha affermato che «una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale»; e che, nel disciplinare questo profilo, gli statuti «dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione» (sentenza n. 196 del 2003; anche sentenza n. 304 del 2002).

Va pertanto ribadito, in sintesi, che l'istituto della prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie in cui «coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori» (sentenza n. 208 del 1992); che, con specifico riferimento agli organi

elettivi, e segnatamente ai Consigli regionali, esso attiene solo all'«esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n. 196 del 2003); e che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato dell'organo, non potendovi logicamente esservi prorogatio prima di tale scadenza (sentenze n. 181 del 2014 e n. 68 del 2010). Detto esercizio va inteso come necessariamente limitato alle esigenze di rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività e il principio di continuità funzionale (sentenze n. 55 e n. 44 del 2015).

2.2. Ciò premesso (in termini generali, quanto alla individuazione del momento in cui sorge e vige il regime di prorogatio), sotto un profilo più specifico va anche rilevato che la Regione Abruzzo ha effettivamente regolamentato il contenuto e la portata dei poteri attribuiti al Consiglio regionale in periodo di prorogatio.

In particolare l'art. 86, comma 3, dello statuto, nella sua originaria previsione disponeva che «[…] in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale». Peraltro, a seguito della sentenza n. 68 del 2010 – con cui questa Corte, in assenza di una espressa limitazione dei poteri dell'organo prorogato, aveva interpretato la norma statutaria come «facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili», ritenendo che tale limitazione dei poteri del consiglio fosse «immanente all'istituto della stessa prorogatio» e rappresentasse una «ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale» – la norma statutaria è stata sostituita dall'art. 10 della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1 (Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo). Nel testo oggi vigente, essa prevede che «[…] nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità […]».

È indubbio che l'impugnata legge reg. Abruzzo n. 26 del 2014, sia stata approvata e promulgata in periodo di prorogatio del Consiglio regionale abruzzese, essendo scaduti il 14 dicembre 2013 i cinque anni di durata in carica del Consiglio regionale, mentre le successive elezioni regionali sono state indette per il giorno 25 maggio 2014 (con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 gennaio 2014, n. 6); e la proclamazione dell'ultimo degli eletti è avvenuta l'11 giugno 2014 (come da nota del Consiglio regionale Direzione affari della presidenza e legislativi n. prot. 12396 dell'11 giugno 2014).

2.3. Ciò premesso, va sottolineato che le censure svolte dal ricorrente appaiono tutte incentrate sull'assunto (mutuato dalle motivazioni espresse nella sentenza n. 68 del 2010 e dal contenuto dell'art. 141 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010, cui la norma statutaria fa richiamo) dell'assenza dei caratteri di indifferibilità ed urgenza nel provvedimento legislativo de quo, che non si configurerebbe "quale atto dovuto tale da non poter essere rinviato per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente".

A queste affermazioni può essere opposto un duplice ordine di considerazioni. Il primo attinente al fatto che le condizioni fissate dalla norma statutaria per consentire l'esercizio delle funzioni legislative del Consiglio regionale in periodo di prorogatio non sono limitate ai soli casi di interventi che presentino i caratteri dell'urgenza e della necessità. L'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto (in ordine al quale da questa Corte è stato affermato che non sono stati superati i limiti imposti dall'art. 123 Cost. e sul cui contenuto non è stata mossa alcuna censura, neppure ai sensi e nei termini di cui al secondo comma dell'art. 123 Cost.) si riferisce agli interventi «che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità», come ad una ipotesi autonoma ed aggiuntiva rispetto «agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali». Questi

interventi dunque (secondo il senso inequivoco desumibile dalla lettera della norma e dalla sua ratio) non devono essere necessariamente connotati nei fatti dalla configurabilità dei presupposti della necessità e urgenza, che, viceversa, giustificano la legittimità di interventi diversi da quelli tipizzati.

Il secondo, derivante dalla considerazione che la asserita portata estensiva e generalizzante del limite della necessità ed urgenza (legittimante, come detto, il prorogato esercizio dei poteri legislativi del Consiglio regionale) non può trarsi dalla portata precettiva della norma regolamentare (anch'essa richiamata dal ricorrente), giacché – se è vero che il comma 2 dell'art. 141 del citato Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale disciplina i termini di evidenziazione delle «situazioni di estrema gravità che esigono interventi immediati ed improcrastinabili, la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi affidati alla cura della Regione» – ciò è riferito proprio (e solo) a quegli interventi residuali connotati dalla necessità ed urgenza.

Pertanto, l'enfatizzazione del requisito della necessità ed urgenza, quale unico e generale presupposto per l'esercizio dei poteri in periodo di prorogatio, è frutto di un erroneo presupposto interpretativo in cui è incorso il ricorrente, fermo restando che la prorogatio comporta che non possa essere invaso il campo delle scelte normative connaturate al pieno esercizio del mandato elettorale (sentenze n. 55 e n. 44 del 2015).

2.4. Sotto altro profilo, poi, va posto in evidenza il fatto che, dalla relazione al progetto di legge in questione (da cui, in base a quanto affermato nella sentenza n. 68 del 2010, può trarsi la ratio dell'intervento e la sussistenza dei connaturati limiti di legittimazione), il legislatore abruzzese premette espressamente che l'adozione dell'atto normativo nasce dalla «esigenza di rimuovere la situazione di incertezza, sul piano normativo, in ordine alla procedura da seguire per assicurare il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione». E che tale situazione «trae origine dal vuoto normativo creatosi con la pronuncia della Corte costituzionale n. 211 del 3-18 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L.R. 28 agosto 2012, n. 46 […], il cui testo aveva sostituito l'art. 2-bis della L.R. 2/2003, recante la disciplina del coordinamento delle previsioni fissate nella pianificazione paesaggistica regionale con quelle contenute negli strumenti pianificatori sottordinati». Sicché, è proprio in seguito alla citata sentenza che «si registra, pertanto, la necessità di procedere […] all'approvazione di un nuovo provvedimento legislativo allo scopo di colmare il vulnus provocato dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 della L.R. 46/12, attraverso l'introduzione nell'ordinamento regionale di una disciplina che individui le procedure da seguire per l'esercizio delle funzioni di coordinamento dell'attività di pianificazione paesaggistica con quella di pianificazione locale, in ossequio ai principi di tutela e partecipazione fissati dall'art. 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché in linea con la lettura fornita dal Giudice delle Leggi circa gli obblighi di pianificazione concertata».

Orbene, va rilevato come proprio nella sentenza n. 211 del 2013 (dal cui decisum è derivato il vuoto normativo conseguente alla integrale caducazione della disposizione censurata a seguito della declaratoria di incostituzionalità), questa Corte, da un lato, abbia sottolineato espressamente la necessità che la Regione (nell'ottica della salvaguardia del territorio mediante pianificazione paesaggistica ad opera congiunta dello Stato e delle Regioni, ex art. 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) predisponga una disciplina del «procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo» (ai sensi dell'art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004). E, dall'altro lato, abbia affermato che la circostanza (prospettata dalla difesa dello Stato anche nel presente giudizio, al fine di negare ulteriormente la necessità ed urgenza della legge impugnata) che «non risulti ancora adottato un piano paesaggistico regionale adeguato alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio finisce per rendere ancor più acuta la vulnerazione delle prerogative statali, considerato che, in relazione a quelle che saranno le concrete previsioni dello stesso piano, dovranno poi essere verosimilmente ridisciplinate, dalla legge regionale, le procedure di adeguamento degli "altri strumenti di pianificazione"».

Pertanto, le richiamate ragioni contenute nei lavori preparatori (citati dallo stesso ricorrente), lungi dal configurarsi come giustificazioni meramente pretestuose circa la sussistenza dei requisiti del legittimo esercizio del potere legislativo in tempo di prorogatio consentono di ricomprendere, quello impugnato, nel novero degli interventi che si rendano comunque dovuti in base a disposizioni costituzionali e/o legislative statali, e dunque consentiti dalla più volte richiamata norma statutaria.

3. Il ricorrente censura ulteriormente i commi 4 e 5 dell'art. 2 della medesima legge regionale, che disciplinano il caso in cui, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, «la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P.». La difesa dello Stato lamenta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché il procedimento descritto in tali disposizioni – non prevedendo l'apposito accordo con il competente organo statale di cui agli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, ma la mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi – non garantisce adeguatamente il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali nella pianificazione paesaggistica. Viceversa, configurandosi l'intervento sostanzialmente in una revisione, ancorché limitata, del piano paesaggistico, esso dovrebbe essere soggetto alle medesime garanzie previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di elaborazione congiunta del piano paesaggistico (ex artt. 135, comma 1, 143 e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004).

3.1. Occorre innanzitutto rilevare che – a seguito della proposizione del presente giudizio in via principale ed al fine (esplicitato nella relazione di accompagnamento al relativo progetto di legge) di comporre il conflitto originato dalla impugnativa dei citati commi 4 e 5 dell'art. 2, mediante accoglimento dei rilievi governativi «in linea con una lettura costituzionalmente orientata» ed in uno spirito di leale collaborazione che consenta di addivenire alla cessazione della materia del contendere – la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), il cui art. 1, in particolare, ha sostituito l'art. 2 della impugnata legge regionale n. 26 del 2014.

Le censure mosse dal ricorrente a sostegno della impugnazione del testo originario dei commi 4 e 5 di detta norma riguardano (nel caso in cui, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, «la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P.») la previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi, senza la garanzia di un adeguato coinvolgimento (finalizzato al raggiungimento di un accordo ai sensi degli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004), e quindi in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La sopravvenuta modifica normativa risulta pienamente satisfattiva delle pretese del Governo, giacché la nuova disposizione espressamente prevede (con particolare riferimento ai commi 4 e 5) che «Nel caso in cui la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., il parere espresso, in seno alla Conferenza di Servizi di cui al comma 2, dai competenti organi del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo è vincolante. All'esito della Conferenza di Servizi, la proposta, unitamente al parere espresso dal Ministero viene trasmessa, per il tramite della Direzione regionale competente, al Consiglio regionale che si esprime con apposito atto deliberativo» (comma 4); e che «Il provvedimento di cui al comma 4, pubblicato sul BURA, costituisce variante al P.R.P. ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta» (comma 5).

Ne consegue che la previsione della vincolatività di tale parere obbligatorio nei casi di proposta di variante e la sua riconosciuta valenza di condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante medesima (commi 4 e 5) presuppongono e procedimentalizzano il necessario coinvolgimento degli organi ministeriali al procedimento medesimo, finalizzato (e strumentale rispetto) alla effettiva elaborazione congiunta e concordata dei piani paesaggistici (ex artt. 135, comma 1, 143, comma 2, 145, comma 5, e 156, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004).

3.2. Se può dunque ritenersi realizzata la prima delle due condizioni che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (da ultimo, sentenze n. 2 del 2015 e n. 269 del 2014), tuttavia non altrettanto può dirsi in ordine alla configurabilità dell'ulteriore requisito della mancata applicazione medio tempore della norma censurata, in mancanza di prova del verificarsi di siffatta condizione ed in considerazione del non breve tempo di vigenza (nella specie oltre sei mesi) della disposizione abrogata (sentenze n. 108 e n. 97 del 2014, e n. 272 del 2013).

Alla impossibilità di pervenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, consegue, dunque, la necessità di esaminare le censure nel merito.

3.3. La questione è fondata.

3.4. Risulta evidente come il testo originario dell'impugnato art. 2, commi 4 e 5, della legge reg. n. 26 del 2014 presentasse profili di illegittimità costituzionale analoghi a quelli (sanzionati con la citata sentenza n. 211 del 2013) dell'art. 2 della legge reg. 28 agosto 2012, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio"), che escludeva qualsiasi forma di partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica. Allo stesso modo, infatti, la qui censurata previsione (nel caso in cui «la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P.») di una mera partecipazione degli organi ministeriali alla conferenza di servizi, senza sancire la necessità di pervenire ad una soluzione concordata dell'ente locale con il competente organo statale previsto dagli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, non garantiva adeguatamente il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali nella pianificazione paesaggistica.

Infatti, questa Corte, anche di recente (sentenza n. 197 del 2014), ha ribadito che la mancata (o non adeguata) partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica determina l'evidente contrasto con la normativa statale, che – in linea con le prerogative riservate allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tra le molte, sentenza n. 235 del 2011) – specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina di conformazione «assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo» (sentenze n. 211 del 2013 e n. 235 del 2011). Costituisce, infatti, affermazione costante – su cui si fonda il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, dettato dall'evocato art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 (sentenze n. 197 del 2014, n. 193 del 2010 e n. 272 del 2009) – quella secondo cui l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica «è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale» (sentenza n. 182 del 2006). Al contrario, la generale esclusione o la previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti, nella sostanza, viene a degradare la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica (sentenza n. 437 del 2008).

3.5. Poiché la fattispecie disciplinata dalla norma censurata si configurava sostanzialmente in una revisione, ancorché limitata, del piano paesaggistico (non derogabile da parte degli strumenti urbanistici, ex art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004), il suo mancato assoggettamento alle medesime garanzie previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di elaborazione congiunta del piano paesaggistico (ex artt. 135, comma 1, 143, comma 2, 145, comma 5, e 156, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004), si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che determina l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), nel testo originario, antecedente alla modifica apportata dall’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all’art. 2 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 26, all’art. 14 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge reg. Abruzzo n. 26 del 2014, proposta – in riferimento all’art. 123 della Costituzione, per violazione dell’art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto regionale 28 dicembre 2006 (Statuto della Regione Abruzzo) – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza **55/2015**	
Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente *CRISCUOLO* - Redattore *AMATO*	
Udienza Pubblica del **10/03/2015** Decisione del **10/03/2015**	
Deposito del **31/03/2015** Pubblicazione in G. U. **08/04/2015**	
Norme impugnate:	Legge della Regione Abruzzo 28/04/2014, n. 23 e, in via subordinata, art. 13 della stessa legge; legge della Regione Abruzzo 21/05/2014, n. 32 e, in via subordinata, art. 9 della stessa legge.
Massime:	**38307 38308 38309 38310 38311**
Atti decisi:	**ric. 49 e 58/2014**

Massima n. 38307

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Industrie insalubri sottoposte a sequestro dell'impianto per violazioni al testo unico ambientale e al codice penale - Necessità di nuova procedura autorizzativa per la riapertura - Ricorso del Governo - Censura di disposizione non deliberata dal Consiglio dei ministri - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per censura di disposizione non deliberata dal Consiglio dei ministri, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. *s*) e 3 Cost., in quanto prevede che, «al fine della tutela e della valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa». Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena di inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione.

- Sulla necessaria corrispondenza tra deliberazione mediante la quale si determina l'impugnazione e contenuto del ricorso, v. la citata sentenza n. 309/2013.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 13

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Massima n. 38308

Titolo

Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Legge regionale n. 23 del 2014 - Adozione da parte di Consiglio regionale in regime di prorogatio - Assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa - Violazione dei limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23, ad eccezione dell'art. 12, per violazione dei limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto *ex* art. 123 Cost. e per assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa *ex* art. 86, terzo comma, lett. *a*) dello statuto regionale, che circoscrive i poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo successivo alla scadenza del mandato ai soli interventi dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità. Nella fase di *prorogatio*, infatti, i Consigli regionali dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza; pertanto, anche in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili. Essi, inoltre, devono astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori.

- Sull'istituto della *prorogatio*, v. le citate sentenze nn. 181/2014 e 196/2003.

- Sull'attenuazione dei poteri dell'organo in regime di *prorogatio*, v. la citata sentenza n. 468/1991.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 1

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 2

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 3

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 4

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 5

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 6

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 7

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 8

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 9

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 10

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 11

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 13

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 14

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 15

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 16

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 17

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 18

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 19

Parametri costituzionali

Costituzione art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo art. 86 co. 3 lett. a)

Massima n. 38309

Titolo

Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Legge regionale n. 32 del 2014 - Adozione da parte di Consiglio regionale in regime di prorogatio - Assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa - Violazione dei limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, ad eccezione dell'art. 11, per violazione dei limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto *ex* art. 123 Cost. e per assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa *ex* art. 86, terzo comma, lett. *a*) dello statuto regionale, che circoscrive i poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo successivo alla scadenza del mandato ai soli interventi dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità. Nella fase di *prorogatio*, infatti, i Consigli regionali dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza; pertanto, anche in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili. Essi, inoltre, devono astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento

legislativo che possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori.

- Sull'istituto della *prorogatio*, v. le citate sentenze nn. 181/2014 e 196/2003.

- Sull'attenuazione dei poteri dell'organo in regime di *prorogatio*, v. la citata sentenza n. 468/1991.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 1

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 2

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 3

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 4

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 5

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 6

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 7

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 8

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 10

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 12

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 13

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 14

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 15

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 16

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 17

Parametri costituzionali

Costituzione art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo art. 86 co. 3 lett. a)

Massima n. 38310

Titolo

Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Consiglio regionale in regime di prorogatio - Esercizio della funzione legislativa - Ricorso del Governo - Asserita carenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa - Insussistenza - Censure riferite a disposizioni emanate sul presupposto dell'urgenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 ed degli artt. 9 e 11 della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32, impugnati, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per asserita carenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa. Le disposizioni censurate, infatti, sono state adottate sul presupposto dell'urgenza dell'intervento, espressamente menzionato nel caso dell'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014 ed implicitamente desumibile in relazione all'art. 11 della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2014.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23 art. 12

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32 art. 11

Parametri costituzionali

Costituzione art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo art. 86 co. 3 lett. a)

Massima n. 38311

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera - Disciplina delle sanzioni - Disciplina difforme da quella prevista dal codice dell'ambiente - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, l'art. 9 della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 che dispone una disciplina delle sanzioni, per le violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera, difforme da quanto previsto dall'art. 278 del d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale). (Restano assorbite le ulteriori censure)

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Costituzione art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo art. 86 co. 3 lett. a)

Pronuncia

SENTENZA N. 55

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) e, in via subordinata, dell'art. 13 della stessa legge; nonché della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014) e, in via

subordinata, dell'art. 9 della stessa legge, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati rispettivamente il 27-30 giugno 2014 e il 31 luglio-4 agosto 2014, depositati in cancelleria il 3 luglio ed il 5 agosto 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 49 e 58 del registro ricorsi 2014.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo nel giudizio relativo al ricorso n. 49 del 2014;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 27-30 giugno 2014, depositato il 3 luglio 2014 e iscritto al registro ricorsi n. 49 del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'intero testo della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative), per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in relazione all'art. 123 della Costituzione.

1.1.– Secondo il ricorrente, tale legge sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, dal momento che le precedenti elezioni per il rinnovo dell'organo si erano svolte il 14-15 dicembre 2008.

Di conseguenza, troverebbe applicazione l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, che contiene un'espressa limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo successivo alla indizione delle elezioni, in armonia con la costante giurisprudenza costituzionale che ha circoscritto la portata di tali poteri ai soli adempimenti indifferibili e urgenti.

Tuttavia, ad avviso della difesa dello Stato, dalla lettura della legge impugnata emergerebbe l'assenza dei caratteri di indefettibilità e urgenza, oltre che di ogni motivazione al riguardo; soltanto l'art. 12 farebbe espresso riferimento a ragioni di necessità e urgenza, ancorché in via del tutto astratta. Il Consiglio regionale, pertanto, avrebbe esorbitato dai poteri riconducibili alla sua natura di organo in prorogatio.

1.2.– Con il medesimo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in subordine, l'art. 13 della legge regionale in oggetto, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionalinn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 3 Cost.

Il denunciato art. 13 prevede che «Al fine della tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa. Nelle more della nuova eventuale autorizzazione è sospesa l'attività relativa alle emissioni in atmosfera».

1.2.1.– Ad avviso del ricorrente, tale disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 278 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal quale si ricaverebbe che le funzioni di

controllo esercitate dall'autorità competente, in caso di accertate violazioni da parte dei gestori degli impianti, consisterebbero nell'applicazione di misure graduali, che vanno dalla semplice diffida, alla diffida con contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione, sino alla revoca dell'autorizzazione, con chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida stessa, o a fronte di reiterate violazioni che determinino pericolo per la salute o per l'ambiente.

La disposizione impugnata, pertanto, non distinguendo tra sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione, in assenza di una valutazione da effettuare caso per caso in relazione alla gravità dell'infrazione, nonché imponendo, per la riattivazione dell'impianto, che questo sia sempre sottoposto ad una nuova procedura autorizzativa, violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

1.2.2.– Essa, inoltre, violerebbe l'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole parificazione del trattamento riservato a situazioni eterogenee in ragione della loro diversa lesività, nonché sotto il profilo del difetto di proporzionalità.

2.– Con atto depositato il 7 agosto 2014, si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che le censure sollevate nel ricorso, limitatamente agli artt. da 1 a 9, 12, 15, 16, 17 e 18 dell'impugnata legge regionale, siano dichiarate inammissibili o infondate.

2.1.– Secondo la Regione, tali disposizioni sarebbero costituzionalmente legittime in quanto contenenti modifiche normative urgenti, che rientrerebbero pienamente nella casistica contemplata dall'art. 86, comma 3, dello statuto.

Ad avviso della Regione, inoltre, l'esistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, che giustificano l'intervento legislativo, dovrebbe essere valutata alla luce delle motivazioni contenute sia nelle stesse disposizioni, sia nei lavori preparatori.

In ordine alla ratio delle singole disposizioni, dai lavori preparatori emergerebbe espressamente che l'urgenza degli artt. da 1 a 9 deriverebbe dalla necessità di offrire agli operatori dei distretti rurali gli strumenti necessari per avvalersi delle provvidenze di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

L'urgenza dell'art. 12 sarebbe stata esplicitata nel testo stesso della disposizione. Per l'art. 15, le ragioni dell'urgenza andrebbero individuate nella necessità di evitare la chiusura delle attività del mercato ortofrutticolo.

Quanto all'art. 16, esso sarebbe giustificato dalla necessità di arrivare alla definizione della pregressa gestione dell'Interporto Val Pescara, la cui mancanza avrebbe esposto la Regione Abruzzo ad un grave danno. L'art. 17, a sua volta, sarebbe giustificato dalla necessità di garantire la partecipazione della Regione al Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia 2015.

Quanto all'art. 18, infine, l'urgenza deriverebbe dal fatto che tale disposizione si riferisce all'utilizzo di risorse per le finalità previste dall'art. 34, comma 32, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3.– Con ricorso notificato il 31 luglio-4 agosto 2014, depositato il successivo 5 agosto e iscritto al registro ricorsi n. 58 del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'intero testo della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di

povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in relazione all'art. 123 Cost.; nonché, in subordine, l'art. 9 della medesima legge, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

3.1.– Sia la doglianza relativa alla legge regionale nella sua interezza, che quella relativa al solo art. 9, sono sorrette dalle medesime argomentazioni svolte nel ricorso avverso la legge Regione Abruzzo n. 23 del 2014.

3.1.1.– Quanto alla prima censura, infatti, si lamenta che il Consiglio regionale avrebbe legiferato al di fuori dei limiti riconducibili alla sua condizione di organo in prorogatio.

3.1.2.– Quanto alla seconda censura, si lamenta la lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale; nonché l'irragionevole parificazione del trattamento riservato a situazioni eterogenee in ragione della loro diversa lesività, oltre al difetto di proporzionalità.

4.– In questo secondo giudizio la Regione Abruzzo non si è costituita.

Considerato in diritto

1.– Con due distinti ricorsi (iscritti al reg. ric. n. 49 e n. 58 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha in primo luogo impugnato, nell'intero testo, la legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) e la legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014).

1.1.– In entrambi i ricorsi si lamenta la violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, in quanto il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio.

1.2.– Con i medesimi ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in subordine, questione di legittimità costituzionale di due specifiche disposizioni contenute nelle leggi impugnate.

In particolare, con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 49 del 2014, ha impugnato l'art. 13 della legge regionale n. 23 del 2014, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2014, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 3 Cost.

Con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 58 del 2014, ha impugnato il medesimo art. 9 della legge regionale n. 32 del 2014, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.– In considerazione dell'identità dei profili di illegittimità fatti valere nei due ricorsi, questi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3.– Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale promossa con il primo ricorso (reg. ric. n. 49 del 2014), avente ad oggetto l'art. 13 della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2014, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 3 Cost.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena d'inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione (ex plurimis, sentenza n. 309 del 2013).

Nel caso di specie, il ricorso del Presidente del Consiglio indica, quale oggetto di impugnazione, l'art. 13 «nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 21 maggio 2014, n. 32». Nella relazione del Ministro per gli affari regionali, sulla cui base il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnativa, tuttavia, viene censurata la disposizione di cui all'art. 13 nella sua formulazione originaria e non nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2014.

Tale difformità, pertanto, determina l'inammissibilità della questione.

4.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali impugnate, promosse in riferimento all'art. 123 Cost. ed in relazione all'art. 86, terzo comma, lettera a) dello statuto regionale, sono fondate, salvo che per l'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014 e per gli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 32 del 2014.

4.1.– Questa Corte ha già chiarito che «L'istituto della prorogatio […] non incide […] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n. 196 del 2003); e, più di recente, ha affermato che «È pacifico, pertanto, che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio» (sentenza n. 181 del 2014).

Ebbene, il mandato del Consiglio regionale dell'Abruzzo è scaduto il 14 dicembre 2013, al termine del quinquennio di durata in carica dell'organo, decorrente dalle precedenti elezioni regionali, che si erano svolte il 14 e 15 dicembre 2008. Successivamente, con decreto del 14 gennaio 2014, n. 6, il Presidente della Giunta regionale ha indetto le nuove elezioni regionali per il giorno 25 maggio 2014.

La legge regionale n. 23 del 2014 è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 183 del 15 aprile 2014 e la legge regionale n. 32 del 2014 nella seduta n. 184 del 29 aprile 2014. Le due leggi impugnate, pertanto, sono state approvate successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di prorogatio.

4.2.– In questa fase, i Consigli regionali «dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza» (sentenza n. 468 del 1991); pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al «solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili». Essi, inoltre, devono «comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori» (sentenza n. 68 del 2010).

Lo statuto regionale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge statutaria 9 febbraio 2012, n. 1 (Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo), reca ora un'esplicita limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo successivo alla scadenza del mandato, circoscrivendoli ai soli «interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità» (art. 86, comma 3, lettera a).

Con riguardo a quest'ultima tipologia di interventi, poi, il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale richiede ulteriormente che l'urgenza e la necessità siano «espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate» (art. 141, comma 2, della delibera del Consiglio regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2).

4.3.– Alla luce di tali previsioni ed in considerazione del contenuto delle leggi oggetto del presente giudizio, solo l'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014 e gli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 32 del 2014 sono stati legittimamente approvati dal Consiglio regionale in prorogatio.

Nell'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014, infatti, l'urgenza dell'intervento è espressamente dichiarata e discende dall'esigenza di adeguare – nell'imminenza delle elezioni regionali e del contestuale svolgimento di un referendum consultivo la disciplina sulla composizione degli uffici di sezione, nei casi di accorpamento fra consultazioni elettorali e referendarie. La questione relativa a tale disposizione è, pertanto, non fondata.

È parimenti non fondata la questione relativa all'art. 11 della legge regionale n. 32 del 2014, in relazione al quale l'urgenza di incrementare la spesa per il «Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà», è giustificata dal fatto che il relativo capitolo di bilancio era stato progressivamente svuotato, fino ad arrivare a 0 euro, come risulta dalla risoluzione approvata dal Consiglio regionale l'8 aprile 2014.

4.4.– Diverso è il caso dell'art. 9 della legge regionale n. 32 del 2014.

Esso risulta legittimamente approvato dal Consiglio regionale, sotto il profilo dei poteri del medesimo in regime di prorogatio. Infatti, per tale disposizione, l'urgenza è connessa alla sottoposizione a sequestro di impianti che producono emissioni insalubri nell'atmosfera.

Nel merito, tuttavia, è fondata la questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 9, promossa, in via subordinata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La disposizione in esame, infatti, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, poiché detta una disciplina delle sanzioni, per le violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera, difforme da quanto previsto dall'art. 278 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Le ulteriori censure restano assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2014, ad eccezione dell'art. 12; nonché l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), ad eccezione dell'art. 11;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2014, promossa, in riferimento all’art. 123 Cost. ed in relazione all’art. 86, terzo comma, lettera a), dello statuto regionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2014, promossa, in riferimento all’art. 123 Cost. ed in relazione all’art. 86, terzo comma, lettera a), dello statuto regionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative), sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con in ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Sentenza **44/2015**	
Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente *CRISCUOLO* - Redattore *CAROSI*	
Udienza Pubblica del **10/03/2015** Decisione del **10/03/2015**	
Deposito del **25/03/2015** Pubblicazione in G. U. **01/04/2015**	
Norme impugnate:	Legge della Regione Abruzzo 28/04/2014, n. 24, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21/05/2014, n. 32; art. 4, c. 2°, della medesima legge regionale.
Massime:	**38285**
Atti decisi:	**ric. 51/2014**

Massima n. 38285

Titolo

Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina di carattere generale per la valorizzazione delle aree agricole e loro salvaguardia - Legge adottata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio - Assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa - Violazione dei limiti costituzionali ai poteri di un organo elettivo scaduto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 123 Cost. e 86, comma 3, lett. *a*), dello Statuto abruzzese, la legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 - nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 32 del 2014 - in materia di valorizzazione e salvaguardia delle aree agricole. La legge regionale impugnata è stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime di *prorogatio*, e dal suo contenuto, nonché dai lavori preparatori non emergono elementi idonei a ritenere che sia stata adottata - neppure parzialmente - in adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o in situazioni di urgenza e necessità, come tassativamente previsto dall'evocata disposizione statutaria. L'istituto della *prorogatio*, a differenza della vera e propria proroga, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto. Tale esercizio non può che essere limitato agli atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, come definiti dallo statuto regionale in conformità all'art. 123 Cost.; circostanza questa che, nel caso di specie, non ricorre.
(Resta assorbita la censura relativa all'art. 4, comma 2, della suddetta legge regionale, impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost.)

- Per l'affermazione che è inammissibile l'impugnazione di un'intera legge attraverso generiche censure che non consentano di individuare la questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, mentre, al contrario, è consentita l'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle medesime censure, v., *ex plurimis*, la citata sentenza n. 201/2008.

- Nel senso che l'istituto della *prorogatio* riguarda fattispecie in cui coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici pubblici rimangono in carica, ancorchè scaduti, fino all'insediamento dei successori, v. la citata sentenza n. 208/1992.

- Sul *discrimen* tra *prorogatio* e proroga, disciplinate, rispettivamente, per le Camere, agli artt. 61, secondo comma, e 60, secondo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 181/2014 e 196/2013.

- Sulla disciplina statutaria abruzzese dei poteri del Consiglio regionale abruzzese in regime di *prorogatio*, v. la citata sentenza n. 68/2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 24

legge della Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32

Parametri costituzionali

Costituzione art. 123

Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo art. 86 co. 3 lett. a)

Pronuncia

SENTENZA N. 44

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), nonché, specificamente, dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-9 luglio 2014, depositato in cancelleria il 15 luglio 2014 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2014.

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato l'8-9 luglio 2014 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 15 luglio 2014 (reg. ric. n. 51 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo) – nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014) – «per violazione dell'art. 86, terzo comma, dello Statuto regionale in relazione all'art. 123 della Costituzione» (rectius: in riferimento all'art. 123 della Costituzione e in relazione all'art. 86, comma 3, lettera a, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006), nonché, specificamente, dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

1.1.– Con riferimento alla prima censura, il ricorrente sostiene che la legge regionale impugnata sarebbe stata approvata in epoca successiva alla scadenza del Consiglio regionale, quando questo versava in regime di prorogatio, ossia in un periodo in cui avrebbe avuto poteri limitati.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che, a seguito della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), è stata attribuita allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione in armonia con la Costituzione (ex art. 123, primo comma, Cost.), mentre alla legge statale è stata rimessa la determinazione della durata degli organi elettivi (ex art. 122, primo comma, Cost.). L'art. 86, comma 3,

lettera a), dello statuto della Regione Abruzzo prevede, tra l'altro, che, nei casi di scadenza della legislatura, «le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità».

In sostanza, secondo il ricorrente, si verificherebbe una fase di depotenziamento delle funzioni del Consiglio regionale, la cui ratio risiederebbe nella necessità di coniugare il principio della rappresentatività politica con quello della continuità funzionale dell'organo.

Ne deriverebbe che la legge reg. Abruzzo n. 24 del 2014 avrebbe potuto essere adottata solo ove avesse costituito atto dovuto o avesse rispettato i presupposti di necessità ed urgenza.

Poiché nella fattispecie non si verserebbe né nell'una né nell'altra situazione, il Consiglio regionale avrebbe legiferato eccedendo dai limiti riconducibili alla sua condizione di organo in prorogatio, con la conseguenza che la legge nella sua interezza violerebbe l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo in relazione all'art. 123 Cost.

1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, altresì, specificamente l'art. 4, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2014. La norma dispone che gli atti di compravendita dei terreni agricoli in favore dei quali siano stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari – aree vincolate all'uso agricolo per almeno un quinquennio dall'ultima erogazione in ragione del comma 1 del medesimo articolo – debbano richiamare espressamente detto vincolo a pena di nullità.

Secondo il ricorrente, la norma regionale censurata, comminando la sanzione civilistica della nullità contrattuale, invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

2.– La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'intera legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo) – nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014) – «per violazione dell'art. 86, terzo comma, dello Statuto regionale in relazione all'art. 123 della Costituzione» (rectius: in riferimento all'art. 123 della Costituzione e in relazione all'art. 86, comma 3, lettera a, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006), nonché, specificamente, l'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Il ricorrente sostiene che la legge censurata è stata approvata in epoca successiva alla scadenza del Consiglio regionale, quando questo versava in regime di prorogatio, ossia in un periodo in cui avrebbe avuto poteri limitati.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che, in base all'art. 123 Cost., lo statuto ordinario definisce la forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione. Alla legge statale, invece, spetta la determinazione della durata degli organi elettivi ai sensi dell'art. 122, primo comma, Cost.

Tanto premesso, il ricorrente sottolinea come l'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto della Regione Abruzzo preveda, tra l'altro, che, nei casi di scadenza della legislatura, «le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità».

Secondo il ricorrente, la legge reg. Abruzzo n. 24 del 2014, approvata dopo la scadenza della legislatura, non rispetterebbe i canoni statutari e, conseguentemente, con la sua adozione il Consiglio regionale avrebbe legiferato eccedendo dai limiti dipendenti dalla condizione di organo in prorogatio, in tal modo violando il citato parametro.

Il Presidente del Consiglio dei ministri censura ulteriormente l'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale. La norma prescrive che gli atti di compravendita dei terreni agricoli in favore dei quali siano stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari – aree vincolate all'uso agricolo per almeno un quinquennio dall'ultima erogazione in ragione del comma 1 del medesimo articolo – debbano richiamare espressamente tale vincolo a pena di nullità. Secondo il ricorrente, la disposizione, comminando la sanzione della nullità contrattuale, invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», violando l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La Regione Abruzzo non si è costituita.

2.– In via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità della questione proposta nei confronti dell'intera legge regionale.

Questa Corte ha più volte affermato che, mentre è inammissibile l'impugnazione di un'intera legge attraverso generiche censure che non consentano di individuare la questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, è, al contrario, consentita l'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime (ex plurimis, sentenza n. 201 del 2008).

Nella fattispecie è evidente come la prima delle censure mosse dal ricorrente accomuni tutte le disposizioni della legge impugnata, omogenee sotto il profilo della dedotta assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio.

3.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2014 in riferimento all'art. 123 Cost. ed in relazione all'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto è fondata.

3.1.– Anche prima dell'adozione della richiamata norma statutaria e della riforma del Titolo V della Costituzione, questa Corte ha chiarito che l'istituto della prorogatio riguarda fattispecie in cui «coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori» (sentenza n. 208 del 1992).

Con specifico riferimento agli organi elettivi, ed in particolare ai consigli regionali, è stato affermato che «[l]'istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga (cfr., rispettivamente, art. 61, secondo comma, e art. 60, secondo comma, Cost., per quanto riguarda le Camere), non incide […] sulla durata del

mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n. 196 del 2003; nello stesso senso, sentenza n. 181 del 2014).

Ne consegue che detto esercizio non può che essere limitato ai poteri "necessari", come definiti dallo statuto regionale in conformità all'art. 123 Cost. Tale esercizio va inteso come necessariamente limitato all'esigenza di «rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale. D'altra parte, è evidente che nell'immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori» (sentenza n. 68 del 2010).

Pertanto, gli stessi statuti regionali, nel disciplinare la materia, devono rispettare le limitazioni connaturate alla ratio dell'istituto.

Sotto tale profilo, lo statuto della Regione Abruzzo, disponendo che «le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità», non travalica il principio costituzionale sotteso all'istituto della prorogatio poiché legittima l'assemblea scaduta alla sola adozione degli «atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili» (sentenza n. 68 del 2010).

3.2.– Tanto premesso, la legge reg. Abruzzo n. 24 del 2014 è stata approvata dopo la scadenza della legislatura e dal suo contenuto, nonché dai lavori preparatori non emergono elementi idonei a ritenere che sia stata adottata – neppure parzialmente – in adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o in situazioni di urgenza e necessità, come tassativamente previsto dall'evocata disposizione statutaria. La legge impugnata, infatti, detta una disciplina di carattere generale per la valorizzazione delle aree agricole e la loro salvaguardia, nella quale non è dato enucleare alcuna delle condizioni testé enunciate.

Alla luce delle esposte considerazioni, l'intera legge reg. Abruzzo n. 24 del 2014, risultando in contrasto con l'art. 123 Cost. in relazione all'evocata norma statutaria, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

4.– Rimane assorbita la censura proposta nei confronti dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010,

2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.